



COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno




PIANO URBANISTICO COMUNALE

(Legge Regionale Campania n.16/2004)

Valutazione Ambientale Strategica

Rapporto Ambientale

Firme

Progettisti Puc Ruec e Vas

prof. ing. Roberto Gerundo (Capogruppo)
dott. ing. Raffaella Petrone
dott. ing. Giuseppe Casilli
dott. arch. Elena Rizzo
dott. ing. Domenico Ercolino

Zonizzazione acustica

dott. arch. Giovanni Centrella

Responsabile Ufficio di Piano

arch. Giuseppe Braione

Assessore all'urbanistica

dott. Michele Murino

Sindaco

dott. Giuseppe Pisapia

maggio 2017

INTRODUZIONE

2.1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: RIFERIMENTI NORMATIVI

Negli ultimi anni il panorama internazionale ha visto la nascita di molteplici convenzioni, normative e strumenti, finalizzati ad introdurre la dimensione ambientale e incentivare la partecipazione nei processi decisionali pubblici. Nell'ambito della normativa comunitaria sono state in particolare introdotte numerose direttive, volte a disciplinare i procedimenti e i contenuti della valutazione ambientale di progetti (Valutazione di Impatto Ambientale, direttive 85/337/CEE¹⁴ e 97/11/CE¹⁵), delle aree di pregio naturalistico (Valutazione d'Incidenza, direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat¹⁶), dei siti produttivi (Autorizzazione ambientale integrata, direttiva 96/61/CE¹⁷), dei piani e programmi (Valutazione Ambientale Strategica, direttiva 2001/42/CE¹⁸) e, in prospettiva, anche delle azioni strategiche (Valutazione di Impatto Integrata, COM(2002) 276¹⁹).

Sulla scorta della Convenzione di Århus,²⁰ il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno poi emanato una prima direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE²¹), un'altra direttiva sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (direttiva 2003/35/CE²²) ed una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 624²³).

Ai fini del nostro lavoro è di particolare interesse soffermarsi sul contenuto della Direttiva 2001/42/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 21/07/2001, L197/30) concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", che si pone come

¹⁴ Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

¹⁵ Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

¹⁶ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

¹⁷ Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

¹⁸ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

¹⁹ COM(2002) 276 "Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto".

²⁰ La Convenzione internazionale di Århus, firmata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, si fonda sul principio che il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali possono condurre ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. I suoi tre "pilastri" sono: Garantire ai cittadini l'accesso alle informazioni ambientali; Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che possano avere effetti sull'ambiente; Estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia.

²¹ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, ha come obiettivi da una parte la garanzia del diritto di accesso

all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e la definizione di condizioni e modalità operative per il suo esercizio, dall'altra la garanzia che l'informazione stessa sia messa a disposizione del pubblico e diffusa in modo sistematico e progressivo. Al fine di ottenere la più ampia disponibilità e diffusione dell'informazione, la direttiva promuove l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o di tecnologie elettroniche. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto, senza che il richiedente debba fornire la motivazione della propria richiesta. Adottano inoltre le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico. Infine, gli Stati membri devono garantire la qualità dell'informazione ambientale, documentando le modalità con cui essa è stata raccolta, sistematizzata ed elaborata.

²² Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

Questa Direttiva “sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale” prevede che al pubblico siano offerte “tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi”. Spetta agli Stati membri provvedere ad informare il pubblico, attraverso pubblici avvisi oppure in altre forme, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi in materia ambientale o alla loro modifica o riesame, e a rendere accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull’autorità competente cui sottoporre eventuali osservazioni o quesiti. Il pubblico può esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi. Si deve quindi tenere conto delle risultanze della partecipazione del pubblico, in seguito alle quali l’autorità competente deve informare in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.

²³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, COM(2003) 624.

obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, ed individua nella **valutazione ambientale strategica** (VAS) lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali **all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi**, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità insediata.

Questa Direttiva trae fondamento dall'**art.174** del **Trattato** comunitario, lì dove si stabilisce che **la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce**, tra l’altro, **a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione.

L’articolo 6 del Trattato stabilisce, altresì, che **le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile degli Stati Membri**.

Sulla base di questi presupposti fondativi, con la Direttiva 42 l’U.E. ha introdotto un importante strumento per **l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e**

nell'adozione di taluni piani e programmi, agendo direttamente in fase di elaborazione degli stessi e prima della loro adozione.

La Direttiva 42/2001/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, il cui termine ultimo di recepimento nazionale era fissato al 21 luglio 2004, è stata recepita a livello nazionale con il **D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006** "Norme in materia ambientale" e s.m.ei.. Il comma 3 dell'articolo 4, titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.128/2010) chiarisce che "*La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione*".

I «**piani e programmi**» oggetto di valutazione ambientale strategica sono gli atti ed i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, elaborati e/o adottati da un'Autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure predisposti da un'Autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa (dal parlamento o dal governo), amministrativa o negoziale, oppure quei piani e programmi che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi.²⁴

²⁴ Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs.152/2006 (verifica di assoggettabilità).

L'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del richiamato D.Lgs.152/2006, valuta anche se i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

- *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. n.152/2006 come succ. m. ed i.;*
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

Per «**valutazione ambientale**» s'intende il processo che comprende:

- lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità** (art.3, paragrafo 3, della Direttiva CE/2001/42 ed art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- *l'elaborazione del rapporto ambientale (art.5 della Direttiva CE/2001/42 ed art.13 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);*
- lo svolgimento di **consultazioni** (art.6 della Direttiva CE/2001/42 ed art.14 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- la **valutazione** del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni (art.8 della Direttiva CE/2001/42 ed art.15 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- l'espressione di un **parere motivato** (art.15 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- *la decisione: il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma (art.16 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);*
- **l'informazione sulla decisione** assunta (art.9 della Direttiva CE/2001/42 ed art.17 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- *la messa a punto delle disposizioni della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano o del programma (art.10 della Direttiva CE/2001/42 ed art.18 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.).*

A livello regionale, l'art. 47 della **LrC n.16/2004** "Norme sul Governo del Territorio" dispone che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani. Secondo quanto previsto dalla norma regionale, *"la valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito*

territoriale di riferimento del piano”, esplicitando al comma 4 che ai piani deve essere allegata una relazione che illustri “come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale”.

Il Regolamento regionale n.5, emanato nel 2011 in attuazione della richiamata norma, ha ulteriormente approfondito l'iter procedurale per la verifica della sostenibilità ambientale dei piani, quale parte integrante del procedimento di formazione del PUC stesso: in particolare le disposizioni degli artt.2 e 3, puntualmente richiamate e commentate nel successivo paragrafo, sono finalizzate a sviluppare quella fertile sinergia tra la pianificazione urbanistica e la sostenibilità socio-ambientale che, si auspica, possa concretamente migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. In quest'ottica il Rapporto Ambientale è parte integrante del progetto di Piano, ed in esso devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul contesto socio-economico, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento.

Possiamo concludere che la preparazione del rapporto ambientale e l'integrazione delle considerazioni ambientali nella predisposizione dei piani e dei programmi, costituisce pertanto un processo interattivo che deve contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell'iter decisionale. Per agevolare tale difficile compito, l'allegato VI²⁵ al D.Lgs. n.152/2006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste,²⁶ tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione prescelti. In dettaglio, le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono di seguito elencate, mentre nella seconda parte del contributo offerto ogni argomento da trattare è stato opportunamente approfondito:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti

obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono

²⁵ Esso riprende ed in parte integra/modifica l'allegato I alla Direttiva CE/2001/42.

²⁶ Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

k)

l)

2.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROCEDURA DI VAS

Quale contributo metodologico per l'implementazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica si

ritiene utile preliminarmente evidenziare l'importanza dei seguenti obiettivi di lavoro:

- realizzare un'efficace sinergia tra processo di pianificazione e di valutazione, con una continua interazione tra le diverse figure professionali coinvolte e gli uffici preposti;
- elaborare analisi specifiche commisurate al livello di approfondimento del piano comunale ed ancorate ai dati ambientali effettivamente rilevabili, utilizzando strumenti valutativi e partecipativi effettivamente percorribili, per una reale efficacia della metodologia di valutazione adottata;
- sviluppare strategie partecipative e di coinvolgimento dei diversi attori del processo di piano, pianificando tempi, strumenti e luoghi, fin dalla fase di avvio del processo di formazione del PUC.

Per quel che riguarda, in particolare, gli **strumenti valutativi** da adottare, si può ipotizzare di utilizzare due tipologie di analisi valutative:

- *un primo gruppo di analisi, cosiddette qualitative, basato sulla costruzione di una, o più, matrici di controllo (tra "obiettivi e strategie di piano" ed "obiettivi di protezione/sostenibilità ambientale" stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale e provinciale), che potranno essere funzionali alla verifica degli impatti di quanto proposto dal PUC e, quindi, alla definizione di specifiche indicazioni per il progetto definitivo di piano;*
- a queste prime analisi ne seguiranno altre di tipo **quantitativo**, basate sulla costruzione/selezione di indicatori per la definizione di scenari alternativi di sviluppo e per il monitoraggio del piano (ovvero per "misurare" gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano nel tempo).

I risultati delle analisi quantitative, unitamente a quelli ottenuti con le analisi qualitative, confluiranno nell'elaborazione del **Rapporto Ambientale** (e della "Sintesi non Tecnica") e saranno posti alla base del **monitoraggio** dell'attuazione del piano, per valutare la coerenza degli effetti prodotti (attesi ed inattesi) con i criteri di sostenibilità predefiniti

INDICE DEL DOCUMENTO

Struttura del rapporto ambientale	
1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc	
1.1 Il percorso di condivisione attivato	
2. Rapporto tra il PUC ed altri Piani e Programmi	
2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc	
2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi	
3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale	
3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale	
3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale	
4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc	
4.1 Descrizione dello stato dell'ambiente	
4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio	
4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità	
4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo	
4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti	
4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano	
4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente	
5. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente	
6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione	
7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie	
7.1 La scelta delle alternative individuate	
7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste	
8. Misure per il monitoraggio	
8.1 Misure previste in merito al monitoraggio	
8.2 Gli indicatori	
9. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti	
ALLEGATI	
Allegato n.1	Quadro sinottico indicatori ISPRA
Allegato n.2	Quadro sinottico indicatori ARPAC
Allegato n.3	Piano di Monitoraggio del PTCP
Allegato n.4	pareri soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

Il presente documento è stato elaborato sul modello predisposto dalla Provincia di Salerno e condiviso in sede di Conferenza Permanente di Piano.

Struttura del rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale è stato elaborato sulla base dello schema di seguito riportato:

Contenuto del Rapporto ambientale che accompagnerà il progetto definitivo di Piano	Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE (allegato I) e con il D.lgs. 152/2006 (allegato VI)
1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc	a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
2. Rapporto tra il Puc ed altri Piani e Programmi 2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc 2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi	
3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale	e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc 4.1 Descrizione dello stato dell'ambiente 4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio 4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità 4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo 4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti	b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano 4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente	c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con
5. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente	f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.
6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione	g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

<p>7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie</p> <p>7.1 La scelta delle alternative individuate</p> <p>7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni</p>	<p>h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;</p>
<p>8. Misure per il monitoraggio</p> <p>8.1 Misure previste in merito al monitoraggio</p> <p>8.2 Gli indicatori</p>	<p>i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;</p>
<p>9. Valutazione d'Incidenza (quando necessaria)</p>	<p>La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono avere sui siti.</p>
<p>10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti</p>	<p>j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.</p>

1. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC

1.1 CONTENUTI OBIETTIVI e STRATEGIE

Il Puc ed in particolare la componente programmatica del piano attua gli "indirizzi programmatici e direttive fondamentali per la redazione del Piano urbanistico comunale "definiti dall'Amministrazione comunale e condivisi come già detto con tutti gli attori e portatori di interessi durante la fase di partecipazione iniziale e intermedia che finora hanno accompagnato il processo di piano.

In sintesi tali obiettivi generali possono così sintetizzarsi:

- conferimento di sostenibilità al territorio urbanizzato e trasformabile;
- riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività produttive;
- salvaguardia delle valenze ambientali e del patrimonio storico-artistico e archeologico;
- rafforzamento della Rete ecologica e tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti;
- razionalizzazione del sistema della mobilità.

Tali obiettivi generali in particolare, come schematizzato in tabella, interessano i seguenti "sistemi" peraltro già riferimento e oggetto delle proiezioni territoriali del documento strategico del Preliminare di Piano:

Obiettivi generali	Sistemi interessati
- OG 1- conferimento di sostenibilità al territorio urbanizzato e trasformabile;	sistema insediativo
- OG 2- riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività produttive;	sistema insediativo
- OG 3- salvaguardia delle valenze ambientali e del patrimonio storico-artistico e archeologico;	sistema ambientale e culturale
- OG 4- rafforzamento della Rete ecologica e tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti;	sistema ambientale e culturale
- OG 5- razionalizzazione del sistema	sistema della mobilità

della mobilità	
----------------	--

Tali indirizzi hanno rappresentato per i sistemi suddetti il punto di partenza per la definizione di obiettivi specifici e di azioni concretamente riscontrabili nell'impianto grafico e normativo del Piano, come sintetizzato nelle seguenti tabelle:

Sistema insediativo

SISTEMA INSEDIATIVO		
Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Azioni
OG 1 - Conferimento di sostenibilità al territorio urbanizzato e trasformabile	OS 1.1 - Valorizzazione e riqualificazione del tessuto esistente	A.1.1.1 -Recupero dei tessuti edificati esistenti e del riuso delle aree e delle costruzioni dismesse o sottoutilizzate (zona A2 – B1) A.1.1.2 -Riqualificazione area ex cave (zone C3.i)
	OS 1.2 - Limitazione dei fenomeni di urbanizzazione che favoriscono il consumo di suolo	A.1.2.1 -Densificazione e ricucitura dei margini (Zone C1-C3.i-C4.i-C5)
	OS 1.3 - Conferimento di adeguata attrattività urbana ai centri abitati	A.1.3.1 -Definizione della zona C5
	OS 1.4 - Riqualificazione energetica e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente	A.1.4.1 -Misure di incentivazione (Nta – art. 16) A.1.4.2 -Promozione della qualità architettonica (Nta – art.16)
	OS 1.5 - Razionalizzazione della localizzazione e gestione degli standard urbanistici	A.1.5.1 -Apporto privato nella realizzazione e gestione degli standard (Nta art. 119)
		A.1.5.2 -Realizzazione di standard mediante l'attuazione dei comparti
		A.1.5.3 -Polifunzionalità degli edifici e degli spazi ad uso pubblico (Nta – art.119)
OG 2 - Riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività produttive	OS 2.1 - Riorganizzazione dell'offerta di aree per attività produttive	A.2.1.1 -Riconoscimento di un tessuto esistente produttivo (zona D1)
		A.2.1.2 -Definizione di un comparto complementare e funzionalmente integrato alla zona D1 (zona D2 – produttiva di completamento)
		A.2.1.3 -Riconoscimento di un produttivo per servizi (zona D4)

		A.2.1.4 –Individuazione di un'area mercatale
	OS 2.2 - Qualificazione ecologico ambientale ed energetica delle aree produttive	A.2.2.1 -Attuazione ecologico ambientale delle aree produttive (Nta – art.92)
		A.2.2.2 -Disposizioni di mitigazione paesaggistica (Nta – art.27)
	OS 2.3 - Promozione dell'economia rurale di qualità e del turismo responsabile	A.2.3.1 -Multifunzionalità delle aziende agricole relativamente ai servizi ambientali, paesaggistici e ricreativi (Nta – artt. 102)
		A.2.3.2 -Valorizzazione delle preesistenti attività turistico-ricettive (zona D3- turistico-ricettiva)
	OS 2.4 - Valorizzazione delle testimonianze di archeologia industriale	A.2.4.1 – Riconversione di edifici di archeologia industriale (zona D5- Nta – art.98-99)
	OS 2.5 - Salvaguardia e valorizzazione delle potenzialità agricole del territorio	A.2.5.1 -Articolazione del territorio rurale e aperto (Nta – artt.101-118)
		A.2.5.2 -Possibilità di nuova edificazione se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e connesse (Nta – artt. 113-116-118)

Sistema ambientale e culturale

SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE		
Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Azioni
OG 3 - Salvaguardia delle valenze ambientali e del patrimonio storico-artistico e archeologico	OS 3.1 - Salvaguardia di elementi storico-artistici e archeologici	A.3.1.1 -Conservazione dell'impianto storico e del rapporto tra edificato e impianto urbano nel centro storico manomesso nelle ricostruzioni post-terremoto che conservano un impianto urbanistico storico riconoscibile (Zona A1-Zona A2)
		A.3.1.2 -Riconoscimento di rinvenimenti archeologici (Nta – art.17)
		A.3.1.3 -Tutela e valorizzazione di edifici o complessi edilizi che rivestono valore storico o solo documentario ai fini della conservazione dei valori identitari (Zona A1 - Nta – art.62)

OG 4 - Rafforzamento della Rete ecologica e tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti	OS 4.1 - Salvaguardia di elementi ambientali del territorio aperto	A.4.1.1 -Individuazione della zona agricola di tutela paesaggistica e salvaguardia idrogeologica
	OS 4.2 - Individuazione di direttive di potenziamento della continuità ecologica e di specifiche azioni e integrazioni con componenti degli altri sistemi	A.4.2.1 -Individuazione della rete ecologica locale
	OS 4.3 - Individuazione di eventuali ulteriori aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico che possono svolgere un significativo ruolo nell'ambito della Rete Ecologica	
	OS 4.4 - Definizione di norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali esistenti (boschi, vegetazione riparia, ecc.)	A.4.4.1 -Prescrizioni alla trasformazione per gli ecosistemi di interesse ecologico (Nta - art.38)
	OS 4.5 - Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio	A.4.5.1 -Interventi di tutela e uso delle risorse naturali (Nta – art.43) A.4.5.2 -Riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli attraverso la prescrizione di idonei rapporti di permeabilità

Sistema della mobilità

SISTEMA DELLA MOBILITÀ'		
Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Azioni
OG 5 - Razionalizzazione del sistema della mobilità	OS 5.1 - Miglioramento della accessibilità	A.5.1.1 –Miglioramento della viabilità di connessione con la SS. 88
	OS 5.2 - Miglioramento della mobilità interna	A.5.2.1 -Potenziamento della viabilità esistente
		A.5.2.2 -Organizzazione razionale delle intersezioni mediante canalizzazioni e rotatorie

1.2 IL PERCORSO DI CONDIVISIONE ATTIVATO

Con riferimento al percorso partecipativo attivato in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente si allegano le indicazioni fornite dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati in sede di consultazione.

2. RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI AL PUC

Di seguito si riporta il quadro della programmazione e della pianificazione vigente sul territorio del comune di Montecorvino Rovella, utile per operare la “verifica di coerenza” con gli obiettivi generali del PUC.

I programmi ed i piani individuati possono essere suddivisi a seconda della loro scala di riferimento (regionali, interprovinciali o provinciali) e dei loro contenuti (territoriali o di settore).

I piani ed i programmi di livello regionale sono i seguenti:

- *Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008;*
- *Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 167 del 14 febbraio 2006;*
- *Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 1220 del 6 luglio 2007;*
- *Piano Regionale di Bonifica, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 129 del 27 maggio 2013;*
- *Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006;*
- *Piano Regionale Forestale Generale, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 1764 del 27 novembre 2009;*
- *Piano Regionale Antincendio Boschivo, adottato con Decreto Ministeriale 3 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;*
- *Piano Regionale dei Rifiuti, adottato dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con Ordinanza Commissariale n. 500 del 30 dicembre 2007;*
- *Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti Speciali, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 212 del 24 maggio 2011;*
- *Piano Energetico Ambientale Regione Campania – Proposta di Piano, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 475 del 18 marzo 2009;*
- *Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), elaborato dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania, del 1 agosto 2006 ed aggiornato il 30 maggio 2007;*
- *Rapporto ambientale Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020.*

I piani e programmi interprovinciali e provinciali sono i seguenti:

- *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – afferente all'Ad.B CAMPANIA SUD;*
- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Commissario n. 42 del 25.02.2014.*


Non sono stati presi in esame eventuali piani e programmi in corso di elaborazione.

Il Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con **L.R. 13 del 13.10.2008** (BURC n.45 bis del 10.11.2008 e n.48 bis del 01.12.2008), si basa sul principio fondamentale di una gestione integrata del territorio che possa conciliare le esigenze socio-economiche delle popolazioni locali, attraverso la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del territorio, e con il fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio.

Il Comune di **Pellezzano** rientra nell'**Ambiente Insediativo n. 4 – Salernitano-Piana del Sele** ed è compreso nel **STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) a dominante rurale-manifatturiera “C4 – Valle dell’Irno”**.

Gli “*Ambienti Insediativi*” del PTR, che rappresentano uno dei cinque *Quadri Territoriali di Riferimento* per i piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle scelte strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle componenti ambientali e delle trame insediative.



ptr: classificazione ambienti insediativi

Tali *Ambienti Insediativi* fanno riferimento a “microregioni” in trasformazione individuate con lo scopo di mettere in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità.

L’interpretazione è quella della “*Regione plurale*” formata da aggregati dotati di relativa autonomia, rispetto ai quali la regione deve porsi come “rete” che li inquadra, coordina e sostiene.

Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico-sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico.

La responsabilità della definizione di piano degli assetti insediativi è affidata alla pianificazione provinciale. In coerenza con tale impostazione, il Piano Territoriale Regionale riserva a sé compiti di proposta di visioni di guida per il futuro, ma anche di individuazione di temi che – per contenuti strategici e/o per problemi di scala – pongono questioni di coordinamento interprovinciale da affrontare e risolvere secondo procedure di copianificazione sostanziale.

In particolare, per **l’Ambiente Insediativo n.4 – Salernitano – Piana del Sele** il PTR rileva che il territorio, ed in particolare la parte settentrionale, coincidente con l’area urbana di Salerno, ivi compresi i comuni di Pontecagnano-Faiano e Bellizzi e quelli della Valle dell’Irno, la fascia pedemontana dei Monti Picentini e il sistema Battipaglia-Eboli-Campagna sono interessati principalmente da problemi di natura insediativa e infrastrutturale, che possono così sinteticamente riassumersi:

- *disordinata crescita edilizia e demografica;*

- accentuati fenomeni di polarizzazione interessanti il capoluogo a causa dell'accentramento nel medesimo di quasi tutte le funzioni specialistiche e di rango superiore;
- presenza di punti critici causati dai nodi autostradali, in particolare dal raccordo autostradale della Valle dell'Irno che, con il nodo di Salerno-Fratte in cui convergono le tratte autostradali provenienti da Napoli (A3) e da Caserta (A30), costituisce uno dei punti di maggiore criticità dal punto di vista della mobilità automobilistica;
- inadeguato sistema di mobilità interna tra Salerno (uscita tangenziale) e Battipaglia;
- rischi di inquinamento per la presenza di un'importante area industriale;
- difficoltà di decollo delle aree industriali del "cratere".

Il PTR ha definito per l'ambiente insediativo **n.4 – Salernitano – Piana del Sele** dei "Lineamenti strategici di fondo" da perseguire nell'ambito della programmazione e della pianificazione territoriale, riassunti come segue, limitatamente a quelli che hanno riflessi sul territorio comunale di Pellezzano :

- migliorare la qualità insediativa, soprattutto per quanto riguarda le aree dove più forte è la pressione demografica;
- superare alcuni punti critici in ordine alla mobilità individuale (nodi di Salerno – Fratte e di Battipaglia);
- potenziare i collegamenti con le sedi universitarie;
- incentivare in agricoltura le tecniche eco-compatibili per ridurre l'inquinamento da pesticidi ed anticrittogamici;
- costruire una nuova immagine turistica, mediante una migliore gestione delle risorse e l'integrazione del turismo balneare con quello culturale e ambientale.

Il P.T.R. pone poi l'accento su questioni di "coordinamento interprovinciale" in particolare per l'area della Valle dell'Irno, territorio di confine tra l'area salernitana e quella avellinese, raccomandando che le politiche e strategie di riassetto urbanistico e infrastrutturale siano attuate in sinergia a livello interprovinciale.

Con riferimento all'Ambiente Insediativo, qualora le dinamiche insediative dovessero continuare a seguire le tendenze in atto (***visioning tendenziale***), il PTR ipotizza una configurazione dell'ambiente di riferimento caratterizzato da:

- un ruolo sempre più polarizzante della città capoluogo con conseguente affidamento ai comuni limitrofi del ruolo di periferie residenziali ;
- la formazione di urbanizzazioni insediative lineari, sia di tipo residenziale che produttivo, lungo la viabilità principale esistente;

Facendo, invece, riferimento ad una *visionig* "preferita", il P.T.R. evidenzia l'opportunità di:

- migliorare la qualità abitativa dell'area urbana di Salerno attraverso il riordino urbanistico e la riqualificazione soprattutto funzionale delle periferie;
- migliorare la qualità insediativa, soprattutto per quanto riguarda le aree dove più forte è la pressione demografica;

- superare alcuni punti critici in ordine alla mobilità individuale;
- migliorare il sistema infrastrutturale delle comunicazioni, in particolare e per quanto di interesse per il nostro territorio, attraverso il potenziamento dei collegamenti con le sedi universitarie;
- razionalizzare il sistema territoriale, interrompendo il processo di commistione casuale tra sistemi lineari e di edificazione diffusa, consolidando i nuclei esistenti ed evitando "l'effetto periferia".

Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento del PTR si basa sull'identificazione dei **Sistemi Territoriali di Sviluppo** – individuati seguendo la geografia dei processi di auto riconoscimento delle identità locali e di auto organizzazione nello sviluppo - e sulla definizione di una prima matrice di strategie.

L'individuazione dei *Sistemi Territoriali di Sviluppo* non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazioni.

L'individuazione dei *Sistemi Territoriali di Sviluppo* diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale costruire i processi di co-pianificazione.

La definizione degli effetti che le conseguenti politiche di sviluppo avranno sulla pianificazione urbanistica di area vasta e sui Piani urbanistici comunali resta compito delle Province.


Per altro verso, i programmi di sviluppo avviati dalle comunità territoriali locali negli ultimi anni attraverso processi di auto aggregazione e di progettazione territoriale sono stati contemplati proprio in sede di definizione degli STS, così come sono state valutate le pregresse aggregazioni territoriali nei campi più diversi (parchi, comunità montane, distretti industriali, ecc.).

Pertanto, in sede di redazione del progetto di Piano Urbanistico Comunale è stato comunque possibile operare un primo confronto con i lineamenti strategici, che rappresentano un riferimento per la pianificazione e per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l'azione degli Enti Locali.

I *Sistemi Territoriali di Sviluppo* individuati dal PTR sono, quindi, distinti in base alle caratterizzazioni "dominanti", ossia in base alle specificità territoriali che sono apparse prevalenti e che per lo stesso motivo sono già state il tema principale dei piani e programmi di sviluppo messi in essere negli ultimi anni.


Il territorio comunale di **Pellezzano** rientra nel **Sistema Territoriale di Sviluppo a dominante "rurale-manifatturiera"**

C4 – Valle dell'Irno, che comprende i comuni di Pellezzano, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano.



Ptr: articolazione dei sts

Le strategie specifiche individuate dal PTR per l'STS in argomento e la definizione della loro priorità sono riassunte nella "matrice degli indirizzi strategici", che di seguito si riporta:



- 1 punto** ai STS per cui vi è scarsa rilevanza dell'indirizzo.
- 2 punti** ai STS per cui l'applicazione dell'indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico.
- 3 punti** ai STS per cui l'indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare.
- 4 punti** ai STS per cui l'indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare.
- ?** Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento.

INDIRIZZI STRATEGICI:

- A1 Interconnessione - Accessibilità attuale
- A2 Interconnessione - Programmi
- B.1 Difesa della biodiversità
- B.2 Valorizzazione Territori marginali
- B.3 Riqualificazione costa
- B.4 Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio
- B.5 Recupero aree dimesse
- C.1 Rischio vulcanico
- C.2 Rischio sismico
- C.3 Rischio idrogeologico
- C.4 Rischio incidenti industriali
- C.5 Rischio rifiuti
- C.6 Rischio attività estrattive
- D.2 Riqualificazione e messa a norma delle città
- E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale
- E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere
- E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale
- E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico

Dalla lettura della matrice emergono le seguenti priorità principali (punteggio 3 o 4)

- interconnessione-accessibilità attuale (A.1);
- difesa della biodiversità (B.1);
- recupero aree dimesse (B.5)
- controllo del rischio sismico (C.2);
- controllo del rischio idrogeologico (C.3)
- sviluppo e sostegno alle attività industriali e artigianali (E.1);
- attività produttive per lo sviluppo-agricolo – Diversificazione territoriale (E.2b); ed in misura meno rilevante (punteggio 1 o 2):
- interconnessione-programmi (A.2);
- valorizzazione territori marginali (B.2)
- valorizzazione patrimonio culturale o paesaggio (B.4)
- rischio vulcanico (C.1);
- rischio attività estrattive (C.6);
- attività produttive per lo sviluppo turistico (E.3).

In generale, tali indirizzi strategici non hanno valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazioni.

Le Linee Guida per il Paesaggio associate al PTR

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la Regione applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:

- *forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato all'art. 2 della L.R. 16/04;*
- *definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della citata L.R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;*
- *definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 16/04.*

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04,

definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall'art 47 della L.R. 16/04.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con la cartografia di piano, la quale:

- *costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all'art. 14 della L.R. 16/04;*
- *definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche,*

ecologico-naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi;

- *rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.*

Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle Linee guida prevedono l'attivazione di processi decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre modificazioni al quadro di pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall'art.11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità della pianificazione sovraordinata).

Per quanto riguarda il territorio di **Pellezzano** le Linee Guida per il Paesaggio individuano:

a) l'appartenenza del territorio comunale all'ambito di paesaggio "27) Valle dell'Irno":

b) l'inclusione nel grande sistema delle "aree di pianura" nel sistema delle "Pianure pedemontane e terrazzate" denominato "39) Valle del Solofrana e dell'Irno".

Il PTR segnala (cfr. Linee Guida per il Paesaggio - par. 4.2.4.) che i sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo "aree di pianura" costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale sulla base di una serie di considerazioni, tra cui in particolare si evidenziano, in quanto ritenute maggiormente attinenti alle caratteristiche del nostro territorio:

- l'evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzata dallo sviluppo insediativo e infrastrutturale: le aree di pianura rappresentano il 25% del territorio regionale, ma contengono il 64% delle aree urbane regionali;
- nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell'ambito della rete ecologica regionale, di corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua e di zone cuscinetto a tutela della qualità delle acque superficiali;

concludendo che le aree di pianura costituiscono nel loro complesso una risorsa strategica per gli assetti ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-economici della regione.

In tale contesto individua le seguenti strategie per prospettive di riequilibrio territoriale e ambientale:

- contenimento delle dinamiche di consumo del suolo e di frammentazione;
- salvaguardia strutturale;
- riqualificazione e gestione sostenibile del territorio rurale e aperto.

Gli indirizzi del PTR per la salvaguardia e la gestione dei sistemi del territorio rurale ed aperto di "pianura" (cfr. Linee Guida per il Paesaggio - par. 6.3.2.4.) mirano a contenere il consumo di suolo privilegiando il riuso di aree già urbanizzate e, comunque, la localizzazione delle eventuali aree di nuova urbanizzazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, ovvero in posizione marginale rispetto agli spazi rurali ed aperti.

In particolare, per le *aree di pianure*, le linee guida per il paesaggio prevedono che i piani territoriali di coordinamento provinciale e i piani urbanistici comunali definiscano:

- misure di salvaguardia dell'integrità delle aree rurali di pianura considerate nel loro complesso. In considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni agronomiche-produttive, ecologiche, ambientali, paesaggistiche e ricreazionali;
- misure di salvaguardia dei corsi d'acqua ed alle aree di pertinenza fluviale. Allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità;
- norme per la salvaguardia e il mantenimento dell'uso agricolo delle aree urbane di frangia periurbana e di quelle interstiziali ed intercluse, per il loro valore di spazi aperti multifunzionali in ambito urbano. Anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi rurali di pianura, e di costituire un'interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e paesistica tra le aree urbane ed il territorio rurale aperto;
- le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica.

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico adiB Campania SUD

Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il piano di bacino interessante il territorio di Pellezzano, tra l'altro, contiene:

- il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico;
- la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico
- le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
- la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

Il Comune di Pellezzano rientra nell'ambito territoriale dell'AdB regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele, essendo interamente incluso nell'area di competenza dell'ex AdB Destra del Sele.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato il 17/10/2002 con delibera di Comitato Istituzionale n. 80 e approvato con D.G.R.C. n. 5244/2002, è stato aggiornato nell'anno 2010 ed adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 384 del 29/11/2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 82 del 20/12/2010, ed approvato con attestato del Consiglio Regionale n. 200/2 del 24/11/2011 di approvazione del D.G.C.R. n. 563 del 29/10/2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 74 del 05/12/2011.

L'aggiornamento come innanzi approvato ha apportato delle modifiche e delle integrazioni rispetto al precedente PSAI 2002 alla luce delle valutazioni relative alle osservazioni pervenute a seguito delle Conferenze Programmatiche, delle proposte di riperimetrazione approvate dal Comitato Istituzionale, dei nuovi eventi idrogeologici avvenuti, degli aggiornamenti di dati e cartografia resi disponibili nonché dell'espansione urbanistica e delle modificazioni di tipo agrario-forestale avvenute sui versanti.

Il territorio, contraddistinto da una morfologia articolata e da una fisiografia caratterizzata da una elevata escursione altimetrica e da un'energia del rilievo molto variabile, è sede di dissesti idrogeologici, fenomeni franosi e criticità idrauliche e da colata, opportunamente inquadrati e classificati anche sulla base di quanto segnalato dagli Enti Locali relativamente a specifiche situazioni di dissesto localizzato. Gli studi realizzati hanno consentito di ricostruire un quadro esaustivo delle diverse tipologie dei movimenti franosi avvenuti e dell'insieme dei principali fattori predisponenti che concorrono alla suscettibilità a franare del territorio comunale. Sulla base dei dati raccolti, la pericolosità da frana è stata valutata sia per le aree di frana censite, sia per gli ambiti geomorfologici che rappresentano le aree di possibile evoluzione e/o occorrenza di nuove frane. Le indicazioni derivanti dalla individuazione dei dissesti pregressi, dei processi morfoevolutivi agenti sul territorio e della loro interazione con gli insediamenti e le infrastrutture hanno consentito di stabilire le linee generali di intervento mirate alla mitigazione del rischio idro-geologico, articolate attraverso le misure strutturali e non strutturali. Per quanto riguarda la mitigazione della pericolosità e del rischio da frana sono previste prevalentemente misure strutturali; le misure non strutturali possono costituire integrazione e/o completamento delle precedenti e sono da preferire laddove i livelli di pericolosità e rischio sono diversificati all'interno di un ambito morfologico ampio ma ben definito. Gli interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico e da colata, dovendo nel contempo perseguire la salvaguardia quali-quantitativa della risorsa idrica e la salvaguardia/recupero dell'integrità ecologica e idromorfologica del reticolo idrografico, non possono prescindere da interventi di manutenzione ordinaria sistematici e, congiuntamente, da un servizi di presidio territoriale continuo e permanente.

Il Piano Regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.)

Con le delibere di G.R. N. 7253 del 27.12.2001, N. 3093 del 31.10.2003 e N. 1544 del 6.8.2004 è stato varato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Campania.

Con l'Ordinanza N. 11 del 7.6.2006 il PRAE è stato approvato.

Il Piano persegue le finalità di regolazione delle attività estrattive in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale; di recupero ed eventuale riuso delle aree di cava con la cessazione di ogni attività estrattiva in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi; di riduzione del consumo di risorse non rinnovabili con l'incentivazione del riutilizzo degli inerti; dello sviluppo delle attività estrattive in aree specificamente individuate; della ricomposizione e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate; di incentivazione della qualità dell'attività estrattiva e di previsione di nuovi e più efficienti sistemi di controllo; di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore estrattivo.

Sono state classificate quali aree suscettibili di attività estrattive: le aree di completamento; le aree di sviluppo; le aree di crisi contenenti anche: le Zone Critiche (zone di studio e di verifica); le Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.); le Zone Altamente Critiche (Z.A.C.).

Il P.R.A.E. è stato predisposto considerando tutti gli elementi necessari previsti dall'art. 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m. e i., e cioè: l'ambiente geologico; l'inquadramento territoriale delle cave; i materiali lapidei tipici; i fabbisogni e le produzioni; le aree di interesse estrattivo; le cave abusive.

In provincia di Salerno sono state censite 420 cave. Di queste 62 sono autorizzate, 97 chiuse e 261 abbandonate.

Sul territorio di Pellezzano sono state censite nel PRAE due cave (schede). Tuttavia sul territorio è presente anche un'ulteriore cava dismessa non censita.

Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania

Il PEAR rappresenta il piano settoriale regionale che espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale (offrendo uno scenario temporale valido sino al 2020), e programma nel tempo le politiche energetiche regionali, sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l'introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia ecoefficiente, idrogeno e reti "smart-grid" di distribuzione energetica. Esso indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013.

Il Piano, in particolare, individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei prossimi anni:

- la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
- la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;

- la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati:

- raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020;
- incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.

Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali;
- promuovere processi di filiere corte territoriali;
- stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali;
- generare un mercato locale e regionale della CO2;
- potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la "decarbonizzazione" del ciclo energetico, favorendo il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva.

In particolare viene perseguito quale interesse prioritario che le energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell'apporto delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio.

L'obiettivo strategico assunto dalla Regione è quello del pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica, tenendo conto degli scenari in atto e delle evoluzioni tendenziali dei prossimi anni subordinando tale obiettivo al contenimento del consumo di risorse energetiche non rinnovabili e quindi delle emissioni di CO2, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della domanda.

In quest'ottica e in funzione di un futuro prevedibile burden sharing tra le regioni, il PEAR indica tra gli obiettivi specifici di settore:

- il raggiungimento di un livello di copertura fabbisogno elettrico regionale mediante fonti rinnovabili del 25% al 2013, e del 35% al 2020;
- l'incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% circa al 12% nel 2013 ed al 20% nel 2020.

Il conseguimento degli obiettivi energetici viene correlato ad un processo di sviluppo industriale per la produzione di componenti e di sistemi, facendo ricorso alle cosiddette vocazioni "energetiche territoriali" ed alle conseguenti aspettative di mercato.

Altro punto strategico specificato nel PEAR concerne la promozione della filiera agroenergetica mediante un approccio integrato per la valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili nei territori rurali.

I sistemi e le filiere agro-energetiche vengono inoltre proposti quali strumenti concorrenti al superamento di alcune problematiche territoriali relative alla riqualificazione ambientale, quali quelle legate alla bonifica, alla riconversione produttiva nonché alla riorganizzazione economica di significative porzioni di territorio extra urbano.

Allo stato attuale la competitività del sistema economico regionale è fortemente penalizzata dai costi energetici sia per i cittadini che per le imprese; con un sistema elettrico regionale che vale per consumi circa il 6% di quello nazionale e che ha un deficit di produzione in diminuzione ma ancora elevato, le politiche energetiche regionali assumono un ruolo centrale per la competitività del sistema Campania.

I fattori che ancora impediscono un pieno sviluppo del comparto delle rinnovabili nella Regione Campania possono essere riassunti nei seguenti punti:

- l'incertezza di una politica energetica nazionale con uno scenario temporale ampio e garantito;
- le criticità ancora emergenti nell'applicazione e attuazione dei procedimenti amministrativi causati dalla complessità dell'iter autorizzativo;
- le barriere finanziarie legate soprattutto all'accesso al credito privato;
- la dipendenza del comparto dall'import tecnologico da altri paesi comunitari;
- la debolezza della rete nazionale e locale, impreparata e inadeguata all'impostazione radicalmente diversa derivante dallo sviluppo della generazione distribuita da fonti discontinue;
- la fioritura esponenziale di sindromi di NIMBY relative alla localizzazione di qualsiasi installazione tecnologica energetica o per il ciclo rifiuti;
- la deresponsabilizzazione ed incoerenza della filiera politica e istituzionale circa gli obblighi e le opportunità derivanti dallo scenario energetico di Kyoto.

La strategia di piano regge su quattro pilastri programmatici:

- riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
- diversificazione e decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;
- creazione di uno "spazio comune" per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

Dei quattro pilastri, il coordinamento territoriale dei primi due (politiche di riduzione della domanda e di decentramento della produzione) è l'obiettivo strategico su cui far convergere trasversalmente gli altri due.

Gli ambiti verso cui il PEAR indirizza i suoi studi sono l'efficientamento del patrimonio edilizio regionale, l'ambito agroenergetico, la mobilità sostenibile.

Per effettuare la stima del risparmio energetico legato all'efficientamento del patrimonio edilizio regionale, l'esistente è stato caratterizzato suddividendolo in tre settori: residenziale, terziario e pubblica amministrazione.

Nell'ambito di questa analisi, il settore residenziale in Campania è stimato pari al 90% dell'edilizia totale presente, mentre il resto (edilizia pubblica, settore terziario, etc.) è valutato pari al rimanente 10%. Sono comunque esclusi i fabbricati per usi industriali.

I dati di partenza necessari per la caratterizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono: le volumetrie, le superfici disperdenti, l'epoca di costruzione e le tipologie edilizie. Attraverso tali parametri è stato possibile valutare le dispersioni termiche degli edifici e calcolare il relativo fabbisogno di energia. Tramite il confronto tra il valore stimato dell'energia primaria attualmente utilizzata ed il valore dell'energia primaria che potrebbe avversi applicando le limitazioni imposte al 2010 dal D.Lgs. n. 311/06, si è calcolato il potenziale risparmio energetico. L'adeguamento alla Legge del parco edilizio regionale può avvenire intervenendo sia sull'involucro edilizio che sull'impianto di riscaldamento. Poiché si ritiene che non tutti i possibili interventi possano essere eseguiti contemporaneamente, si considerano, per la valutazione del risparmio energetico, diversi scenari.

La simulazione mette in evidenza un potenziale range del risparmio conseguibile relativo alla provincia di Salerno che varia tra il 5,85% ed il 63,16%.

Altro obiettivo del PEAR è quello di sviluppare le potenzialità agro-energetiche delle biomasse derivate dai residui inutilizzati dall'agricoltura a cui si unisce, tra l'altro, l'esigenza di valorizzare le aree dove non sussistono attualmente le condizioni agro-ambientali per le coltivazioni e le aree a rischio di marginalità.

Ciò che si propone è inoltre l'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ed ai Parchi Urbani, possibile purché autorizzato previa redazione di una relazione di non significatività che dimostri che l'intervento non abbia effetti rilevanti sugli obiettivi di conservazione dello stesso. Sono pertanto consentite quelle cure colturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento nei cedui e nelle fustae che consentono il recupero della ramaglia, previa approvazione dall'ente delegato territorialmente competente.

Tale scenario di sviluppo energetico, che prevede un'utilizzazione sostenibile dei boschi capace contemporaneamente di incrementare la biomassa forestale e perseguire la salvaguardia del patrimonio boschivo stesso, riguarda in misura particolare la provincia di Salerno che presenta una superficie a bosco pari al 48% dell'intero patrimonio boschivo regionale.

Sulla scorta degli indirizzi comunitari e nazionali, la strategia regionale intende muoversi attenendosi alle seguenti priorità:

- favorire la creazione di filiere corte per la produzione di energia da biomassa di origine agroforestale;
- creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo delle agro-energie all'interno delle imprese agricole;
- semplificare le procedure amministrative per autorizzare gli impianti a biocombustibili;
- favorire l'integrazione degli impianti a biomassa con le altre fonti rinnovabili.

I fattori critici individuati come freno all'avvio di un processo di sviluppo sono l'assenza di una filiera regionale strutturata, la complessità dell'iter burocratico-amministrativo e la molteplicità di norme a cui questo fa riferimento, oltre alla diffidenza che attualmente hanno le comunità, gli enti locali, le utenze ad accettare progetti riguardanti l'utilizzo di biomasse.

Per quanto riguarda i trasporti, in buona parte responsabili del bilancio emissivo di CO₂, il PEAR si ripropone di ridurre i consumi energetici ed al contempo le emissioni inquinanti spostando la domanda dal trasporto motorizzato privato al trasporto collettivo e promuovendo azioni volte a:

- aumentare la competitività e l'attrattività dei sistemi di trasporto meno impattanti;
- orientare l'incremento della domanda verso alternative modali a più ridotto consumo, incentivando modi d'impiego dei mezzi e comportamenti individuali "virtuosi";
- conseguire consumi ed emissioni unitari sempre più ridotti nei veicoli.

A tal proposito rilevanti saranno i benefici che si potranno trarre dall'ultimazione dei lavori di realizzazione della metropolitana regionale che, tra i 60 Km di linea e le 36 stazioni ancora da realizzare, include anche la tratta passante per il Comune di Pellezzano.

Per valorizzare appieno l'uso del sistema di metropolitana regionale e massimizzare l'efficacia della sua azione è importante anche portare avanti una serie di azioni parallele e complementari, tese a sostenere e sviluppare politiche di regolazione del traffico veicolare e della domanda di mobilità, nonché la promozione di servizi di trasporto innovativi ed ecocompatibili.

Si tratta di politiche ed iniziative che, oltre ad avere una propria importanza ed utilità ai fini della riduzione della congestione e delle emissioni, mirano ad ampliare l'efficacia dell'incremento di offerta di servizi di trasporti collettivi, aumentando l'accessibilità al sistema di metropolitana regionale e realizzando un sistema di servizi intermodali ed integrati per l'intera regione per renderlo davvero competitivo con il mezzo di trasporto individuale. Lo sviluppo di queste politiche può essere sostenuto attraverso il finanziamento di progetti innovativi rivolti a Comuni o aggregati di Comuni per piani, progetti o nuovi interventi da svilupparsi, in particolare, nei seguenti ambiti: predisposizione di Piani Urbani della Mobilità (PUM), adozione di sistemi tecnologici avanzati destinati a diversi obiettivi (controllo degli accessi per le

zone a traffico limitato, delle corsie riservate, delle aree di sosta e delle aree pedonali, sistemi di promozione di uso del trasporto pubblico locale e di informazione all'utenza sullo stato della rete in tempo reale), realizzazione di piste ciclabili urbane, riorganizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, azioni dimobility management.

Il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania

Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.

Nell'Anagrafe del Piano Regionale di Bonifica edizione 2005 erano stati inseriti n. 48 siti.

Sulla base della normativa all'epoca vigente (D.Lgs 22/97 e D.M. 471/99), perché un sito transitasse in anagrafe era sufficiente la dimostrazione del superamento delle concentrazioni limite accettabili (CLA) di cui all'Allegato 1 del D.M. 471/99 in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, anche per un solo parametro e in una sola matrice ambientale.

In anagrafe erano presenti, in definitiva, siti per i quali era semplicemente accertato il superamento delle CLA, siti che avevano già avviato le procedure di bonifica con la predisposizione/realizzazione del piano di caratterizzazione, siti che avevano già avviato la predisposizione dei progetti preliminari o definitivi o l'esecuzione degli interventi di bonifica.


La pianificazione di livello provinciale. Il PTCP della Provincia di Salerno

Il Piano Territoriale di coordinamento della provincia di Salerno si caratterizza per la reinterpretazione del territorio secondo la matrice delle identità.

In relazione ai sistemi di città con tradizioni e storie proprie, contraddistinte da una chiara identità culturale, sociale ed economica e da definite caratteristiche geografiche urbane ambientali e paesaggistiche il Piano provinciale delimita sette Ambiti Territoriali Identitari.

Detti ambiti sono stati determinati mediante l'accorpamento dei Sistemi territoriali di Sviluppo tracciati dal

P.T.R. In particolare il territorio di Pellezzano è inserito nell'ambito denominato "Area metropolitana di Salerno", comprendente oltre alla città capoluogo i comuni della Valle dell'Irno, dei Picentini e corrispondenti agli STS D5 Sistema urbano di Salerno; C4 Valle dell'Irno, A7 Monti Picentini-Terminio.




ptcp l'ambito territoriale identitario "area metropolitana di salerno, valle dell'irno, picentini"

Gli ambiti identitari intercettano partizioni territoriali minori definite ***Unità di Paesaggio***, contesti di riferimento per la definizione ed attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP.

Il Piano provinciale definisce per le unità di paesaggio indirizzi generali differenziandoli in otto tipologie generali esso individua 43 unità di paesaggio.

Il territorio di Pellezzano è ricompreso nell'Unità di Paesaggio n. 7 denominata "Valle dell'Irno".



PTCP Le Unità di paesaggio – "Valle dell'Irno"

La tipologia dell'unità di paesaggio individuata dal Piano per la "Valle dell'Irno" è così descritta:

"Unità connotate localmente da valori paesaggistici con caratterizzazione prevalentemente agricola in cui la componente insediativa diffusamente presente ha introdotto significative ed estese modificazioni", gli indirizzi generali relativi sono così espressi:

- **azioni di ripristino o realizzazione di nuovi valori paesaggistici** orientate alla realizzazione di coerenti relazioni tra la componente agricola e quella insediativa;
- **azioni di valorizzazione e riqualificazione dei poli produttivi industriali e artigianali,** orientate allo sviluppo di filiere ed alla ricomposizione paesaggistico-ambientale degli insediamenti.

Gli obiettivi, azioni ed indirizzi di qualità paesaggistica a cui i comuni devono attenersi nella predisposizione dei P.U.C. sono riassunti nella tabella riportata al comma 9 dell'art. 12 del N.T.A. del PTCP, essi, in particolare per l'unità di paesaggio "valle dell'Irno", sono:

- azioni di valorizzazione, orientati alla tutela dei valori del paesaggio agrario ed all'incremento della qualità delle aree agricole compromesse;
- azioni di riqualificazione delle zone e degli elementi compromessi o degradati al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio archeologico e storico orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie;
- azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'articolazione complessiva della struttura della rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri identitari e di centralità dei centri e dei nuclei storici, al mantenimento delle relazioni paesaggistiche con il contesto, alla qualificazione delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete insediativa storica ed il contesto paesaggistico ambientale;
- azioni di riqualificazione e integrazione urbanistica compatibile del sistema insediativo orientate all'incremento della qualità del paesaggio urbano e sulla base del principio di minor consumo di suolo;
- azioni di ripristino o realizzazioni di nuovi valori paesaggistici orientate alla realizzazione di coerenti relazioni tra la componente agricola e quella insediativa

In definitiva il PTCP (cfr. art 34 decies N.T.A) dispone che i PUC dovranno:

- recepire e dettagliare i contenuti e le disposizioni del progetto di rete ecologica e individuare gli elementi da sottoporre ad azioni di tutela e controllo;
- individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle aree agricole;
- individuare a scala di maggior dettaglio le Core Areas; i corridoi ecologici; le zone cuscinetto e le ulteriori aree di connessione ecologica, strutturale e funzionale, al livello locale, a completamento della

rete ecologica provinciale;

- individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia di nuovi interventi edilizi corredate da indicazioni che permettano una migliore integrazione paesaggistico-ambientale.

Il PTCP individua per garantire un efficace Governo del Territorio tre elementi strutturali in relazione ai quali garantire equilibrio e dare delle linee di sviluppo coordinate questi sono:

- le aree aperte;
- le aree insediate;
- il sistema di collegamenti.

A) Il Territorio rurale aperto:

questo è assunto dal PTCP quale componente essenziale del paesaggio identitario, in quanto interazione tra fattori naturali e antropici.

Al fine di consentire la riqualificazione di parti compromesse o degradate prevede che i PUC potranno consentire mirati interventi di restauro del paesaggio finalizzati:

- alla valorizzazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela;
- alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- alla difesa idraulica e forestale;
- alla individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, dei possibili interventi di trasformazione del territorio.

In ossequio a tali principi generali l'edificabilità nel territorio rurale aperto, prescrive il PTCP, deve essere determinata nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità, all'effettivo uso agricolo dei suoli, alla loro estensione e alla capacità produttiva come comprovate da un idoneo piano di sviluppo aziendale. La realizzazione delle previsioni del piano di sviluppo aziendale deve essere garantita da un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere.

B) Il Territorio insediato:

Il PTCP, nel dettare il perseguimento di un minor consumo di suolo, prevede che, a tutela dell'integrità fisica del territorio, sia incentivato da misure premiali il recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti.

Al fine di consentire la riqualificazione di parti compromesse o degradate prevede che i PUC possano individuare aree di trasformabilità urbana negli insediamenti in cui possano prevedersi progetti e misure di:

riqualificazione urbana per zone dimesse e degradate;

piani di recupero per aree storiche;

programmi di recupero urbano;

piani e progetti di recupero urbanistico ovvero di rigenerazione urbana fondata sul recupero ed il riuso di contenitori dimessi, sulla riconversione del suolo urbanizzato e sulla armonizzazione del suolo costruito con quello naturale, persegua modelli di sostenibilità ambientale e di valorizzazione paesaggistica. In particolare il PTCP pone come indirizzo strategico da perseguire per i comuni della valle dell'Irno-Solfrana l'integrazione di funzioni urbane tra loro complementari e la valorizzazione delle relazioni metropolitane con la città capoluogo.

In ossequio a tali principi generali i PUC dovranno prevedere di concentrare la nuova edificazione negli insediamenti prevalentemente consolidati mediante interventi di riqualificazione urbana, ovvero su aree ad essi contigue, preferibilmente in aree di accessibilità al trasporto pubblico.

C) Il Sistema della mobilità:


Il PTCP in materia di mobilità individua le seguenti strategie:

- completamento della rete stradale di competenza provinciale;
- interventi di adeguamento della rete esistente e potenziamento funzionale per rendere compatibile l'infrastruttura con le nuove caratteristiche della domanda di traffico;
- miglioramento del livello di sicurezza;
- progettazione unitaria di interventi di riqualificazione territoriale delle fasce laterali a strade e ferrovie per un miglior inserimento ambientale;
- miglioramento del trasporto su ferro ed in particolare, di interesse per il nostro territorio, la realizzazione della stazione Salerno Avellino nella Valle dell'Irno sulla linea Alta velocità, con interscambio sulla linea RFI Salerno Mercato San Severino, e la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario tra la linea Salerno Avellino ed il campus universitario di Pellezzano e Fisciano.

INTERVENTI DA REALIZZARSI NEL QUINQUENNIO (stralcio serie 3)

rete della mobilità

- lavori di realizzazione di una variante alla strada provinciale di collegamento Pezzano - S. Cipriano in località Madonelle
- realizzazione sottopasso FFSS, nel territorio comunale di Baronissi
- intervento di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche piano altimetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del raccordo - uscita Lancusi
- collegamento dell'aeroporto di Pontecagnano con il nuovo svincolo di Pagliarone della A3 (SA/RC):
- sottopasso della ss. 18 "Tirrena inferiore" – completamento
- viabilità di servizio al realizzando termovalorizzatore di Salerno - spostamento tratto s.p. 25 e realizzazione nuovi tratti viari
- realizzazione di nodi funzionali ed attrezzature di servizio nei comuni di Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e Capaccio (area di ristoro e servizi)



tav. 2.1.1

poli scolastici e servizi istituzionali

- polo scolastico di Mercato San Severino
- polo scolastico di Baronissi
- nuova sede uffici della Provincia (località Lamia di Salerno)
- polo universitario ospedaliero di Mercato San Severino
- Termovalorizzatore

Il compito di accompagnare i processi di formazione dei PUC in un'ottica di area vasta è demandato dal PTCP ad un organismo denominato "Conferenza di Piano permanente per Ambito Identitario"

Alle conferenze è demandato la definizione di dettaglio delle strategie di piano di valenza sovracomunale e l'allocazione dei carichi insediativi e della connessa quota dei servizi e degli standard urbanistici.

All'interno del sistema comprensoriale saranno preciseate le funzioni e le quantità spettanti ad ogni singolo Comune.

In sede di Conferenza di Piano Permanente per l'Ambito Area Metropolitana di Salerno, Valle dell'Irno e Picentini, seduta del 10 aprile 2013, come si evince dal verbale della seduta riportato in copia integrale negli allegati alla presente relazione.

Alla luce della decisione assunta in sede di conferenza d'ambito, quindi, il P.U.C del Comune di Pellezzano dovrà prevedere uno sviluppo insediativo di tipo "residenziale" pari a:

$$\begin{aligned} \text{Fabbisogno abitativo (A)} &= \text{Fabbisogno Aggiuntivo (A.1)} + \text{Fabbisogno Pregresso (A.2)} \\ &= \mathbf{550 \text{ alloggi}} \end{aligned}$$

Il Piano d'Ambito per la Gestione dei rifiuti della Provincia di Salerno

Il Piano è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Conversione n.26 del 26 febbraio 2010, e dal D.Lgs. n. 152/06, al fine di perseguire l'obiettivo, posto dalla stessa Regione, di 'provincializzare' il servizio di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti urbani", attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al territorio.

In tale ottica è stato elaborato il "piano d'Ambito" che tiene in debito conto le specifiche competenze locali al fine del superamento della frammentazione della gestione e della realizzazione di un sistema basato sui principi di efficienza.

L'obiettivo che si pone alla base del Piano è l'impegno dell'Amministrazione provinciale nella soluzione dei problemi posti dalla gestione dei rifiuti, debba corrispondere da parte dei gestori dei processi industriali, pubblici e privati, un equivalente impegno nella ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al miglioramento degli standard attuali di protezione ambientale, ottenibili con tecniche di produzione che permettano prima la riduzione e poi il recupero a fini produttivi dei materiali utilizzati.

In totale, la Provincia di Salerno conta 158 Comuni, si estende su una superficie di 4.923.000 kmq e conta un numero complessivo di abitanti di 1.106.099 al 31.12.2008 (FONTE ISTAT 2008).

L'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti è stato a suo tempo previsto, in applicazione della legge regionale 10/93, con la suddivisione del territorio in quattro bacini d'utenza ai quali fanno capo i quattro Consorzi di Bacino e una società partecipata da tutti i consorzi per la gestione dei siti di trasferenza:

2.1 Consorzio Salerno 1

2.2. Consorzio Salerno 2

2.3 Consorzio Salerno 3

2.4 Consorzio Salerno 4

2.5 Ges.co Ambiente s.c.r.l.

La principale funzione dei Consorzi riguarda l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti, della gestione delle piattaforme per i Comuni consorziati e di tutte le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dettati dalla normativa vigente.

Il Consorzio di Bacino SA/1 è composto da 20 Comuni ricompresi nelle aree dell'Agro Nocerino Sarnese, della Valle dell'Irno e di Cava de' Tirreni, con una popolazione complessiva di 405.366 abitanti (ultimo dato fornito dai Comuni) ed un'estensione di circa 335 km².

Il Consorzio Salerno 1 ha redatto il proprio Piano Industriale approvato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania n. 531 del 31.12.2007.

Il modello di raccolta differenziata domiciliare prevalentemente applicato nei comuni ed adottato come standard dal Consorzio prevede

- secco indifferenziato: in sacco 2 o 3 volte a settimana;
- organico: in sacco 3 volte a settimana posti in bidoni carrellati (120 – 240 litri) di condominio o vicinato o in bidoncino monofamiliare da 10 l;
- carta congiunta: in sacco 1 volta a settimana;
- imballaggi in cartone: tutti i giorni;
- multimateriale (plastica, alluminio, banda stagnata): in sacco 1 volta a settimana;
- ingombranti durevoli: a chiamata 1 volta a settimana;
- vetro: in campana.

Nell'organizzazione di un sistema ottimale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è noto come la principale criticità del ciclo dei RU sia rappresentata dalla "logistica".

La situazione attuale relativa a tale organizzazione nel territorio della provincia di Salerno risulta essere piuttosto frammentata e articolata, quasi a scala di ogni singola realtà comunale, nel settore del trasporto. Il superamento della logica comunale si attua con la realizzazione delle Società Provinciali per la gestione integrata dei rifiuti attraverso le quali è possibile:

- attuare modelli gestionali e criteri per la progettazione territoriale dei servizi unitari;

- aderire alle norme regolamentari unitarie, integrando i regolamenti per la gestione dei rifiuti esistenti o approvandone di nuovi secondo un modello tipo uguale per tutti i comuni;
- stabilire condizioni comuni per l'accesso agli impianti di ambito;
- perequare i costi dei servizi per tutti i Comuni dell'aggregazione;
- raggiungere gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata.

In particolare la gestione dei rifiuti sovra comunale presenta l'indubbio vantaggio di portare più "efficienza ed efficacia" delle gestioni singole ed è in grado di offrire ai singoli Comuni tutti i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, una volta che si attui quanto previsto in tema di pianificazione della situazione territoriale e si predisponga un idoneo capitolo che tenga in considerazione le indicazioni provenienti dai singoli comuni.

Nella Tabella seguente si sintetizzano altri piani che interessano il territorio di Pellezzano.

2.2 RAPPORTO ED INTERAZIONE TRA IL PUC ED I RICHIAMATI PIANI O PROGRAMMI

Con riferimento a ciascuno dei piani e programmi individuati viene condotta una “analisi di coerenza” mediante una analisi matriciale che mette in relazione il piano o programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola componente ambientale; nella seconda colonna riporta la descrizione sintetica del piano o programma preso in considerazione; nella terza, infine, viene descritta la possibile interazione con il Puc.

Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, e sottolineano, l’analisi delle interazioni tra il Puc ed i piani e programmi “rilevanti”. La matrice mette in evidenza quattro possibili tipologie di interazione:

- interazione positiva “gerarchica”, il Puc rappresenta un momento attuativo dell’iter decisionale avviato con un Piano/Programma “rilevante” di livello superiore;
- interazione positiva “orizzontale”, il Piano/Programma “rilevante” risulta in rapporto di complementarietà e/o addizionalità con il Puc;
- interazione positiva “programmatica”, il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano/Programma “rilevante” anche se questo ha natura meramente programmatica;
- interazione potenzialmente negativa: Il Piano/Programma “rilevante” pone vincoli all’attuazione del Puc.

Piano o programma “rilevante” e relativi riferimenti normativi	Descrizione sintetica dei contenuti	Interazione con il PUC
Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e l’erosione costiera relativi all’ambito della provincia di Salerno, redatti ai sensi di legge dalle competenti Autorità di Bacino per l’AdB Campania Sud ed inter-regionale per il bacino idrografico del fiume Sele: <ul style="list-style-type: none"> - PAI dell’AdB Interregionale del fiume Sele (pubblicato sulla GURI n.247/2012). La rivisitazione del PAI è in vigore dal 23/10/2012; - PAI dell’AdB Regionale Destra Sele approvato con D.G.R.C. n.563/2011; - PAI dell’AdB Regionale Sinistra Sele adottato (Pubblicazione sul BURC n.27/2011); - PSEC dell’AdB Regionale Sinistra Sele approvato con D.G.R.C. n.2327/2007. 	<p>Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.</p> <p>I piani di bacino in esame sono stati redatti ed approvati per stralci relativi a specifici settori funzionali; essi, tra l’altro, contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico; - la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico; - le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli; - la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell’ambiente; - l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; - le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto. 	Interazione positiva “gerarchica”

<p>Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto Idrografico.</p> <p>Il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise e Regione Puglia, ha adottato il Piano di Gestione delle Acque il 24 febbraio 2010 (Direttiva Comunitaria 2000/60, D.Lgs. 152/2006, L.13/2009, D.L. 194/2009).</p>	<p>Il Piano di Gestione Acque del <i>Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale</i>, facendo "perno" sull'uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di bacino idrografico, si inserisce nell'azione complessiva della politica ambientale dell'UE per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e per l'uso razionale delle risorse naturali.</p> <p>In particolare, il Piano è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); - allocare in termini efficienti una risorsa <i>scarsa come l'acqua (sostenibilità economica)</i>; - garantire l'<i>equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale)</i>. <p>Gli obiettivi generali del Piano di Gestione sono fissati dalla Direttiva 2000/60/CE all'art. 1 ed all'art. 4; nello specifico, per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale tali obiettivi sono raccolti e sintetizzati in quattro punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso sostenibile della risorsa acqua; - tutela, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acuatici e terrestri e delle zone umide; - tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque 	<p>Interazione positiva "programmatica"</p> <p>I</p>
<p>Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1220 del 06/07/2007.</p>	<p>Il Piano di Tutela delle Acque si colloca come strumento sovraordinato di programmazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente vincolanti.</p> <p>Il Piano individua, in relazione alla specifica destinazione e sulla base dell'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, gli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree sottoposte a specifica tutela.</p>	<p>Interazione positiva "programmatica"</p>
<p>Pianificazione degli Enti di Ambito, ex legge 36/96.</p> <p>- Piano ATO 4, Delibera di G.R. n.1726/2004.</p>	<p>I Piani d'ambito effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nell'ambito di competenza e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi, nonché il rinnovo delle risorse idriche per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora aquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.</p> <p>A tal fine i Piani, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla L.R.14/1997, definiscono un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.</p>	<p>"</p> <p>Interazione positiva "programmatica"</p>
<p>Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n.11 del 7/06/2006</p>	<p>Il PRAE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua e delimita le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesistici e idrogeologici, con i parchi naturali perimetrati, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio; - definisce i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistematiche; 	<p>Interazione positiva "gerarchica"</p>

<p>Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania, adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n.475 del 18/03/2009</p>	<p>Il PEAR rappresenta il piano settoriale regionale che espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale (offrendo uno scenario temporale valido sino al 2020), e programma nel tempo le politiche energetiche regionali, sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l'introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia ecoefficiente, idrogeno e reti "smart-grid" di distribuzione energetica. Esso indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013.</p> <p>Il Piano, in particolare, individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei prossimi anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica; - la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili; - la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico; - il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti. <p>In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020; - incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020. <p>Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali; - promuovere processi di filiere corte territoriali; - stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali; - generare un mercato locale e regionale della CO2; - potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico; - avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la "decarbonizzazione" del ciclo energetico, favorendo il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva. <p>In particolare viene perseguito, quale interesse prioritario, che le energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell'apporto delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio.</p>	<p>Interazione positiva "gerarchica"</p> <p>Interazione positiva "orizzontale"</p>
---	--	--

<p>Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007</p>	<p>Il Piano, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene). Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).</p>	<p>Interazione positiva "gerarchica"</p>
<p>Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008</p>	<p>Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.</p> <p>Il PTR, e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, inoltre attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.</p> <p>A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; d) contengono direttive specifiche indirizzi e criteri 	<p>Interazione positiva "programmatica"</p>

<p>Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno,</p>	<p>Il Piano territoriale di coordinamento provinciale è uno strumento di pianificazione di area vasta e definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovra comunale o che costituiscono attuazione della pianificazione regionale. In tale ruolo, il PTCP è volto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente affrontati alla scala comunale (come ad esempio quelli ambientali); - a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di specifica competenza della Provincia (come ad esempio la viabilità ed i trasporti, l'edilizia scolastica per l'istruzione secondaria, ecc.); - ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità ponendosi anche come punto di partenza per promuovere il coordinamento dei PUC ai fini di un assetto equilibrato ed armonico dell'intero territorio provinciale. <p>Gli obiettivi generali del PTC della Provincia di Salerno, in coerenza con gli indirizzi e le strategie del Piano territoriale regionale, sono lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, la sostenibilità dell'assetto territoriale e l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio. Per perseguire tali obiettivi il PTCP promuove la valorizzazione delle risorse e delle identità locali, orienta lo sviluppo delle competitività in una logica di sostenibilità ambientale e sociale, definisce misure per la salvaguardia delle risorse ambientali e storico-culturali e per la mitigazione dei rischi naturali e la prevenzione di quelli di origine antropica, delinea indirizzi per la valorizzazione del paesaggio, fornisce indicazioni per la riqualificazione e l'integrazione degli insediamenti e per il potenziamento del sistema infrastrutturale. Esso guida l'attività di pianificazione locale e di settore per il conseguimento di obiettivi comuni per l'intero territorio provinciale, coordinando le strategie di carattere sovra comunale che interessano i Piani Urbanistici Comunali ed orientando la pianificazione di settore.</p> <p>Il PTC della provincia di Salerno, ai sensi della L.R. n.16/2004, è articolato in due componenti: componente strutturale, che ha validità a tempo indeterminato, e componente programmatica, che attiene ai programmi di intervento da attuarsi in un</p>	<p>Interazione positiva "gerarchica"</p>
<p>Piano Regionale rifiuti urbani della regione Campania, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.8 del 23/01/2012</p>	<p>Il Piano, elaborato ai sensi dell'art.9 della legge 5 luglio 2007, n. 87, intende definire uno scenario di uscita dalla gestione emergenziale, volto al rientro nell'ordinaria amministrazione e nella programmazione di tutte le azioni utili alla chiusura nella Regione Campania del ciclo di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>Il Piano dei Rifiuti Urbani costituirà congiuntamente al Piano Rifiuti Speciali ed al Piano Bonifiche, redatti a cura della Regione Campania, il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 4/2007.</p> <p>Nella elaborazione del Piano sono state prese in considerazione le principali criticità connesse allo svolgimento del ciclo integrato dei rifiuti, che possono essere individuate nel persistente problema dello smaltimento delle cosiddette "ecoballe"; nella necessità di garantire l'avvio alla termoutilizzazione di</p>	<p>Interazione positiva "gerarchica"</p>
<p>Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania (PRB) adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 31 luglio 2012, pubblicato sul BURC n.49 del 06/08/2012</p>	<p>Tale Piano rappresenta il completamento di un iter programmatico iniziato con la redazione del Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Campania – I stralcio, nel quale si era proceduto alla analisi della situazione esistente in merito alle discariche gestite dai comuni: autorizzate esaurite, non controllate e quelle su cui si è accertata la presenza di inquinamento tramite indagini di caratterizzazione).</p> <p>Il Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati, così come previsto anche dalla normativa nazionale di settore, D.M. 471/99, tiene conto dei censimenti dei siti potenzialmente contaminati e della predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare, secondo i criteri previsti dal suddetto decreto</p>	<p>Interazione positiva "programmatica"</p>

Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Salerno – anni 2010 - 2013 – approvato con decreto n.171 del 30 Settembre 2010	Il Piano è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Conversione n.26 del 26 febbraio 2010, e dal D.Lgs. n. 152/06, al fine di perseguire l'obiettivo, posto dalla stessa Regione, di 'provincializzare' il servizio di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti urbani", attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al territorio. In tale ottica è stato elaborato il "piano d'Ambito" che tiene in debito conto le specifiche competenze locali al fine del superamento della frammentazione della gestione e della realizzazione di un sistema basato sui principi di:	Interazione positiva "gerarchica"
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2011 - 2016	Piano faunistico venatorio provinciale è lo strumento con cui la Provincia realizza gli obiettivi della pianificazione faunistico venatoria, mediante la destinazione differenziata del territorio. Contiene gli elementi essenziali previsti dalla normativa vincente	Interazione positiva "programmatica"
La nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020	<p>Europa 2020 contiene la nuova strategia per la crescita dell'Unione europea, attraverso la quale si intende colmare le lacune dell'attuale modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico. In tal senso la strategia proposta mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria; e solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà.</p> <p>Per dare maggiore concretezza alle priorità proposte, l'UE si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del 2020; essi riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Occupazione <ul style="list-style-type: none"> ○ innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 2. R&S <ul style="list-style-type: none"> ○ aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 3. Cambiamenti climatici /energia <ul style="list-style-type: none"> ○ riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 ○ 20% del fabbisogno di energia ricavato 	Interazione positiva "programmatica"

3. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE

3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO, STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Gli "obiettivi di protezione ambientale" sono rilevanti in base alle questioni elencate alla lettera f) dell'allegato I alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente (ovvero sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori), compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Si riportano, per macrotematiche, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante.

Con riferimento alla **componente Salute umana**

Documenti di riferimento

- Progetto "Health 21" dell'O.M.S., maggio 1998
 - Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338
 - Piano di Azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-10
 - Piano Sanitario Nazionale 2010/2012, Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, Bozza
 - Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania
 - Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 "Piano Regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009"
 - Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16 "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo"
 - Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il piano di rientro e Programmazione rete ospedaliera della Provincia di Salerno pubblico sul BURC n. 65 del 28.09.2010
-

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
Sa2	Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
Sa3	Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale
Sa4	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria

Con riferimento alla **componente Suolo**

Documenti di riferimento

- Convenz. Nazioni Unite per combattere la desertificazione
- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) - Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)
- Comunicazione della Commissione "Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo" COM(2002)179 definitivo
Direttiva 2000/60/CE
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del suolo")
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 "Censimento fenomeni fransosi"
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri fransosi nella regione Campania"
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni"
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 "Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"
- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 (pubb. sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del 8-5-2003) "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 2003 – "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003"
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del 04.02.2008), "Norme tecniche per le costruzioni"
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 "Norme in materia di difesa del suolo"
- D.G. Regione Campania n.5447 del 7/11/2002 "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli
Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, la desertificazione e l'erosione costiera, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
Su4	Favorire la conservazione e l'aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle foreste rispetto all'assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi
Su5	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale

Con riferimento alla **componente Acqua**

Documenti di riferimento

- Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/EEC
- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide
- Direttiva 91/676/CE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole"
- Direttiva 91/271/CEE "Acque reflue"
- Direttiva 96/61/CEE "IPPC"
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE
- Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM 185/2003 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 - Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)
- APQ Regione Campania "Ciclo integrato delle acque"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ac1	Proteggere il Mar Mediterraneo dall'inquinamento marino
Ac2	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Ac3	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
Ac4	Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque
Ac5	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque

Con riferimento alla **componente Atmosfera e Cambiamenti climatici**

Documenti di riferimento

Aria

- UNFCCC, Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 1992
- Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997
- Strategia Tematica sull'Inquinamento Atmosferico - COM(2005)446 Piano d'Azione per le biomasse - COM(2005)628 - Fissa le misure per promuovere ed incrementare l'uso delle biomasse nei settori del riscaldamento, dell'elettricità e dei trasporti
- Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 - Limitazione delle emissioni di CO2 tramite il miglioramento dell'efficienza energetica
- Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento atmosferico (prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso)
- Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
- Direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 - Discendono dalla direttiva quadro 96/62/CE e stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri

- devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura
- Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
 - Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
 - Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 - Limiti nazionali di emissione in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici volatili, ammoniaca
 - Direttiva 2002/3/CE del 9 marzo 2002, relativa all'ozono nell'aria
 - Direttiva 2003/30/CE 8 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003) - Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; istituisce dei "valori di riferimento" per i biocarburanti pari al 2% della quota di mercato nel 2005 e al 5,75% nel 2010
 - Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
 - Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
 - Decisione 2003/507 - Adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (L'obiettivo del Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili prodotti da attività antropiche)
 - Regolamento 850/2004 Inquinanti Organici Persistenti (POPs) (Scopo del Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti)
 - Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
 - Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
 - Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, definisce in particolare gli obiettivi relativi al PM_{2,5}
 - D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del 28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
 - D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290 S.O. n. 159 del 13/12/94) - Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
 - Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - *L'obiettivo italiano è quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6% rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4%*
 - Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra
 - D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio
 - D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della salute) n.261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi
 - Decreto 23 febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO₂ per il periodo 2005-2007
 - D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
 - Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012
 - D. Lgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un aria più pulita in Europa-, pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010
 - Delibera Regione Campania n.4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione
 - Delibera Regione Campania n.286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il

- rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera
 - Deliberazione Regione Campania n.167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità dell'aria-ambiente - Approva gli elaborati "Valutazione della Qualità dell'aria ambiente e Classificazione del territorio regionale in Zone e Agglomerati" e "Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria in
-

Campania"

- Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale Deliberazione di Giunta Regionale n.1318 del 1 agosto 2006 - Individua gli obiettivi di politica energetica regionale e di produzione da fonti rinnovabili al 2015
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria pubblicato sul BURC della Regione Campania del 5/10/07.

Energia e risparmio energetico

- Libro bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili"
- Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP)
- Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"
- Libro verde: "Efficienza energetica - fare di più con meno"
- Piano d'azione per la biomassa. COM(2005)628 del 7 dicembre 2005
- Strategie dell'unione europea per i biocarburanti. COM(2006) 34 del 8 febbraio 2006
- Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto un materia di utilizzo di biocarburanti e di altri carburanti energeticamente rinnovabili negli stati membri dell'UE. COM(2006) 845 del 10 gennaio 2007
- Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili nel 21°secolo: costruire un avvenire più duraturo. COM(2006) 848 del 10 gennaio 2007
- Piano d'azione del Consiglio europeo (2007/2009) - Politica Energetica per l'Europa (PEE). Allegato 1 alle "Conclusioni della presidenza", Bruxelles, 8-9 marzo 2007
- Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili
- Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici
- Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti
- Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading
- Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
- Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
- Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
- Piano Energetico Nazionale (PEN)
- Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili
- Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"
- Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni. dei gas serra"
- Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione Legge 9/91 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
- Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"
- D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"
- D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"

- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 “Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79”
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 “Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas”
- Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 “Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999, concernente “direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”
- Legge 120/2002 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’ 11 dicembre 1997”
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.” e “Nova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.”
- Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. “Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea”
- Legge 239/04 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
- Legge n.316 del 30/12/2004 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)
- Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”

-
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239."
 - Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. "Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"
 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
 - Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20. "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."
 - Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
 - CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.
 - Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387"
 - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296
 - Le linee guida varate in attuazione del DM 26 giugno 2009 sul rendimento energetico in edilizia
 - Lr 1/2011 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)".
 - Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici – Protocollo Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr 1/2011

Inquinamento elettromagnetico

- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 - Comunicazioni mobili e personali
- Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 15/03/CONS su GU n.43 del 21/2/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28/8/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz)

- generati dagli elettrodotti (GU n. 200 del 29/8/ 2003)
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)
 - Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica" (GU n. 289 del 13/12/2003)
 - Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
 - Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (B.U.R.C. Speciale, del 29 novembre 2001)
 - Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni (BURC speciale del 29 novembre 2001).
 - Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)
 - Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 L.R. 24/11/01 n. 14 –Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02"
 - Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3864 L.R. 14701 e D. Lgs. 259/03 "codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni B.U.R.C.n.7 del 16 febbraio 2004

Inquinamento acustico

- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
 - Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione
 - Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 - Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
 - Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
 - Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 - Determinazione e gestione del rumore ambientale
 - Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
-

-
- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
 - D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
 - D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
 - D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
 - D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento delle autovetture
 - Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
 - DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
 - Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
 - Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05- Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005). Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)
 - Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95 - Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98
 - Delibera G.R. Campania del 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali

Inquinamento luminoso

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).
 - Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici" (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)
-

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ar1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink)
Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente

Con riferimento alla **componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette**

Documenti di riferimento

- Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, inizio anni '90)
- Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992

- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
 - Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture (1996, Leipzig, Germania)
 - Strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(98) 42)
 - International treaty on plant genetic resources for food and agriculture (FAO, 2001)
 - COM(2006) 216 halting the loss of biodiversity by 2010 —and beyond.
 - Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette e Legge Regionale n.33 dell'1 settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania
 - D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
 - Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale
-

Obiettivi di protezione ambientale individuati

B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)
B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
B3	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
B4	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
B5	Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche
B6	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
B7	Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali
B8	Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi

Con riferimento alla **componente Rifiuti e Bonifiche**

Documenti di riferimento

Rifiuti

- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
- Decreto Legislativo n.36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla Finanziaria 2007
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
- L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"
- Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno Anni 2010 – 2013 Decreto n.171 del 30 Settembre 2010

Bonifiche

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e succ. m. ed i.
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale.

Obiettivi di protezione ambientale individuati

RB1	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
RB2	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
RB3	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
RB4	Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio

Con riferimento alla **componente Paesaggio e Beni Culturali**

Documenti di riferimento

- Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979);
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);

- Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992).
- Direttiva sulla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE);
- Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999
- Risoluzione del Consiglio relativa ad una "Strategia forestale per l'Unione europea" (1999/C 56/01);
- Comunicazione della Commissione sulla "Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa" (COM/2000/547);
- Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20/10/2000;
- "Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (COM/2001/31);
- Comunicazione della Commissione "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM/2005/670)
- Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" (COM/2005/718);
- Regolamento del Consiglio sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale" (n. 1698/2005);
- Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007– 2013 (n. 5966/06);
- proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232).
- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge

6/7/2002 n.137, integrato e modificato con i DD.Lgs. n.156 e 157 del 24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del 26/03/2008

- Legge n.14 del 9/01/2006 "Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000"
- Delibera di G.R. n°1475 del 14 novembre 2005, con cui viene siglato un Accordo con i principali enti ed organismi pubblici
competenti per l'attuazione della CEP in Campania (documento conosciuto anche sotto il nome di Carta di Padula);
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006 "L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale – Adozione"

alla quale sono allegate le "Linee guida per il paesaggio"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

PB1	Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano
PB2	Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
PB3	Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici
PB4	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
PB5	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
PB6	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti.

Con riferimento alla **componente Ambiente Urbano**

Documenti di riferimento

- Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Rio De Janeiro, 4 giugno 1992
- Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006
- Risoluzione del Parlamento europeoINI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006

Obiettivi di protezione ambientale individuati

AU1	Promuovere - per l'area Metropolitana e le principali città e/o sistemi di centri urbani - l'adozione di adeguate misure, anche a carattere comprensoriale, per la Gestione Urbana Sostenibile nonché per il Trasporto Urbano Sostenibile, anche attraverso l'attivazione di processi partecipativi quali le Agende 21 Locali
AU2	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
AU3	Aggiornare periodicamente gli obiettivi di protezione ambientale individuati in base alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, alle nuove conoscenze sui problemi ambientali e alle nuove politiche di sviluppo sostenibile.

L'Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura ambientale, riferibili a componenti quali:

- qualità dell'aria ed inquinamento atmosferico;
- inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- gestione dei rifiuti;
- gestione della rete idrica;
- sistema dei trasporti e della mobilità.

3.2 VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Una volta giunti ad una ricostruzione esaustiva per macrotematiche (Acqua, Aria e Cambiamento Climatico, Biodiversità, Paesaggio, Suolo, etc.) degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si è proceduto a valutare le interazioni tra gli "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello normativo" e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal Puc, al fine di verificare le "azioni con effetti significativi" e le "azioni senza effetti significativi".

Tale valutazione è stata effettuata rapportando gli obiettivi del Puc con gli obiettivi di protezione ambientale individuati nel paragrafo precedente, attraverso la costruzione di una matrice ad hoc.

Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano		
Popolazione e Salute umana	Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
	Sa2	Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
	Sa3	Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale
	Sa4	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria
Suolo	Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, <u>compattazione e salinizzazione dei suoli</u>
	Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, la desertificazione e l'erosione costiera, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni <u>della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile</u>
	Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività <u>produttive, commerciali ed agricole</u>
	Su4	Favorire la conservazione e l'aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle foreste rispetto all'assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il <u>fenomeno degli incendi</u>
	Su5	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale
Acqua	Ac2	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento <u>dello stato dei corpi idrici tutelati</u>
	Ac3	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, <u>salvaguardando i diritti delle generazioni future</u>
	Ac4	Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per <u>salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque</u>
	Ac5	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque
	Ar1	Contribuire al perseguitamento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di <u>gas ad effetto serra</u>
Atmosfera e Cambiamenti climatici	Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (<u>carbon sink</u>)
	Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti <u>lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili</u>
	Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
	Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
	Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna <u>pubblica e privata a tutela dell'ambiente</u>
	B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di <u>flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)</u>
Biodiversità ed Aree Naturali	B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie

Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale																								
Obiettivi di piano	Popolazione e Salute umana			Suolo			Acqua			Atmosfera e Cambiamenti climatici			Biodiversità ed Aree Naturali Protette			Paesaggio e beni culturali			Rifiuti e bonifiche			Ambiente urbano		
	PSu1	PSu2	PSu...n	S1	S2	S...n	A1	A2	A...n	ACc1	ACc2	ACc...n	B1	B2	B...n	P1	P2	P...n	Rb1	Rb2	Rb...n	Au1	Au2	Au...n
...																								
...																								
...																								

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:

Simbolo	Giudizio	Criteria
+	Coerente	L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
-	Incoerente	L'obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
=	Indifferente	Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti messi a confronto

Dall'analisi degli obiettivi e delle azioni di piano si può affermare una sostanziale coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale descritti.

4. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC

Le disposizioni di cui ai paragrafi b), c), e d) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. ed i., recitano:

- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

4.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Per la descrizione dello stato dell'ambiente, dovranno essere considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati dal Puc, potranno essere interessate dagli effetti del piano.

In particolare si ricostruirà un quadro dello stato dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale, riferito a quattro settori principali di riferimento, corrispondenti ad altrettante categorie tipologiche di risorse, fattori e/o attività:

risorse ambientali primarie:

- aria
- risorse idriche
- suolo e sottosuolo
- ecosistemi e paesaggio

infrastrutture:

- modelli insediativi
- mobilità

attività antropiche:

- agricoltura

- industria e commercio
- turismo

fattori di interferenza:

- rumore
- energia
- rifiuti

Per ogni una delle sopra elencate componenti si dovrà procedere:

- *all'analisi del quadro normativo* (vedi allegato n.6);
- alla descrizione dello stato;
- alla valutazione della probabile evoluzione di ogni componente senza l'attuazione del Puc;
- alla esposizione delle azioni proposte dal PUC per migliorare le criticità ambientali rilevate.

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
	ALTA	Da 4 a 6
	MEDIA	Da 7 a 9
	BASSA	Da 10 a 12

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

Indicatori Arpac

Lo **stato** è la fotografia della situazione attuale ed è così sinteticamente descritto:

	buono
	indifferente
	critico

Per ciascun indicatore è riportato, infine, il **trend evolutivo**, rappresentato con frecce in relazione all'obiettivo previsto:

	in miglioramento (avvicinamento agli obiettivi)
	indifferente (stazionario rispetto agli obiettivi)
	in peggioramento (allontanamento dagli obiettivi)

4.1.1 Risorse ambientali primarie

La componente "risorse ambientali primarie", declinata nei temi ambientali aria, risorsa idrica, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, è strutturante, caratterizzante e qualificante per il territorio. Il sistema ambientale e la rete ecologica derivano dall'attuale struttura del territorio comunale delimitata dalle aree collinari e montane a Est ed Ovest e il sistema diffuso dei vari "valloni" che le collegano al fiume Irno che scorre al centro della valle nonché il sistema diffuso degli spazi aperti.

Le componenti costitutive sono le componenti idrogeomorfologiche (incisioni, principali vie di deflusso delle acque superficiali, valloni, sorgenti) e vegetali (boschi, aree agricole urbane e peri-urbane, aree agricole e ornamentali, aree a verde attrezzato senza permeabilità in profondità, aree sportive scoperte, giardini pertinenziali e non prevalentemente a verde ornamentale, spazi aperti pertinenziali e non prevalentemente impermeabili, parchi, giardini e spazi aperti attrezzati pubblici, filari alberati, alberature isolate) che, integrandosi, sovrapponendosi e interagendo tra di loro e con le reti, restituiscono il reale funzionamento del sistema.

Tema ambientale "Aria" - Atmosfera e Cambiamenti Climatici –

L'inquinamento atmosferico dipende dalla natura, dall'entità e dalla distribuzione delle emissioni, ma caratterizzanti risultano le peculiarità orografiche e meteoclimatiche della zona considerata. La conoscenza di questi elementi è indispensabile ai fini della gestione, in termini di programmazione e pianificazione della tutela, del risanamento e del miglioramento della qualità dell'aria. Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla <small>salute umana e sull'ambiente in generale</small> .
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto

<i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguiere l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e <small>sull'ambiente nel suo complesso</small> .
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
<i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni</i>	
D.M. del 12/11/92	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
<i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il</i>	
D.M. del 15/04/94	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
<i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e</i>	
D.M. n. 163 del 21/04/99	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
<i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le</i>	

Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione ed e gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Al momento non esistono dati significativi sulle emissioni in atmosfera effettuate sul territorio comunale.

Ad oggi qualche informazione viene fornita dal Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata.

Le emissioni in atmosfera di gas serra e di inquinanti di vario tipo hanno ripercussioni sia sui cambiamenti climatici (scala globale) che sulla qualità della vita con relativi danni alla salute, soprattutto nelle aree urbane (scala locale). In particolare, sono stati analizzate le seguenti tematiche:

- aria
- fattori climatici.

Aria

L'obiettivo di valutare la qualità dell'aria per consentirne la successiva gestione (cioè il miglioramento dove è necessario ed il mantenimento dove è buona) è fissato dal D.Lgs. 351/1999 e dal D.M. 60/2002.

In particolare, i valori limite della concentrazione dei diversi inquinanti atmosferici sono stati stabiliti dal D.M. 60/2002, entrato in vigore nel gennaio 2005, il quale prevede quantità che progressivamente, fino al 2010, diminuiscono il valore limite.




Figura 3.4.2.1 – zone di risanamento

basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell’aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai $10 \mu\text{m}$, monossido di carbonio e benzene).

Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell’aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).

La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell’aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai $10 \mu\text{m}$, monossido di carbonio e benzene. Per l’ozono dovrà essere effettuata la valutazione definitiva e la redazione di piani e programmi entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004. Specifiche misure di piano sono previste per tali attività.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, sono le seguenti:

IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta;

IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;

IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese;

IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana;

IT0605 Zona di osservazione;

IT0606 Zona di mantenimento.

Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale includono il territorio comunale di Pellezzano entro la cosiddetta zona di mantenimento (IT0606), non essendo stato trovato alcun inquinante in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione.

Nell'ambito delle azioni di pianificazione sono individuati i seguenti livelli:

Livello Massimo Desiderabile (LMD), che definisce l'obiettivo di lungo termine per la qualità dell'aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo;

Livello Massimo Accettabile (LMA), che è introdotto per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali;

Livello Massimo Tollerabile (LMT), che denota le concentrazioni di inquinanti dell'aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta un'azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione.

Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.

Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano. Le misure individuate dovrebbero permettere di:

conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 m, benzene;

evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 m, benzene;

contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca;

conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;

conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;

contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.

Le misure individuate nel piano per le zone di mantenimento (IT0606), valide in ambito regionale, sono:

Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario;

Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale;

Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni;

Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale;

Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas;

Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti;

Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili;

Per la componente "Aria" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).		I	2003	
Qualità dell'aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regione e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti		I, R	2001, 2002, 2003	

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Aria	Numero di superamenti del limiti normativi per il biossido di zolfo (SO2)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		
	Numero di superamenti del limiti normativi per il biossido di azoto (NO2)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		
	Numero di superamenti del limiti normativi per il monossido di carbonio (CO)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		
	Numero di superamenti del limiti normativi per le polveri sospese totali (PTS)	S	Sostituire la misura di PTS con quella del PM10 in tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002		
	Numero di superamenti del limiti normativi per l'ozono troposferico (O3)	S	Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal DM 15/04/94		
	Effetti dell'inquinamento sulla composizione floristica: accumulo di metalli nelle foglie	I	Completare il monitoraggio chimico con le informazioni derivanti dal monitoraggio biologico		
	Il monitoraggio dell'aria: n. di centraline fisse	R	Completare la rete di monitoraggio campana entro il 2006 e gestirla in maniera integrata		
Cambiamenti climatici	Emissioni di CO2	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		
	Emissioni di CH4	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		
	Emissioni di N2O	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		
	Temperatura media dell'aria	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate su medie mobili pluriennali		
	Eventi pluviometrici intensi	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate sull'analisi statistica dei valori estremi		
	Risparmio energetico con riduzione delle emissioni di gas serra	R	Non definito, è auspicabile che il trend sia crescente, le stime devono essere basate sull'analisi di dati affidabili		

Il PUC di Pellezzano ha inteso contrastare l'inquinamento atmosferico prevedendo come obiettivi ed azioni specifiche di:

OG 4 - Rafforzamento della Rete ecologica e tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti	OS 4.1 - Salvaguardia di elementi ambientali del territorio aperto
	OS 4.2 - Individuazione di direttive di potenziamento della continuità ecologica e di specifiche azioni e integrazioni con componenti degli altri sistemi
	OS 4.3 - Individuazione di eventuali ulteriori aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico che possono svolgere un significativo ruolo nell'ambito della Rete Ecologica
	OS 4.4 - Definizione di norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali esistenti (boschi, vegetazione riparia, ecc.)
	OS 4.5 - Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio
OG 5 - Razionalizzazione del sistema della mobilità	OS 5.1 - Miglioramento della accessibilità
	OS 5.2 - Miglioramento della mobilità interna
2 - Riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività produttive	OS 2.1 - Riorganizzazione dell'offerta di aree per attività produttive
	OS 2.2 - Qualificazione ecologico ambientale ed energetica delle aree produttive

Fattori climatici

Il clima è condizionato, in linea generale, dalla posizione geografica della regione in rapporto all'area mediterranea e, più localmente, dalle masse marine e dai rilievi che la circondano.

La distribuzione spaziale delle precipitazioni è condizionata dalla presenza e dall'orientamento delle principali dorsali della catena appenninica. Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nel periodo autunnale e primaverile. In inverno si hanno precipitazioni nevose che sono particolarmente abbondanti e frequenti sui rilievi, mentre risultano piuttosto scarse nella media valle. I periodi di piena cadono in coincidenza di forti piogge, soprattutto in autunno; quello di maggiore portata media è la primavera, mentre quello di magra corrisponde alla tarda estate o ai principi dell'autunno.




Figura 3.4.1.1 – Mappa delle precipitazioni medie annue Regione Campania Carta della piovosità media annua nel periodo 1951-1980 (a) e 1981-1999 (b) (Ducci e Tranfaglia, 2005)

In Figura è riportata la distribuzione delle precipitazioni medie, nei periodi di riferimento 1951-1980 (a) e 1981-1999 (b), elaborata da Ducci e Tranfaglia (2005), nell'ambito di uno studio relativo a "L'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche sotterranee della Campania" (Fonte: Rapporto Ambientale aggiornamento piano d'Ambito Ato calore 1).

Dall'analisi della figura si evince che negli ultimi venti anni le precipitazioni sono diminuite del 15%; tale diminuzione non è uniformemente distribuita su tutta la regione. Le aree più colpite sono quelle a quote maggiori.

In particolare, l'area territoriale di Pellezzano si trova nella zona climatica di tipo D. Il territorio comunale è interessato dal clima tipico delle zone appenniniche caratterizzate da sensibili escursioni stagionali con precipitazioni invernali ed estati poco piovose.

In Figura è riportata, invece, la distribuzione delle temperature medie, nei periodi di riferimento 1951-1980 (a) e 1981-1999 (b), anch'essa elaborata da Ducci e Tranfaglia (2005), nell'ambito dello studio relativo a "L'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche sotterranee della Campania", (Fonte: Rapporto Ambientale aggiornamento piano d'Ambito Ato calore 1).




Figura 3.4.1.2 – Mappa delle precipitazioni medie annue Regione Campania (Ducci e Tranfaglia, 2005)

Dall'analisi della figura si evince che le temperature medie annue variano tra i 13-14° C delle aree montuose interne, e i 15-16°C delle piane intramontane. L'analisi delle temperature mostra, inoltre, un lieve incremento delle stesse nel tempo, con una media di circa 0,5 °C nelle aree montuose. Ciò nonostante negli ultimi 15 anni si è assistito, in Campania, ad un decremento del quantitativo di CO₂ equivalente emesso in atmosfera, come dimostrato dall'inventario delle emissioni di gas serra, redatto da ENEA nel 2010, in cui si evince come le emissioni siano passate da un quantitativo di 4,3, al 1990, a 3,9 tonnellate di CO₂ equivalente per abitante, al 2005 (ENEA, 2010; ISPRA 2010).

Tema ambientale "Risorse Idriche

Acqua

La componente ambientale "acqua" è stata affrontata con riferimento alle risorse idriche superficiali ed a quelle sotterranee. Per entrambe ne sono stati evidenziati sia parametri di tipo fisico (portate, consumi, prelievi, ecc.) che chimico, cioè legati alla presenza di inquinanti.

Le tematiche esaminate sono le seguenti:

- risorse idriche superficiali e qualità delle acque superficiali;
- risorse idriche sotterranee e qualità delle acque sotterranee;
- consumi idrici;
- collettamento delle acque reflue e sversamenti di inquinanti nei corpi idrici superficiali;
- vulnerabilità delle risorse idriche.

Nello specifico si è fatto riferimento per la caratterizzazione di tale componente ambientale ai dati contenuti nell'aggiornamento del Piano d'ambito Calore Irpino dell'ATO 1 Campania.

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli</i>	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i>	Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i>	La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque.
Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i>	La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei

<p>Direttiva 98/83/CE</p> <p><i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i></p>	<p>La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i>.</p> <p>In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati.</p> <p>Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b)</p>
<p>Direttiva 2000/60/CE</p> <p><i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</i></p>	<p>La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, condecorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per</p>
<p>Direttiva 2006/11/CE</p> <p><i>concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</i></p>	<p>La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base</p>

DIRETTIVA 2006/118/CE	<p>La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori cordia in singoli punti di monitoraggio. Infine la</p>
------------------------------	---

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i>	Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa
RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrata</i>	Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una sncerifica valenza ambientale
Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i>	La Legge 183 /89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai disseti idrogeologici al controllo dello piano alla gestione del patrimonio idrico e al controllo
D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i>	Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati

gge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i>	La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. <i>la legge 36/94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di</i>
D. Lgs 372/99 <i>"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</i>	Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che
D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 <i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i>	Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento

	[Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89]. Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa;
DM 18 settembre 2002 <i>"Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</i>	Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione). Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto. Inoltre, l'attuazione di questo sistema di trasmissione delle
DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio <i>"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</i>	Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo
D. Lgs 152/2006 <i>Norme in materia Ambientale, Parte III</i>	Il D.Lgs - nella sua "Parte III" - doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale - con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di
D. Lgs 8 novembre 2006 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i>	Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisce la relativa disciplina. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
----------------	-----------


Legge 7 febbraio 1994 n. 8	Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza.
	1) Bacino Nord Occidentale della Campania 2) Bacino del Sarno

Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14	La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione <u>con disciplinare con il soggetto affidatario del SII in seguito ad una</u>
DGR 700/2003	La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.
<i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007</i>	L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprende tutti i comuni della Provincia di Caserta che <u>nella cartografia allegata alla LR 14/07 ricadavano sotto la lettera A9 ed erano stati</u>

Risorse idriche superficiali

Il reticolo idrografico è costituito da profonde incisioni nel calcare che formano una serie di valloni e canali naturali, ove scorrono le acque nei periodi di massima piovosità con regime torrentizio disordinato. I valloni di maggior rilievo sono rappresentati dal Vallone Sgarruposa ad ovest, anche se non censito nell'elenco delle acque pubbliche della Regione Campania.

L'idrografia presenta uno sviluppo piuttosto scarso con corsi d'acqua a marcato carattere torrentizio, rientranti nel bacino imbrifero del fiume Irno.



reticolo idrografico

Il territorio comunale di Pellezzano afferisce all'unità fisiografica corrispondente al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che copre una superficie di circa 68.200 Km² e comprende, tra gli altri, il bacino interregionale del Sele. Il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise e Regione Puglia, ha adottato il Piano di Gestione delle Acque il 24 febbraio 2010 (Direttiva Comunitaria 2000/60, D.Lgs. 152/2006, L.13/2009, D.L. 194/2009)

Il sistema fluviale del Distretto è costituito da un fitto reticolo idrografico che presenta un'articolazione molto varia in relazione alle dimensioni dei bacini idrografici, alle caratteristiche idrologiche, idrauliche, geologiche e morfologiche. Il Sele è il secondo fiume della Campania per estensione del bacino imbrifero, pari a circa 3200 Km². Esso nasce dal Monte Cervialto, dalla sorgente di Caposele, ed ha una lunghezza di circa 65 Km; i suoi principali affluenti sono il Tanagro, lungo circa 100 Km ed il Calore Lucano, lungo 70 Km.

Anche le strutture idrogeologiche e le aree di Piana individuate e delimitate nell'ambito del Distretto, presentano potenzialità idrica variabile in funzione delle caratteristiche fisiche (estensione, litologia, permeabilità, alimentazione, etc...). Sulla base della litologia prevalente e della tipologia di acquifero,

esse sono state raggruppate in "sistemi acquiferi". L'analisi cartografica rivela la presenza, entro i confini di Pellezzano, del Sistema Carbonatico (sistema di tipo A), costituito da complessi calcarei e dolomitici. I primi sono contraddistinti da elevata permeabilità per fratturazione e per carsismo, i secondi da permeabilità medio-alta per fratturazione. Tali sistemi comprendono idrostrutture carbonatiche caratterizzate dalla presenza di falde idriche di base e falde sospese. Secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e dalle successive modifiche introdotte dal D.M. 131/08, spetta al Piano di Tutela l'individuazione dei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei. L'analisi della documentazione evidenzia l'assenza sia di corpi idrici superficiali significativi che di acque a specifica destinazione o da sottoporre a specifici regimi di tutela. Al contrario, parte del comune di Pellezzano è interessato dalla presenza di corpi idrici sotterranei significativi, classificati quali Carbonatici e, solo marginalmente, quale corpo Alluvionale delle Piane Interne.


L'individuazione dei corpi idrici sotterranei nell'ambito del Piano di Gestione, avvenuta in coerenza con il D. Lgs 30/09, conferma la presenza dei due corpi idrici sotterranei significativi di tipo A, denominati rispettivamente M. Accellica-M.Licinici- M. Mai e Monti Lattari.

L'analisi dello stato quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee ha messo in luce la presenza di due differenti zone classificate con A e C dal punto di vista quantitativo, di cui la prima caratterizzata da uno stato qualitativo buono e la seconda da uno stato qualitativo scadente.

La carta tematica relativa alle aree di criticità ambientale non evidenzia alcuna area ASI. Da essa emerge inoltre che il territorio comunale di Pellezzano è lambito dal Sito di Interesse Nazionale afferente al bacino del fiume Sarno.

Per la componente "Risorse Idriche" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

L'attività di monitoraggio della qualità dei corpi idrici, svolta dall'ARPAC, nel periodo 2002-2006 non presenta stazioni di monitoraggio.



Reticolo idrografico Ripartizione amministrativa dei bacini idrografici con indicazione delle reti monitoraggio ARPAC delle acque superficiali (ARPAC, 2007)

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.		R 17/20	2000-2005	
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.		R 18/20	2000-2005	
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.		R 17/20	2000-2005	
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.		R 17/20	2000-2005	
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.		R 10/20	2000-2005	-
Risorse idriche e usi sostenibili	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque		R 10/20	1993-1998 1999-2001	
	Portate	S	Determinazione dei deflussi.		Bacini idrografi ci nazionali 14/11	1921-1970 2002	-
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.		R	1960-2001	-
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.		R	1960-2000	-

Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.		B Bacini idrografici	2000-2005	
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa		R 1990, 1996, 1999	1990, 1996, 1999	-
	Depuratori: conformità del sistema di	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e		R 18/20	2005	
	Depuratori: conformità dei sistemi di	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e		R	2005	
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.		R 16/20	2000-2004	


Indicatori Ispra

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Acque superficiali e sotterranee	Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		
	Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		
	Carichi organici potenziali per determinante	P	Bilancio depurativo		
	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016		
	Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)	S	Mantenimento ove già esistente dello stato Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016		
	Numero di stazioni per il monitoraggio chimicofisico, biologico (I.B.E.) ed idrometeorografiche attive	R	Mantenimento ove già esistente dello stato Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99		
	Numero di stazioni chimicofisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive	R	Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale)		

Indicatori ARPAC


Risorse idriche sotterranee

Dall'analisi del Piano di Gestione delle Acque (PGA, 2010) della Regione Campania risultano presenti nel territorio di Pellezzano corpi idrici sotterranei.



Individuazione dei corpi idrici sotterranei, ricadenti nel territorio dell'ATO 1 (PGA, 2010)

L'attività di monitoraggio e controllo svolta da ARPAC, su tutto il territorio regionale, nel periodo 2002-2006, ha portato alla classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei, classificati mediante il sistema parametrico a classi di qualità con valori soglia, come descritto nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999.



***Classificazione dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei elaborata dai dati della rete
di monitoraggio 2002-2006 (ARPAC, 2007)***

Tale metodo porta alla determinazione dello stato chimico che, combinato con lo stato quantitativo, definisce univocamente lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei. Poiché i dati elaborati si riferiscono prevalentemente al periodo precedente all'approvazione del D.Lgs. 152/2006, per la classificazione è stato adottato il criterio previsto dal previgente Allegato 1 del D.Lgs. 152/99. Le classi previste per lo stato qualitativo vanno da 1 a 4 (con caratteristiche idrochimiche variabili da preggiate a scadenti), mentre per lo stato quantitativo le classi vanno da A a C (da impatto antropico nullo a impatto significativo); per acque che naturalmente hanno caratteristiche idrochimiche non favorevoli agli usi umani è prevista la classe 0 e per acquiferi poco rilevanti quantitativamente la classe D.

La sovrapposizione delle classi chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative (classi A, B, C, D) definisce lo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo, così come indicato in Tabella 3.5, consentendone una classificazione degli stessi. Le acque meteoriche, inoltre, alimentano anche le numerose falde idriche, situate a varie profondità, e diverse sorgenti tra cui la sorgente Volla.

Individuazione delle sorgenti

Zone vulnerabili


Le zone vulnerabili sono “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootechnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi” (lettera pp del comma 1 dell’art. 74 del D. Lgs. N. 152/06).

La prima delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVNOA) della Regione Campania è stata effettuata con deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 18 febbraio 2003. I parametri adottati per valutare il comportamento del suolo sono stati scelti tra quelli che condizionano maggiormente i flussi idrici, quali:

- la permeabilità, parametro chiave nel determinare perdite idriche in profondità;
- la profondità utile alle radici, indicatore della capacità di stoccaggio di volumi idrici;
- la capacità di trattenere sostanze potenzialmente inquinanti;
- l’indice di incrostamento, indicatore della resistenza all’ infiltrazione superficiale.


Sulla base di tali parametri e dell’uso del suolo, tenendo quindi conto di quelle porzioni di territorio nelle quali sono adottati ordinamenti colturali di tipo estensivo, è stata effettuata la prima delimitazione delle “zone vulnerabili” ai nitrati di origine agricola, di cui, in Figura, se ne riporta la rappresentazione grafica.

Nel 2012 la Regione Campania ha effettuato una nuova delimitazione delle ZVNOA tramite l’utilizzo di un metodo parametrico, a punteggio e pesi, che ha portato, in prima analisi, all’elaborazione di una carta del grado di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento dei corpi idrici sotterranei, compreso tra “elevato” ed “estremamente elevato”. Successivamente, mediante la sovrapposizione tra la carta delle principali fonti di inquinamento antropico, sia puntuale che diffuse, e la carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento, è stata elaborata la carta della vulnerabilità integrata all’inquinamento.



Delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Il comune di Pellezzano non rientra all'interno della nuova delimitazione né tantomeno della vecchia.



Mappa dei valori medi annuali dei nitrati rilevati nelle stazioni della rete di monitoraggio ARPAC delle acque superficiali nel quadriennio 2008-2011


L'analisi della tendenza evolutiva delle concentrazioni di nitrati nelle acque dei fiumi dell'ATO 1, tra il periodo di riferimento 2008-2011 ed il precedente 2004-2007, valutata sulla base dei criteri di classificazione proposti dalla "Reporting Guideline 2012", evidenzia una condizione di sostanziale stabilità o debole miglioramento delle concentrazioni nel tempo. Deboli aumenti nei valori medi annui di concentrazione dei nitrati si registrano, invece, per i siti ubicati lungo l'asta del Fiume Sabato.

Anche i trend temporali dei valori delle concentrazioni medie invernali dei nitrati risultano complessivamente spostati verso una diminuzione del dato, ad eccezione del Fiume Sabato e del Torrente Tesa, per i quali, nel periodo 2008-2011, sono stati registrati deboli incrementi delle concentrazioni medie invernali dei nitrati, ripetuto al periodo 2004-2007.

Come per le acque superficiali, anche per le acque sotterranee il monitoraggio dei nitrati è stato condotto campionando punti d'acqua, pozzi e sorgenti, individuati come siti rappresentativi dei corpi idrici sotterranei, ricadenti nei territori dell'ATO 1 e inclusi nella rete di monitoraggio avviata dall'ARPAC nel 2002.

Dall'analisi della tabella si evince che le maggiori criticità ambientali afferiscono ai corpi idrici della Piana di Benevento e della Piana dell'Ufita, che presentano evidenza di vulnerabilità o un grado di pericolosità medio/elevata, con tendenza evolutiva all'aumento.

Di contro i corpi idrici della Piana dell'Isclero, della Piana del Solofrana e della Piana del Sabato, presentano evidenza di non vulnerabilità e una tendenza evolutiva stabile o in debole aumento.



– **Mappa delle concentrazioni dei nitrati nelle acque sotterranee, interpolazione con il metodo IDW (Regione Campania 2012)**


Arearie sensibili

La Direttiva 91/271/CEE definisce, all'Allegato II, i criteri per l'individuazione delle aree sensibili. Costituiscono "aree sensibili" i sistemi idrici che rientrano in una di queste tre tipologie:

- acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzate o esposte al rischio di eutrofizzazione in assenza di interventi protettivi specifici;
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile la cui concentrazione di nitrati è o potrebbe essere superiore a 50 mg/l;
- aree che necessitano di un trattamento complementare per conformarsi alle prescrizioni di altre Direttive del Consiglio, quali quelle in materia di acque destinate alla piscicoltura, di acque di balneazione, di acque destinate alla molluschicoltura, nonché le Direttive sulla conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali, ecc.

Il Piano di Gestione delle Acque (PTA) della Regione Campania fornisce la specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, tra cui ricadono le aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE. In Figura 3.18 si riporta la

rappresentazione cartografica delle aree sensibili individuate. dalla mappa si evince che il territorio di Pellezzano non risulta interessato da aree sensibili e vulnerabili.



Arese sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della Direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

Per la componente “Risorse Idriche” sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.		R 17/20	2000-2005	
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (I.T.M.)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.		R 18/20	2000-2005	
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.		R 17/20	2000-2005	
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.		R 17/20	2000-2005	
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.		R 10/20	2000-2005	-
R	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque		R 10/20	1993-1998 1999-2001	

	Portate	S	Determinazione dei deflussi.		Bacini idrografi ci nazionali	1921-1970 2002	-
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.		R	1960-2001	-
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.		R	1960-2000	-
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.		Bacini idrografi	2000-2005	
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente		R	1990, 1996, 1999	-
	Depuratori: conformità del sistema di	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e		R 18/20	2005	
	Depuratori: conformità dei sistemi di	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e		R	2005	
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.		R 16/20	2000-2004	

Indicatori Ispra

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Acque superficiali e sotterranee	Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		
	Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		
	Carichi organici potenziali per determinante	P	Bilancio depurativo		
	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016		
	Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)	S	Mantenimento ove già esistente dello stato Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016		
	Numero di stazioni per il monitoraggio chimicofisico, biologico (I.B.E.) ed idrometeorologico attive	R	Mantenimento ove già esistente dello stato Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99		
	Numero di stazioni chimicofisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive	R	Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale)		

Indicatori ARPAC

Tema ambientale "Suolo e sottosuolo"

Il territorio comunale è contraddistinto da una morfologia articolata e da una fisiografia caratterizzata da una elevata escursione altimetrica e da un'energia del rilievo molto variabile. Inoltre è sede di dissesti idrogeologici, fenomeni franosi e criticità idrauliche e da colata, opportunamente inquadrati e classificati anche sulla base di quanto segnalato dagli Enti Locali relativamente a specifiche situazioni di dissesto localizzato. Gli studi settoriali realizzati hanno consentito di ricostruire un quadro esaustivo delle diverse tipologie dei movimenti franosi avvenuti e dell'insieme dei principali fattori predisponenti che concorrono alla suscettibilità a franare del territorio comunale.

La natura geologica e la topografia dei terreni, le condizioni climatiche e un uso del territorio non rispettoso delle sue caratteristiche naturali comportano un rilevante rischio idrogeologico nell'intera provincia. Si intendono a rischio idrogeologico le aree in cui si possano verificare frane, alluvioni o arretramento dei litorali, causando danni a persone, cose e patrimonio ambientale in base al grado di vulnerabilità del territorio e alla probabilità che tale evento accada.

I fenomeni di natura geologico-idraulica, quali frane e alluvioni, determinano, a causa soprattutto dell'intensità e della durata con cui si verificano, un numero elevato di vittime ed ingenti danni alle attività antropiche. Hanno pertanto grande rilievo nella valutazione della vulnerabilità di un territorio; ed in misura ancora maggiore, nel territorio provinciale di Salerno, considerate le caratteristiche geomorfologiche, l'errata distribuzione di insediamenti in aree in dissesto o di pertinenza fluviale e le catastrofi troppo spesso generate da trasformazioni prodotte dall'uomo.


L'assetto attuale è legato alle azioni delle fasi tettoniche che hanno assunto importanza particolare nel Miocene per aver prodotto la nascita della Ns. Regione.

Il territorio comunale, fa parte della depressione morfologica dell'Irno, che collega la fascia costiera salernitana con la piana di Sarno ed il retroterra dell'Irpinia e risulta attraversata da una lineazione tettonica (faglia trascorrente destra) che separa il blocco dei monti di Salerno ad Ovest dal gruppo dei Picentini ad Est conservando la direzione N-S. Tale valle in passato, è stata sede di una cospicua sedimentazione per l'azione di trasporto-deposito operata dal citato fiume Irno e suoi tributari e quella di deposito vulcanoclastico prodotto dalle fasi esplosive del Somma –Vesuvio

Uso del suolo agricolo

In questa sezione si evidenzia l'estensione di territorio comunale destinato ad attività agricole, anche con riferimento alle aziende che operano nel settore. I dati fanno riferimento agli studi agronomici allegati al Puc, redatti ai sensi della Lr 14/1982.

Il rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Territoriale (ST) risulta essere particolarmente significativo in quanto fornisce l'indicazione della quota di territorio effettivamente destinata ad attività agricole produttive rispetto alla superficie territoriale comunale totale.




Carta dell'uso agricolo del suolo

3.7.2 Consumo di suolo

Il "consumo di suolo" è un concetto multidimensionale, di cui allo stato non esiste una definizione univoca. I suoi elementi più evidenti sono l'espansione delle aree urbane e l'impermeabilizzazione delle superfici naturali (soil sealing), solo in parte associata all'urbanizzazione. Entrambi questi

fenomeni negli ultimi decenni sono aumentati assai più rapidamente della popolazione, in Italia come in altri paesi europei. In generale, altre trasformazioni permanenti o difficilmente reversibili delle caratteristiche dei terreni sono associate all'insieme delle attività antropiche e agli stessi agenti naturali. L'agricoltura, ad esempio, può determinare la perdita di sostanze organiche o la salinizzazione con l'uso intensivo delle falde acquifere sotterranee per l'irrigazione. Inoltre, alcune parti del nostro territorio sono esposte in misura crescente ad erosione e al rischio di desertificazione, in relazione agli effetti del cambiamento climatico. L'insieme di queste forme di consumo del suolo, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo fertile, si riflette in frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche.

anno 2015	Pellezzano	189,18	1207,46	0	13,54537	86,45463
anno 2012	Pellezzano	189,07	1207,57	0	13,53749	86,46251



- Impermeabilizzato Ispra 2015-2012

Geologia

L'assetto attuale è legato alle azioni delle fasi tettoniche che hanno assunto importanza particolare nel Miocene per aver prodotto la nascita della Ns. Regione.


Il territorio comunale, fa parte della depressione morfologica dell'Irno, che collega la fascia costiera salernitana con la piana di Sarno ed il retroterra dell'Irpinia e risulta attraversata da una lineazione tettonica (faglia trascorrente destra) che separa il blocco dei monti di Salerno ad Ovest dal gruppo dei Picentini ad Est conservando la direzione N-S.


Tale valle in passato, è stata sede di una cospicua sedimentazione per l'azione di trasporto-deposito operata dal citato fiume Irno e suoi tributari e quella di deposito vulcanoclastico prodotto dalle fasi esplosive del Somma –Vesuvio Il territorio comunale, pertanto, si sviluppa in parte sui rilievi carbonatici che bordano la valle ed in parte sulle formazioni quaternarie della piana sottostante sopra citata. Tutte le aree dei centri urbanizzati si presentano con medesime situazioni litologiche, morfologiche e idrogeologiche delle fasce pedemontane, su cui essi insistono, caratterizzate da una media acclività e da terrazzi antropici spesso con opere di sostegno.

Si rileva un territorio con versanti dolomitici, a luoghi ammantati da litotipi detriticopiroclastici, che si raccordano con la piana alluvionale della Valle dell'Irno attraverso una zona pedemontana.

Sotto l'aspetto geostratimetrico il territorio in esame presenta un sottosuolo con uno spessore variabile di "Piroclastici limo sabbiose passanti a sabbiose limose" che sovrasta il "substrato dolomitico", da fratturato e cataclasizzato a massivo.

Tale copertura ha uno spessore di circa 35m nella fascia pedemontana, come accertato nel Pozzo Murcolo e prevedibilmente triplo nella fascia compresa tra la linea ferroviaria Sa-Av ed il raccordo autostradale Av-Sa, fascia che, pertanto, risulta di maggiore interesse per le successive fasi di studio.






Classificazione geologica del suolo

Geomorfologia

Da un punto di vista geomorfologico sono state accertate superfici sommitali in forma di dorsale o crinali che nel versante Est raggiungono 425m s.l.m. (top della Selva), mentre nel versante Ovest si attestano intorno a 650m slm (top di Poggio del Cuculo e di M.te Le Creste).

I "versanti litostrutturali" o fluviodenudazionali di bacino imbrifero montano" tramite le fasce pedemontane, a differente ampiezza areale, si raccordano con aree di talus detritico colluviale e/o di conoidi detritico-colluviali nonché con la piana alluvionale del fiume Irno lungo il quale risulta realizzato un Parco fluviale.



Legenda

- CR - Crinale
- VFDM - Versante fluvio-denudazionale di bacino imbrifero montano, a luoghi con vallecola a fondo concavo
- GLCA - Glacis di accumulo
- PAL - Piana alluvionale
- GLP, Guglia/Pinnacolo
- SPE - Scarpata
- LEV - Versante litostretturale, a luoghi con vallecola
- ZOB - Zero Order Basin
- VLV - Vallecola a V, a luoghi termina con Alveo Strada
- VLU, Vallecola a U (con materiale colluviale e/o di frana in alveo)
- AFTI - Valle torrentizia molto incisa
- FS - Fossi e solchi di erosione, Scarpata di terrazzo o di erosione fluviale, Scarpata di fosso in erosione, Tombature e/o attraversamenti reticolari minore
- VFCS, Vallecola a fondo concavo sospesa
- VCL - Vallecola a fondo concavo
- FFL, Versante di erosione fluviale
- FRR - Forra o valle fluviale molto incisa

	CDAQ - Conoide detritico alluvionale quiescente o inattivo
	CA, Conoide alluvionale
	TCL - Talus detritico colluviale, Conoide detritico colluviale
	TF - Terrazzo fluviale
	SEL, Scarpata fluviale soggetta a scalzamento al piede per erosione laterale
	SFSS, Scarpata di fosso in erosione
	VLP - Vallecola a fondo piatto
	VSCE - Versante o scarpata di degradazione soggetti a crolli e/o flussi detrit
	VSEC, Versante o scarpata di degradazione soggetti a erosione calancoide e crolli
	AL - Alveo fluviale o torrentizio
	DLNC - Dolina catturata
	TIG - Terrazzo e ripiano in ignimbriti e/o piroclastiti, Scarpata di terrazzo in ignimbriti e/o piroclastiti
	FCV - Cave, sbancamenti e forme antropiche
	TCAT - Alvei tombati e/o attraversamenti
	VLAT, Tombature e/o attraversamenti reticolare minore
	TCBS, Tratto di corso d'acqua con briglie o soglie di fondo

Carta geomorfologica

Idrogeologia

Sotto l'aspetto idrogeologico nei depositi piroclastici e nelle alluvioni il flusso idrico è regolato dal grado di permeabilità per porosità dei terreni che nel complesso risulta medio-bassa (con maggior deflusso in corrispondenza delle componenti sabbiose e delle alluvioni).

La formazione delle dolomie e dei calcari dolomitici presenta una permeabilità da media a medio-alta per fratturazione e costituiscono gli alimentatori della piana che garantiscono la presenza della falda idrica potabile tra i 40m÷100m di profondità come nel pozzo Murcolo con falda a -40m dal p.c., portata di 14 l/s. e profondità 150m. Fa eccezione il pozzo Crovito in cui il livello idrico si rileva a – 20m dal p.c. e la portata registrata è di 5 l/s.

Ai fini della circolazione idrica superficiale si descrivono i valloni o incisioni torrentizie che caratterizzano idraulicamente i versanti del territorio comunale:

- il vallone Cologna, è l'unico in sinistra dell'Irno e prende origine dai M.ti della Selva.
- il vallone Sgarruposa, nasce dal Poggio S.Antonio e, prima di immettersi nell'Irno, riceve un significativo contributo dal collettore di destra (Acqua del Pioppo) dopo aver attraversato Capriglia trattasi dell'incisione torrentizia, che confina con Pellezzano
- il vallone della Foce, riceve il contributo del Torrente Acquara ed attraversa il settore compreso tra l'abitato di Pellezzano e quello di Coperchia;
- il vallone Toriello: nasce dalle pendici di loc. Torre, attraversa intubato un tratto medio alto del centro abitato a Sud di Coperchia ed a Nord del Colle Pichiocca.
- il vallone Acqua del Corvo: origina dai M.ti Le Creste ed attraversa Capezzano; il vallone Corgiano: si diparte dal Monte Prete Martorano un'unica asta torrentizia, fino all'Irno seguendo un

percorso rettilineo attraversa l'omonimo centro abitato;

- il vallone Il Monaco:nasce dall'omonimo rilievo e dopo un breve percorso s'immette nell'Irno e debitamente canalizzato attraversa la zona industriale di Pellezzano e della contigua Salerno.

VALLONE SGARRUPOSA

DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	650
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	135
Lunghezza dell'asta [km] :	4.43
Pendenza [%] :	2.93
Superficie bacino [km^2] :	3.45

VALLONE ACQUA DEL PIOPO

DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	600
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	180
Lunghezza dell'asta [km] :	1.77
Pendenza [%] :	7.41
Superficie bacino [km^2] :	0.80

VALLONE ACQUARA

DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	650
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	250
Lunghezza dell'asta [km] :	1.95
Pendenza [%] :	14.25
Superficie bacino [km^2] :	1.76

VALLONE DELLA FOCE

DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	550
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	108
Lunghezza dell'asta [km] :	4.00
Pendenza [%] :	3.00
Superficie bacino [km^2] :	3.30

VALLONE TORIELLO

DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	450
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	90
Lunghezza dell'asta [km] :	2.18
Pendenza [%] :	10.27
Superficie bacino [km^2] :	1.00

VALLONE ACQUA DEL CORVO

DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	650
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	80
Lunghezza dell'asta [km] :	2.67
Pendenza [%] :	11.74
Superficie bacino [km^2] :	1.70

VALLONE CORGLIANO


DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	450
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	31
Lunghezza dell'asta [km] :	1.60
Pendenza [%] :	14.60
Superficie bacino [km^2] :	0.70

VALLONE COLOGNA

DATI MORFOMETRICI

Quota massima (Z_{\max} – [m s.l.m.]) :	425
Quota confluenza (Z_{inm} – [m s.l.m.]):	100
Lunghezza dell'asta [km] :	1.63
Pendenza [%] :	14.50
Superficie bacino [km^2] :	0.70



Legenda

Complessi Idrogeologici

- CPM, Complesso a Permeabilità Media per porosità
- CPMB, Complesso a Permeabilità Medio-Bassa per porosità
- CPB, Complesso a Permeabilità Bassa per porosità
- CPMAf, Complesso a Permeabilità Medio-Alta per fratturazione
- CPMf, Complesso a Permeabilità Media per fratturazione


- Sorgenti
- Pozzi
- Fontanini
- Principali direttori di deflusso idrico sotterraneo

- AL - Alveo fluviale o torrentizio, a luoghi tombati e/o con attraversamenti
- FS - Fossi e solchi di erosione, Scarpata di terrazzo o di erosione fluviale, Scarpata di fosso in erosione, Tombature e/o attraversamenti reticolari minore
- TCAT - Alvei tombati e/o attraversamenti
- VLV - Vallecola a V, a luoghi termina con Alveo Strada
- VLU, Vallecola a U (con materiale colluviale e/o di frana in alveo)

Vulnerabilità del territorio ed eventi idrogeologici

Dal punto di vista idraulico, le principali incisioni torrentizie, in uno con i citati bacini minori, contribuiscono al drenaggio dei versanti; esse denotano un regime irregolare con portate di magra pressoché nulle e deflussi di piena piuttosto abbondanti, in diretta ed immediata connessione con l'andamento pluviometrico. Le portate di piena, in ogni caso, risultano quasi sempre sottodimensionate rispetto alla geometria della sagoma valliva, che ne garantisce l'adeguato smaltimento. I ventagli di testata sovente ospitano accumuli detrico-colluviali, i quali sono potenzialmente soggetti a rimobilizzazione, in occasione di eventi meteorici intensi, comportando in tal caso un sensibile, ma estemporaneo, incremento del trasporto solido. I tratti mediani, altresì, mostrano generalmente una tendenza all'erosione degli alvei, con un approfondimento verticale e conseguente azione di scalzamento al piede che, in alcuni casi, inficia la stabilità delle sponde.

In merito alle condizioni geotecniche i citati depositi piroclastici presentano caratteristiche geomeccaniche da scadenti ad discrete nel pacco di circa 10-15m che sovrasta un orizzonte ghiaioso-sabbioso carbonatico oppure quello sabbioso tufaceo, mentre migliorano sensibilmente all'interno di questi ultimi come si evince ad es. nel tufo che affiora, anche allo stato litoide, in località Grotte e nella contigua fraz. Acquamela di Pellezzano. Condizioni di elevata o molto elevata pericolosità da frana (v. P3-P4 del PAI): si rilevano sia lungo i versanti con depositi piroclastici e pendenza del substrato superiore ai 35° sia nelle fasce d'influenza di eventuali movimenti franosi. Infine nelle classi a Pericolosità moderata P1 o Pericolosità media P2 del PA ricadono i crinali, la zona centrale della valle e porzioni della fascia pedemontana.




Legenda

- NP – Ambiti territoriali nei quali sono assenti fattori predisponenti alla genesi ed evoluzione di fenomeni franosi;
- P1 – PERICOLOSITÀ MODERATA - Ambiti territoriali nei quali non si riscontra franosità avvenuta e che localmente possono essere interessati da fenomeni di bassa intensità e magnitudo;
- P2 – PERICOLOSITÀ MEDIA - Ambiti territoriali nei quali la franosità avvenuta o attesa è caratterizzata da intensità media o bassa associate a magnitudo media;
- P3 – PERICOLOSITÀ ELEVATA - Ambiti territoriali nei quali la franosità avvenuta o attesa è caratterizzata da intensità alta o media associate a magnitudo elevata;
- P4 – PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA - Ambiti territoriali nei quali la franosità avvenuta o attesa è caratterizzata da intensità alta associata a magnitudo molto elevata;
- Cava – Aree nelle quali la pericolosità da frana è legata alle attività di scavo in corso o pregresse
- FRANA - cfr. Inventario Frane (elaborato F_INVFRN)

Carta del rischio e della Pericolosità

Quantificazione in ettari della superficie interessata dai differenti livelli di rischio



Legenda

	STAB, Aree Stabili
	MEDSTAB, Aree a Media Stabilità
	POTINST, Aree a Potenziale Instabilità
	INST, Aree Instabili
	FCV, Fronte di cava_sbancamento
	VLV - Vallecola a V, a luoghi termina con Alveo Strada
	FS - Fossi e solchi di erosione, Scarpata di terrazzo o di erosione fluviale, Scarpata di fosso in erosione, Tombature e/o attraversamenti reticolari minore
	AL - Alveo fluviale o torrentizio
	TCAT - Alvei tombati e/o attraversamenti
	VLAT, Tombature e_o attraversamenti reticolari minore
	TCBS, Tratto di corso d'acqua con briglie o soglie di fondo

Carta della stabilità

Vulnerabilità del territorio ed eventi sismici

In merito alla Microzonazione Sismica I dati geologici a Ns. disposizione ci indicano la citata morfologia con substrato carbonatico e materiale di riempimento avente spessore variabile dai 35m nelle aree prossime al pozzo Muscolo ai 100m verso il centro della piana.

In tali condizioni ai fini sismici si riconosce a tali profondità un basamento carbonatico (bedrock rigido), ma non è da escludere a quote intermedie un eventuale bedrock-like costituito da materiali compatti e/o addensati con $V_s = \sim 800$ m/sec.

Correlando le informazioni raccolte è stato possibile redigere un programma d'indagini e perimetrare il territorio in classi di pericolosità sismica PSL:

-Aree a PSL bassa (Z1): in cui sono improbabili fenomeni di amplificazione;

-Aree a PSL media (Z2): con possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici

-Aree a PSL elevata (Z3): zone suscettibili d'instabilità morfologica (v. P.A.I.) e/o geotecnica (sottosuolo con terreni molto compressibili)

Utilizzando la suddivisione in quadranti con la relativa ubicazione indagini, sono state individuate zone omogenee rispetto alle categorie di sottosuolo sismico:

Categoria A (dove la formazione carbonatica risulta prevalentemente affiorante);


Categoria B (dove la formazione carbonatica presenta max 5m di copertura, nelle fasce pedemontane e dove si rinviene una bancata tufacea);

Categoria C (caratterizza il sottosuolo della parte interna della piana).

Questa parte della piana presenta, a luoghi, terreni di fondazione scadenti e/o che possono dar luogo ad amplificazione sismica e possibili cedimenti diffusi o fenomeni di assestamento, pertanto si ritiene necessario effettuare uno "studio di dettaglio" per accertare lo spessore di eventuali strati sabbiosi sotto falda, la granulometria ed il loro stato di addensamento nonché la quota del substrato e quindi l'entità dello spessore della copertura visto che dal loro contatto scaturisce il contrasto d'impedenza. I risultati complessivi delle indagini sismiche passive di tipo Masw e indagini sismiche con misura di Microtremori e prove sismiche in foro di tipo Down-Hole hanno permesso di redigere la modellazione sismica del territorio del Comune.

(Categorie di sottosuolo sismico)

Tabella 3.2.II delle NTC	→ CATEGORIA	Tabella 3.2.III delle NTC	→ CATEGORIA
PAR4METRO V_{s30}		PAR4METRO V_{s30}	→ CATEGORIA
$V_{s30} > 800 \text{ m/s} + (\text{max } 3\text{m coltre})$	→ Cat. A	$V_{s30} < 100 \text{ m/s} + (\text{max } 3\text{m di torba})$	→ Cat. S1
$360 \text{ m/s} < V_{s30} < 800 \text{ m/s}$	→ Cat. B	<i>Terreni suscettibili a liquefazione</i>	→ Cat. S2
$180 \text{ m/s} < V_{s30} < 360 \text{ m/s}$	→ Cat. C		
$V_{s30} < 180 \text{ m/s}$	→ Cat. D		
$V_{s30} > 800 \text{ m/s} + (\text{max } 20\text{m coltre})$	→ Cat. E		



Nuova classificazione sismica della Regione Campania

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione <small>Durao, 17 giugno 1994</small>	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 <small>Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002</small>	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo <small>Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002</small>	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i>	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserite in Tabella D) e il trasferimenti di abitati in nuova sede (inseriti in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari disegni di legge (D.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i>	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	<p>La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico.</p> <p>Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. <p>L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riunificati in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo).</p> <p>La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89.</p>
Legge n. 267 del 3 agosto 1998 <i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i>	La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Norme in materia ambientale

Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi.

Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 <i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e</i>	Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in cano al Ministero.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di</i>	Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e

NORMATIVA NAZIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 <i>Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la</i>	Il decreto rappresenta la principale normativa di riferimento sulla coltivazione delle miniere e fissa le condizioni di autorizzazione per la gestione delle attività estrattive.
Decreto Legislativo n. 213 del 4 agosto 1999	Il decreto aggiorna e coordina il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.
Legge n. 221 del 30 luglio 1990	Il decreto stabilisce nuove norme in attuazione della politica mineraria, diretta a garantire la sostenibilità delle attività estrattive attraverso specifiche norme tecniche.

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i>	<p>Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nord - Occidentale della Campania, che comprende i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d'Ischia e Procida; • Sarno, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina, Capri; • Destra Sele, che comprende i bacini idrografici della Penisola Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele;

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 <i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i>	Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 <i>Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana</i>	La finalità della legge è di evitare, anche mediante l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale nelle zone ad alto rischio vulcanico. Inoltre è prevista la redazione, da parte della Provincia di Napoli, di un piano strategico operativo volto a determinare e definire aree ed insediamenti da sottoporre ad interventi di decompressione della densità insediativa, il miglioramento delle vie di fuga e l'attuazione di interventi compensativi nelle aree interessate da

NORMATIVA REGIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985	La finalità della legge è di regolamentare la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Campania.
Legge Regionale. n. 17 del 16 aprile 1995	La finalità della legge è di regolamentare le attività estrattive nella Regione Campania.
Delibere di Giunta Regionale n.7235 del 27 dicembre 2001, n.3093 del 31 ottobre 2003 e n.1544 del 6 agosto 2004	Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla cartografia del Piano stesso. L'obiettivo del Piano consiste nell'individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Con Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato definitivamente approvato del il PRAE della Regione Campania.

Per la componente "Suolo e sottosuolo" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAN	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche		R 11/20	2005	
	Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti)	S	Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.		R	1994, 1998,	
Co	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.		R	1994, 1998,	

	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di		R	1995-2000	-
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in		R	1995-2000	
Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio comunale		I, R	1985-2005	-

	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre		I, R	1990-2000	
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita		I, R	1990-2000	
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale		I, R	2000	

Indicatori ISPRA

Te ma SIN	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Rischio tettonico	Fagliazione superficiale (Faglie capaci)	S	Individuare le aree a più elevata pericolosità sismica, offrendo pertanto elementi conoscitivi essenziali per la		I	2003-2005	-
	Eventi sismici	S	Definire la sismicità nel territorio italiano in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno, effetti locali, informazioni utili per una		I	2004-2005	-
	Classificazione sismica	R	Fornire un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da differente pericolosità sismica, alle quali corrispondono adeguate norme antisismiche relative alla costruzione		R	2005	
Rischio geologico-idraulico	Eventi alluvionali	I/P	Fornire, nell'ambito dei dissesti idrogeologici a scala nazionale, un archivio aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni		I	1951-2005	-
	Stato di attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	R	Verificare la presenza di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da		I Bacini	Luglio 2006	
	Progetto IFPI: Inventario dei Fenomeni Fransosi d'Italia	S	Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione dei fenomeni fransosi sul territorio	R 19/20 P96/103	2005		-

Indicatori ISPRA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Suolo	Uso del suolo	D	Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due programmi di azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso sostenibile del territorio, la conservazione delle risorse e della biodiversità.		
	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Occorre relazionare ed equilibrare il numero di capi allevati con il territorio disponibile per gli spandimenti.		

Superficie percorsa da incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.		
Numero incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.		

Indicatori Arpac

Rischio sismico	Numero dei principali eventi sismici in Campania	S	Evidenziare la distribuzione epicentrale dei maggiori terremoti che hanno interessato la Regione Campania nell'ultimo secolo		
	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	S	Ridurre il rischio sismico con priorità per gli edifici strategici (ospedali, scuole, caserme e prefetture) attraverso l'adeguamento alle norme antisismiche (D.L. n. 222/05)		
	Azioni di prevenzione per la riduzione del rischio sismico	R	Promuovere efficaci politiche di difesa dal rischio sismico e di protezione civile attraverso specifiche azioni di riduzione del rischio		
Dissesto idrogeologico	Superfici a rischio idrogeologico a scala di bacino idrografico (dato aggregato per Provincia)	S	Adottare i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) ed applicare idonee misure di salvaguardia volte a perseguire azioni di difesa del suolo e di riduzione dell'esposizione al rischio (art. 1 c. 1 D.L. 180/98)		
	Distribuzione areale dei principali fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico sul territorio regionale	S	Individuare le aree che presentino il maggior grado di vulnerabilità e di pericolosità, al fine di evitare un incremento delle situazioni di rischio		
	Numeri di interventi programmati e finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico e stato di avanzamento dei lavori	R	Programmare interventi organici di protezione e riassetto del territorio, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree dove la maggiore vulnerabilità è legata al pericolo per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, c.2 D.L.180/98)		


Indicatori Arpac

All'interno del PUC di Pellezzano si affronta il tema ambientale "Suolo" prevedendo come obiettivi ed azioni specifiche di:

OG 3 - Salvaguardia delle valenze ambientali e del patrimonio storico-artistico e archeologico	OS 3.1 - Salvaguardia di elementi storico-artistici e archeologici
--	--


	<p>OS 4.1 - Salvaguardia di elementi ambientali del territorio aperto</p>
	<p>OS 4.2 - Individuazione di direttive di potenziamento della continuità ecologica e di specifiche azioni e integrazioni con componenti degli altri sistemi</p>
	<p>OS 4.3 - Individuazione di eventuali ulteriori aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico che possono svolgere un significativo ruolo nell'ambito della Rete Ecologica</p>
	<p>OS 4.4 - Definizione di norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali esistenti (boschi, vegetazione riparia, ecc.)</p>
	<p>OS 4.5 - Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio</p>

Tema ambientale "Ecosistemi e paesaggio"



Grado di Naturalità –


Sono infatti presenti superfici soggette a tutela, relative ai torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e relativi ai territori coperti da foreste e da boschi. In particolare, con riferimento alla proposta di rete ecologica provinciale che parte da una ricognizione di tipo fisico del territorio provinciale si identificano elementi di interesse ecologico.



Elementi della rete ecologica –


Le politiche ambientali europee prevedono che la tutela della biodiversità non sia confinata solo all'interno delle aree protette, ma debba essere parte di un sistema integrato di gestione del territorio. L'obiettivo 2 della Strategia dell'Unione Europea sulla Biodiversità fino al 2020 esprime chiaramente questa necessità, indicando di migliorare la connessione degli ecosistemi all'interno delle aree Natura 2000, tra di esse e con il più ampio contesto rurale. Quindi gli obiettivi da perseguire sono, da un lato quello di mantenere e ampliare la validità ecologico-funzionale e politico economica della Rete Natura 2000, dall'altro quello di gestire e tutelare gli ambienti naturali e seminaturali esterni alla Rete.

Il territorio di Pellezzano presenta un grado di frammentazione, infatti rientra all'interno delle aree tuttavia presenta una serie di interferenze.




Elementi di naturalità e livelli di interferenza

Il territorio della Provincia di Salerno conserva, malgrado l'aumento generalizzato delle attività antropiche degli ultimi decenni, un elevato livello di naturalità ed un buon grado di conservazione dell'ambiente, inteso come ecosistema diffuso o come insieme di ecosistemi interconnessi. Tale pregio è dovuto alla presenza di ecosistemi ad elevata biodiversità quali praterie, arbusteti e macchia mediterranea, garighe e, soprattutto, estese superfici boscate di montagna, di pianura e lungo i corsi d'acqua, pari a circa al 33% della superficie del territorio provinciale. Tra le aree protette di maggiore importanza presenti sul territorio provinciale vi è il **Parco Urbano dell'Irno** che ricade in parte all'interno del territorio comunale, e coincide con il **sito SIC ZPS - IT8050056 "Fiume Irno"**, che intressa anche i Comuni di Pellezzano e Salerno. L'area interna al territorio comunale si estende per un totale di 60,63 ha. Si tratta di un fiume a carattere torrentizio, con acque perenni, che presenta alcune espansioni dell'alveo dovute a interventi di difesa idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica e a fini di aumentare la capacità autodepurativa delle acque. Le sponde sono circondate da vegetazione arborea e arbustiva ripariale, mentre intorno sono presenti lembi di castagneto. Nell'area sono compresi piccoli orti agricoli e alcune aree industriali dismesse costituenti opere di archeologia industriale del primo '900. Sono anche presenti alcune pareti di tufo, ricoperte da vegetazione dove sono scavate piccole cavità costituenti antiche cave abbandonate. La zona è minacciata dall'alterazione delle sorgenti e dai reflui scaricati abusivamente. La presenza di un consorzio di gestione rende l'area meno vulnerabile. Un contributo fondamentale al miglioramento ed alla valorizzazione della componente del sistema delle aree naturali protette e del grado di biodiversità è rappresentato dalla formazione della rete ecologica provinciale.



Stralcio della mappa derivante dalla sovrapposizione dello strato informativo della Rete Natura 2000 con la distribuzione su reticolto CE 10x10 km delle specie vegetali di allegato II, distinte in prioritarie (in rosa) e non prioritarie (in giallo)



Stralcio della mappa derivante dalla sovrapposizione dello strato informativo della Rete Natura 2000 con la distribuzione su reticolo CE 10x10 km delle specie vegetali distinte in allegato II (in arancio) e allegato IV e V (in verde)

Tale struttura si articola in elementi areali così come convenzionalmente definiti ed adottati nella Pan-European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan-European Ecological Network. Essi rappresentano sinteticamente:

- *Aree a potenziale ed elevata biodiversità* Core areas e grandi Insulae (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi); aree con livelli di naturalità elevata o molto elevata che rappresentano l'ossatura e la base fondante della rete ecologica provinciale.
- *Zone cuscinetto* - Buffer zones; aree con funzioni di filtro e mitigazione delle influenze antropiche verso le aree ad elevata biodiversità.
- *Aree di potenziale collegamento ecologico*; frammenti ambientali di piccole dimensioni (meno di 50 ha di estensione), dotati di buon livello di naturalità, immersi o limitrofi ad una matrice paesaggistica più o meno antropizzata, utili al mantenimento della connettività degli habitat.
- *Wildlife (ecological) corridors* (Corridoi ecologici); rappresentano aree e collegamenti lineari e diffusi fra aree a potenziale ed elevata biodiversità ed aree di potenziale collegamento ecologico e fra esse e gli altri componenti della rete. Hanno lo scopo di mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento ecologico.
- *Aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione* - (Aree di restauro ambientale); ambienti naturali di ridotte dimensioni e dispersi con elevata influenza antropica di contesto.

Nello specifico, sono state individuate in piano aree o nodi strategici ad elevata naturalità che, per la loro collocazione geografica e la particolare morfologia, rappresentano dei veri e propri gangli vitali, di

fondamentale importanza per la continuità strutturale e funzionale della rete ecologica e quindi per salvaguardia della biodiversità delle aree naturali contigue.

Un ruolo di fondamentale importanza per la costituzione della struttura di una rete ecologica provinciale efficiente che risulti in seguito anche la base per una fase funzionale della stessa è rappresentata dalla individuazione/creazione di una serie di corridoi ecologici distinti in base al loro stato di conservazione e quindi sulla necessità o meno di potenziamento/ricostituzione o di semplice tutela, nonché in funzione della loro importanza nell'ambito della creazione e del collegamento ad una rete ecologica nazionale ed europea secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Come si evince dalla tabella seguente le quantità degli elementi della rete sono

Biodivers2	Count Biodivers2	Sum Shape area
Aree a potenziale ed elevata biodiversità	6	9356949,25727
Aree di potenziale collegamento ecologico	8	32360,796366
Aree_agricole_a_minore_biodiversità	1	42,920283
Aree_permeabili_periurbane_ad_elevata_frammentaz*	51	240484,846547
Aree_urbanizzate	26	1943316,43168
Zone_cuscinetto	40	2194950,03636

La rilevante estensione del territorio della provinciale e l'articolata varietà dei suoi contesti danno luogo a molteplici e differenti quadri paesaggistici la cui identità deriva non solo dai grandi segni della struttura fisica e dalla qualità degli ecosistemi naturali, dai caratteri che questi assumono localmente differenziando un'unità dall'altra, ma anche dai processi che hanno connotato la storia delle comunità, dalle forme con cui nel tempo si è costruito e modificato il rapporto tra uomo e natura.

Nella molteplicità dei contesti territoriali della provincia, i paesaggi caratterizzati dalla prevalenza della componente naturale sono quelli dotati di maggiore qualità e valore non solo per la sostanziale permanenza dell'integrità della struttura fisico-naturalistica del territorio, ma anche perché gli esiti dei processi che hanno storicamente caratterizzato in questi contesti il rapporto tra uomo e natura non hanno incrinato la leggibilità dei quadri paesaggistici ma anzi, spesso, l'hanno arricchita di nuove valenze identitarie connesse a coerenti forme di antropizzazione.

Per quanto riguarda il territorio di Pellezzano le Linee Guida per il Paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) individuano:

- a) l'appartenenza del territorio comunale all'ambito di paesaggio "27) Valle dell'Irno":
- b) l'inclusione nel grande sistema delle "aree di pianura" nel sistema delle "Pianure pedemontane e terrazzate" denominato "39)Valle del Solofrana e dell'Irno".

Il PTR segnala che i sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo "aree di pianura" costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale sulla base di una serie di considerazioni, tra cui in particolare si evidenziano, in quanto ritenute maggiormente attinenti alle caratteristiche del nostro territorio:

- l’evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzata dallo sviluppo insediativo e infrastrutturale: le aree di pianura rappresentano il 25% del territorio regionale, ma contengono il 64% delle aree urbane regionali;
- nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell’ambito della rete ecologica regionale, di corridoi ecologici associati ai corsi d’acqua e di zone cuscinetto a tutela della qualità delle acque superficiali;

concludendo che le aree di pianura costituiscono nel loro complesso una risorsa strategica per gli assetti ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-economici della regione.

Gli ambiti identitari intercettano partizioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio, contesti di riferimento per la definizione ed attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP.

Il Piano provinciale definisce per le unità di paesaggio indirizzi generali differenziandoli in otto tipologie generali esso individua 43 unità di paesaggio.

Il territorio di Pellezzano è ricompreso nell’Unità di Paesaggio n. 7 denominata “Valle dell’Irno” (cfr. Allegato 04 “Sistema Territoriale di Sviluppo dal PTR e Ambiti di Paesaggio”).

La tipologia dell’unità di paesaggio individuata dal Piano per la “Valle dell’Irno” è così descritta:

“Unità connotate localmente da valori paesaggistici con caratterizzazione prevalentemente agricola in cui la componente insediativa diffusamente presente ha introdotto significative ed estese modificazioni”, gli indirizzi generali relativi sono così espressi:

- azioni di ripristino o realizzazione di nuovi valori paesaggistici orientate alla realizzazione di coerenti relazioni tra la componente agricola e quella insediativa;
- azioni di valorizzazione e riqualificazione dei poli produttivi industriali e artigianali, orientate allo sviluppo di filiere ed alla ricomposizione paesaggistico-ambientale degli insediamenti.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione sulla diversità biologica <i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992</i>	La convenzione si pone l’obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all’accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguiti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all’importanza della preservazione della biodiversità; all’istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all’individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell’utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità.
Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources <i>FAO, inizio anni '90</i>	La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L’obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il “Domestic Animal Diversity Information System” (DAD-IS) che fornisce

Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture Leipzig, Germania 1996	La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo
International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture Risoluzione FAO n. 3/2001	Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979	La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Bruxelles, 21 maggio 1992	La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e floro-faunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'articolo 11 della Direttiva Habitat richiede la necessità di conservare adeguata attività

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 Legge Quadro sulle aree protette	La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le

Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 Norme per la protezione della fauna selvatica e dei termiti e per il prelievo venatorio	La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del Consiglio).
Legge n.124 del 14 febbraio 1994 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annexi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992	La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlate ad attività antropiche.
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione, trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.
Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000	Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Natura 2000.
Legge 6 aprile 2004, n. 101 "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della	Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 <i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i>	La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 <i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i>	La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riammagliamento di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico <i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i>	La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.
Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) <i>Parigi, 16 novembre 1972</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa <i>St. Malo, ottobre 1993</i>	La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La
Carta del paesaggio Mediterraneo <i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i>	La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica	La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) <i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i>	Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica. Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) <i>Firenze, 20 ottobre 2000</i>	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939	La legge individua alcune categorie di cose d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico,

Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 <i>Protezione delle bellezze naturali</i>	archeologico o etnografico. La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Costituzione della Repubblica Italiana <i>Roma, 27 dicembre 1947</i>	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.

Legge n. 184 del 6 aprile 1977 <i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del</i>	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.
Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori
Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 <i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i>	La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della</i>	Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'</i>	La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.
Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22</i>	Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul</i>	La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella</i>	La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.
Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino -</i>	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431
Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni</i>	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'ampliamento del Piano Urbanistico Territoriale
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di</i>	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.

<i>febbraio 1996, n.3</i>	
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	<p>La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; - la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005 <i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-</i>	Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casavelino nella provincia di Salerno.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	<p>Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.</p> <p>Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.</p> <p>A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è
Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006 <i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione</i>	La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.

Per la componente "Ecosistemi e paesaggi" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzato da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della		I	2003	-
	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle Zone di Protezione Speciale	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie comunale delle ZPS per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.		I, R	2006	
	Stato di conservazione della ZPS presente	S	Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Birds</i> esistenti all'interno del comune		I, R	2006	

Zone Protette	e						
---------------	---	--	--	--	--	--	--

Foreste	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione		I, R	2005	-
	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo		I, R	1948-2004	
	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo		I, R	1970-2005	
Paesaggio	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali		I, R, P	2005	

Indicatori ISPRA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Natura e biodiversità	Nº aree protette per tipologia (parchi, riserve, oasi, ecc)	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette		
	Superficie aree protette/superficie comunale	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette		
	Nº habitat individuati in attuazione della direttiva Habitat ed Uccelli (SIC 7PS)	R	Assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.		

Indicatori ARPAC

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Paesaggio	Superficie vincolata ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 490 del 1999 / superficie totale nazionale	R	Tutelare le aree che hanno conspicui caratteri di bellezza naturale		
	Superficie vincolata ai sensi dell'146 del D. Lgs 490 del 1999	R	Tutelare aree che hanno conspicui caratteri di bellezza naturale in ragione del loro interesse paesaggistico		

Indicatori ARPAC

La Valutazione di incidenza tratta nello specifico gli ecosistemi presenti nella SICp/ZPS.

OG 4 - Rafforzamento della Rete ecologica e tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti	OS 4.1 - Salvaguardia di elementi ambientali del territorio aperto
	OS 4.2 - Individuazione di direttive di potenziamento della continuità ecologica e di specifiche azioni e integrazioni con componenti degli altri sistemi
	OS 4.3 - Individuazione di eventuali ulteriori aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico che possono svolgere un significativo ruolo nell'ambito della Rete Ecologica
	OS 4.4 - Definizione di norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali esistenti (boschi, vegetazione riparia, ecc.)
	OS 4.5 - Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio

4.1.3 Descrizione del la componente antropica

Le aree urbane svolgono un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile. Infatti, è nelle aree urbane che gli aspetti ambientali, economici e sociali sono maggiormente interconnessi.

I problemi ambientali riscontrati nelle città hanno notevoli conseguenze sulla salute umana, sulla qualità di vita dei cittadini e sull'attrattività, anche sotto il profilo socio-economico, delle città stesse.

La maggior parte delle città si trova ad affrontare gli stessi problemi ambientali, quali inquinamento dell'aria, traffico e congestione intensi, livelli elevati di rumore ambiente, cattiva qualità dello spazio edificato, presenza di immobili dismessi, emissioni di gas serra, produzione di rifiuti e di acque reflue.

Tra le cause di tali problemi si annoverano i cambiamenti dello stile di vita (crescente dipendenza dai veicoli privati, aumento dei nuclei familiari composti da una sola persona, aumento del tasso di utilizzo pro capite delle risorse) e quelli demografici, dei quali è necessario tenere conto nell'elaborazione di eventuali soluzioni.

I problemi ambientali urbani sono particolarmente complessi in quanto le loro cause sono interconnesse. Le aree urbane rappresentano quelle porzioni di territorio dove le dinamiche demografiche e di aggregazione sociale sono particolarmente intense e dove la qualità della vita delle persone può risentire di squilibri e criticità ambientali. Sotto il profilo strettamente ambientale, il sistema urbano mostra fragilità intimamente connesse alla concentrazione di numerose attività (e ai suoi effetti) in ambiti territoriali spesso al limite della loro capacità di carico.

La sostenibilità ambientale delle aree urbane comporta politiche complesse, in quanto occorre tener presente le esigenze degli abitanti connesse alla possibilità di fruire di servizi e risorse. Lo stato dell'ambiente della città va valutato quindi anche considerando la qualità abitativa, la disponibilità dei servizi e la relativa accessibilità.

Il comune di Pellezzano,

Modelli insediativi

Lo squilibrio che si osserva nella distribuzione di popolazione sul territorio provinciale è anche esito dei flussi migratori che hanno interessato la provincia nel corso del XX secolo, diretti sia verso altri comuni della provincia, sia verso altre regioni o all'estero. Nel territorio della provincia di Salerno a più riprese, nel corso dei decenni si è registrata non solo una forte emigrazione all'estero e verso le regioni del Nord, ma anche un marcato movimento della popolazione dai comuni dell'interno, essenzialmente rurali, ai comuni

dell'area del capoluogo, o a quelli costieri o verso comuni che rappresentano "centri urbani di gravitazione locale", localizzati nell'area centro-meridionale della provincia.

A crescere in modo significativo nell'ultimo ventennio del secolo scorso sono stati soprattutto i centri della prima corona intorno a Salerno, soprattutto per gli effetti combinati dei movimenti migratori interni alla provincia e della ridotta offerta abitativa del capoluogo. In particolare, sono cresciuti i comuni della Valle dell'Irno, tra cui Pellezzano che ha avuto un incremento di popolazione pari al 10,3% nel decennio 2001-2010, rispetto all'incremento provinciale dell'1,8%.

I processi di distribuzione e ridistribuzione territoriale della popolazione appena richiamati hanno prodotto importanti effetti di carattere demografico, inerenti alla struttura della popolazione per classi di età, alla dimensione dei comuni, al patrimonio abitativo e alla struttura produttiva.

Gli "Ambienti Insediativi" del PTR costituiscono gli ambiti delle scelte strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle componenti ambientali e delle trame insediative (cfr. Allegato 04 "Sistema Territoriale di Sviluppo dal PTR e Ambiti di Paesaggio").

Tali Ambienti Insediativi fanno riferimento a "microregioni" in trasformazione individuate con lo scopo di mettere in evidenza l'emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità.

Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico-sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico.

In particolare, per l'Ambiente Insediativo n.4 – Salernitano – Piana del Sele il PTR rileva che il territorio, ed in particolare la parte settentrionale, coincidente con l'area urbana di Salerno, ivi compresi i comuni di Pontecagnano-Faiano e Bellizzi e quelli della Valle dell'Irno, la fascia pedemontana dei Monti Picentini e il sistema Battipaglia-Eboli-Campagna sono interessati principalmente da problemi di natura insediativa e infrastrutturale, che possono così sinteticamente riassumersi:

- disordinata crescita edilizia e demografica;
- accentuati fenomeni di polarizzazione interessanti il capoluogo provinciale a causa dell'accentramento nel medesimo di quasi tutte le funzioni specialistiche e di rango superiore;
- presenza di punti critici causati dai nodi autostradali, in particolare dal raccordo autostradale della Valle dell'Irno che, con il nodo di Salerno-Fratte in cui convergono le tratte autostradali provenienti da Napoli (A3) e da Caserta (A30), costituisce uno dei punti di maggiore criticità dal punto di vista della mobilità automobilistica;
- inadeguato sistema di mobilità interna tra Salerno (uscita tangenziale) e Battipaglia;
- rischi di inquinamento per la presenza di un'importante area industriale;
- difficoltà di decollo delle aree industriali del "cratere".

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema ambito urbano:

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di</i> <i>Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89</i>	Le direttive persegono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere della persona che l'ambiente. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 <i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzarsi sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e
Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti</i>	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i>	La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie
DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle
DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150) <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	La normativa entrata in vigore il 15/09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'utilizzo di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:

	<p>c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici.</p> <p>Rimango escluse dal Codice le disposizioni in materia di:</p> <p>a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</p> <p>Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.</p> <p>Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.</p>
Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003) <i>Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"</i>	
Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03 <i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in particolare per gli impianti paricoli e per le aree montane</i>	Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili in particolare per gli impianti paricoli e per le aree montane

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 13 del 24/11/01 <i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodomestici</i>	La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale
Legge Regionale n. 14 del 24/11/01 <i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele-radiocomunicazioni.</i>	La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti
Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202:	

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.)</i>	
---	--

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)	La legge ha come finalità: a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; b. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; c. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza d. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; e. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; f. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la
---	--

NORMATIVA EUROPEA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 <i>Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"</i>	Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico, ambiente marino, uso sostenibile delle risorse, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo e ambiente urbano.

<i>che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente</i> Comunicazione della Commissione COM(2004)60 dell'11/02/04 <i>Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano</i> Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006	<p>La strategia persegue l'obiettivo di definire soluzioni comuni per le città europee alle problematiche in materia di ambiente. In particolare definisce quattro priorità strategiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione urbana sostenibile • trasporti urbani sostenibili • edilizia sostenibile • progettazione urbana sostenibile
---	--

NORMATIVA NAZIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.1150 del 17 agosto 1942 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265</i>	L'art.5 della Legge introduce il piano territoriale di coordinamento allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale. L'art.20 della norma stabilisce che la Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predisponde ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle

NORMATIVA REGIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 16 del 13 agosto 1998	La legge disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Gli obiettivi specifici che rivestono particolare rilevanza in relazione all'ambiente urbano sono la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo e la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Delibera di G.R. n.834 dell'11 maggio 2007	
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero

NORMATIVA NAZIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/68 <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai</i>	La legge stabilisce la dotazioni degli standard urbanistici di verde pubblico, per il gioco e lo sport il con un valore minimo di 9 m ² /abitante.

NORMATIVA REGIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
-----------------------	------------------

Legge Regionale n. 14 del 20/03/82	La Legge Regionale stabilisce diversi valori minimi di verde pubblico pro capite che a seconda della localizzazione e dell'uso va dai 10 m ² /ab. ai 18 m ² /ab.
<i>Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'</i>	

NORMATIVA EUROPEA: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 <i>concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento</i>	La direttiva mira a stabilire misure e disposizioni al fine di ridurre e prevenire l'inquinamento causato dall'amiante nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente
Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 <i>sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con</i>	La direttiva ha l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amiante durante il lavoro.

NORMATIVA NAZIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi

Legge n. 257 del 27/03/92 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</i>	Questa è legge fondamentale relativa alla cessazione dell'uso dell'amianto. Essa detta norme su: il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Inoltre detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da
Decreto Legislativo n. 114 del 17/03/95 <i>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente</i>	Il decreto dà attuazione direttiva 87/217/CEE con le finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto Legislativo n. 257 del 25/07/06 <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione</i>	Il decreto da attuazione alla direttiva 2003/18/CE con l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA REGIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera Giunta Regionale n.1078 del 14/03/97 <i>Linee guida per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto</i>	La delibera si pone l'obiettivo di definire linee guida per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Delibera Giunta Regionale n.7875 del 29/10/98 <i>Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).</i>	La delibera ha costituito l' Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) con l'obiettivo di redigere il Piano Regionale Amianto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257 del 27/03/92
Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 <i>Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti</i>	Il Piano ha l'obiettivo di definire le modalità per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto

Per la componente	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Radiazioni non ionizzanti Campi elettromagnetici	Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva sul territorio comunale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF.		R 11/20, R	2003	-
	Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di trasformazione e cabine primarie in rapporto	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF.		I, R	1991- 2003	
	Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti per radio-telecomunicazione, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti.		R 13/20 R 12/20	1998- 2003	-
	Superamenti dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento		R	1996- 2002	
	Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio)		R 14/20	2004	-

		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche,		R 13/20	2004	-
Rumore	Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico		I, R	1990-2004		
	Popolazione esposta al rumore	S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a quelli prefissati		C 48/8101	1996-2006		
	Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti	S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.		R 19/20	2000-2003		
	Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal		R19/20 C 7692/8101	2003		
	Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato		R 19/20	2003		
	Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di		R19/20 C 7628/8101	2003		

Indicatori ISPRa

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Inquinamento acustico	Numero di richieste di intervento per inquinamento acustico	P	Valutazione delle zone più disturbate		
	Numero interventi di controllo	S, R	Valutazione delle sorgenti più disturbanti		
	Percentuale di superamenti dei limiti normativi	S	Valutazione della popolazione esposta a limiti oltre la norma		
Inquinamento elettromagnetico	Aree critiche per l'inquinamento elettromagnetico su Pellezzano	S	Completare il censimento degli impianti esistenti e la definizione delle aree a rischio		
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi RF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili		
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi ELF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili		

Indicatori Arpac

Mobilità

Il territorio comunale è attraversato dal Raccordo autostradale Salerno-Avellino

La viabilità secondaria è caratterizzata, ad esclusione dei rami di nuova realizzazione, da flusso instabile, basso comfort di marcia e livelli di sicurezza degradati. La rete stradale locale è costituita da strade locali extraurbane e urbane, di accesso e di uscita in senso inverso, con funzione territoriale interlocale e comunale. Per esse si hanno entità degli spostamenti e velocità ridotte rispetto alla rete secondaria, senza alcuna limitazione delle componenti di traffico.

La rete ferroviaria che interessa il territorio del Comune di Pellezzano è composta dal tratto di linea Salerno- Mercato San Severino, sul territorio comunale sono presenti due stazioni ferroviarie: Pellezzano e Acquamelia.

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema mobilità:

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITÀ'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.
Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i>	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i>	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITÀ'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità</i>	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su norma si mantiene attraverso

	due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie.
Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i>	La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai

Per quanto riguarda la mobilità, il PUC prevede all'interno degli obiettivi:

OG 5 - Razionalizzazione del sistema della mobilità	OS 5.1 - Miglioramento della accessibilità
	OS 5.2 - Miglioramento della mobilità interna

Descrizione del settore “Attività antropiche”

Agricoltura

Il settore agricolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Salerno sia in termini di addetti, incluso l'indotto agroalimentare, sia in termini di fatturato. Il settore primario provinciale presenta un carattere bifronte con accentuate differenze strutturali e performanti tra due distinte caratteristiche strutturali ed economiche. Nell'ottica di integrazione di filiera agroalimentare si è infatti da una parte palesato, nell'ultimo decennio, un legame sempre più intenso tra la produzione agrozootecnica ed industria agroalimentare. Dall'esame dei dati statistici ufficiali (ISTAT, Istituti di ricerca e Camere di Commercio) che riportano alcuni dei parametri necessari per caratterizzare il comune dal punto di vista agricolo, emergono alcune caratteristiche e tipologie produttive utili ad individuare, a grandi linee l'andamento del settore e la sua caratterizzazione. Secondo i dati ISTAT nel 2001 (ultimo Censimento dell'Agricoltura a disposizione) le aziende agricole baronissiane erano poco più di 200 (rispetto ad un totale provinciale di oltre 83.000 aziende) L'estensione della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) in Comune di Baronissi è pari quasi a 160 ettari, mentre la S.A.U. della Provincia di riferimento è pari a 193 mila ettari (ISTAT 2000).

Popolazione, Industria e commercio

Sotto il profilo demografico è utile inquadrare preliminarmente la città di Baronissi nell'ambito territoriale individuato dal P.T.C.P. "Area metropolitana di Salerno, Valle dell'Irno e Picentini", costituita da 20 comuni.

La popolazione residente in quest'area ammonta a 307.640 unità e presenta una densità abitativa inferiore ai mille abitanti a km² in tutti i Comuni dell'ambito a meno della città capoluogo e del Comune di Bellizzi che presentano densità rispettivamente di 2.218 ab/km² e di 1.618 ab/km². Baronissi presenta la densità più alta dopo i due Comuni di cui innanzi attestandosi ad una densità di 939 ab/km².

I dati relativi alle attività antropiche sono descritti nella relazione di PUC.

Descrizione del settore "Fattori di interferenza"

Rumore

L'inquinamento acustico provocato dalle attività umane (traffico, industrie, attività ricreative) costituisce uno dei principali problemi ambientali sul territorio regionale. In Regione Campania l'inquinamento acustico è materia di competenza dell'Assessorato all'Ambiente. Con Deliberazione n. 1537 del 24 aprile 2003 dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, sono state avviate le procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo quanto richiesto dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98 Successivamente, nel settembre 2003, sono state pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica (D.G.R. n. 2436 del 01.08.2003 pubblicato sul BURC n. 41 del 15.09.2003) che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali. In esse è specificato che lo scopo della zonizzazione acustica, come strumento di governo del territorio, è quello di disciplinare e regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, rispettando la legislazione vigente in materia di gestione del rumore ambientale. Ai comuni viene affidato la competenza di classificare obbligatoriamente i propri territori in classi di destinazione d'uso. Allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione. Per il fattore di interferenza "Rumore" si riporta la normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di</i>	Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89	L'obiettivo della direttiva è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto al fine di tutelare sia la salute ad il benessere della persona che l'ambiente.
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 <i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzarsi sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e
Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la

<i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i>	loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.
--	--

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.C.M. del 01/03/91	Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.
<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti</i> Legge n. 447 del 26/10/95	Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.
<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i> D.P.R. n. 496 del 11/12/97	Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
<i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili</i> D.P.R. n. 459 del 18/11/98	Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
<i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di</i> D.M. del 03/12/99	Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.
D.P.R. n. 476 del 09/11/99	Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico
<i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496,</i> D.M. del 13/04/00	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/Ce al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che
<i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i> DPR n. 142 del 30/03/04	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
<i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a</i> Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
<i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del</i> Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.
<i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i>	

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
<i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del</i> Deliberazione n. 1537 del 24/04/03	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
<i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i> DECRETO 13/02/06	A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione
<i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

Gli indicatori ambientali proposti da Arpac e ISPRA sono stati riportati nell'analisi del tema "modelli insediativi".

Si rimanda al piano di zonizzazione acustica per la verifica delle compatibilità con le scelte di piano.

Energia

I processi energetici rappresentano attività a forte impatto ambientale contribuendo in modo significativo all'inquinamento nei vari compatti quali acqua, aria e suolo. Dal momento che l'energia si può considerare come una tematica trasversale rispetto a tutte le problematiche ambientali, gli interventi operati nel settore energetico possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia a livello locale che globale. In particolare, la produzione ed il consumo di energia comportano problemi ambientali complessi legati all'uso del suolo per l'installazione delle centrali termoelettriche, alle reti di trasporto di combustibili e di distribuzione dell'energia prodotta, al consumo di risorse naturali fossili ed alle emissioni in atmosfera durante la trasformazione dell' energia primaria in energia utilizzabile. Generalmente l'attenzione viene focalizzata soprattutto sulle problematiche energetiche connesse alle emissioni in atmosfera dei cosiddetti "gas serra", responsabili delle alterazioni climatiche sulla terra, oltre che di altre sostanze considerate inquinanti per l'ambiente e nocive per l'essere umano.

Dalla lettura dell'ultimo rapporto "Climate Change 2007" dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), si rileva l'incremento sia del livello di anidride carbonica atmosferica, passato negli ultimi 200 anni circa da 280 a 380 ppm - con un incremento di oltre 35% -, sia dell'incidenza del fattore antropico sull'innalzamento della concentrazione di gas serra in atmosfera, stimata al 90%. Tutto ciò viene amplificato dalla crescita della popolazione del nostro pianeta e dal bisogno di migliorare gli standard di vita della popolazione nei Paesi emergenti, che determinano un forte incremento della domanda di energia.

Per quel che riguarda il trend negli anni della produzione di energia elettrica si può ipotizzare che il trend comunale sia paragonabile allo lo stesso andamento qualitativo della provincia di Salerno, che consiste nella sostanziale costanza della potenza installata idroelettrica e termoelettrica ed un aumento della potenza installata eolica e fotovoltaica. A livello quantitativo si ha che per quel che riguarda gli impianti eolici si è avuta un incremento a livello regionale della potenza installata dal 1997 al 2007 del 2953% (si è passati da 17 MW del 1997 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 50,2 MW/anno, mentre dal 2000 al 2007 del 154% (si è passati da 204 MW del 2000 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 45 MW/anno. A livello provinciale si è avuta, invece, un incremento della potenza installata dal 1997 al 2007 del 1940% (si è passati da 1 MW del 1997 a 20,4 MW), pari ad un incremento di 1,94 MW/anno.

In sintesi, l'energia annua generata sul territorio provinciale nell'ultimo periodo, ammonta a 279,7 Gwh, suddivisa in:

- produzione idroelettrica, pari a 205,9 GWh;
- produzione termoelettrica, pari a 40,4 GWh;
- produzione eolica, pari a 32,9 GWh;
- produzione fotovoltaica, pari a 5,7 GWh.

I consumi di energia elettrica in provincia di Salerno hanno registrato un costante aumento negli ultimi anni. In particolare gli incrementi più significativi negli anni si registrano nel settore terziario, in agricoltura e nel settore industriale, mentre restano abbastanza costanti i consumi elettrici domestici. L'industria costituisce comunque di fatto il principale consumatore di energia elettrica.

Analizzando i dati relativi alla produzione e ai consumi finali, emerge il seguente bilancio dell'energia elettrica per la Provincia di Salerno:

Il bilancio dell'energia elettrica rivela la dipendenza per il 92,3% del territorio provinciale dalle rimanenti province campane o regioni confinati.

Dall'analisi dei consumi globali provinciali di energia elettrica si evince quanto segue:

- i consumi complessivi di energia elettrica nella provincia sono stati negli anni 2005 e 2006 rispettivamente pari a 3.410 e 3.547 GWh;
- i consumi di energia elettrica nella provincia, prendendo come base di riferimento l'anno 1980 (1.322,50 GWh), hanno subito un incremento del 115% nel 2000 (2.837,40 GWh) e del 168% nel 2006 (3.547,30 GWh);
- il settore più energivoro è l'industria con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 di 1.382 GWh, seguito dal residenziale con un consumo di 1.047,6 GWh e, infine, terziario con un consumo nell'anno 2006 di 1.028,8 GWh;
- il settore meno energivoro è l'agricoltura con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 pari a 88,9 GWh seguito dall'illuminazione pubblica con un consumo nell'anno 2006 di 127,9 GWh;
- il consumo medio procapite (kWh/anno*persona) per usi domestici, prendendo come base di riferimento l'anno 1981 (550 kWh/anno procapite), ha subito un incremento del 55% nel 1991 (855 kWh/anno procapite), un incremento del 58% nel 2001 (870 kWh/anno procapite), per giungere a 961 kWh/anno procapite nel 2006, facendo registrare il 75% di incremento rispetto al 1981.

Analizzando poi il bilancio energetico complessivo in TEP, si osserva che i consumi complessivi provinciali nel 2004, 2005 e 2006 sono stati rispettivamente pari a 1366,6 kTep, 1374,0 kTep e 1351,6 kTep. Nell'anno 2006 a fronte di detti consumi, si è registrata una produzione su territorio provinciale da fonte rinnovabile pari a circa 20,5 kTep. La Provincia di Salerno incide, pertanto, sul deficit regionale per 1331,1 kT.

Per il fattore di interferenza "Rumore" si riporta la normativa di riferimento:

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili	<p>La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto.</p> <p>Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguitando gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno</p>
--	---

	<p>rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri.</p>
Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici	<p>L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.</p> <p>Le disposizioni in essa contenute riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; d. la certificazione energetica degli edifici; e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di
Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti	<p>La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.</p> <p>La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004.</p> <p>Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.</p> <p>Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio</p>

Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading	<p>La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissione vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun
---	--

	<p>5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati.</p> <p>6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale.</p> <p>7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi.</p> <p>8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti.</p> <p>9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecunaria di 40 euro nel periodo 2005 2007 e di 100 euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.</p>
Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione	<p>La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.</p> <p>Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.</p> <p>Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO2.</p>
Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia	<p>La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.</p> <p>Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie.</p> <p>I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo</p>

<p>Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici</p>	<p>Obiettivi generali</p> <p>1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva 2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare 3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi 4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo. 5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.</p> <p>Obiettivi specifici per il settore pubblico</p> <p>1 Gli Stati membri assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva
---	---

	<p>2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.</p> <p>Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio; b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione; c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento;
--	---

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Delbera CIPE del 19/11/98 n.137 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"	L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008/2012, e gli obiettivi intermediali previsti per il 2003 e il 2006.		
	Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai meccanismi del protocollo	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO2)
	2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21
	3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'elio, le biomasse e il solare termico.	-18/20
	4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	-24/29
	5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19
	6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7
		TOTALE	-95/112
Delbera CIPE del 19/12/02, n.123 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"	Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008/2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti		

<p>Legge 10/91</p> <p><i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i></p>	<p>La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.</p> <p>L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.</p> <p>In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione.</p> <p>L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cincquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.</p> <p>L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).</p> <p>Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.</p> <p>Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate salvo imponenti di natura tecnica e economica.</p>
<p>D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93</p> <p><i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i></p>	<p>Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.</p> <p>In particolare il suddetto decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni
<p>D.P.R. 15 novembre 1996, n.660</p> <p><i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i></p>	<p>Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati</p>

	<p>espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30%</p>
D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 <i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i>	<p>Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatrici e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldaacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. <p>Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.</p> <p>Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; <p>Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.</p>
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i>	<p>Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività.</p> <p>Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. <p>Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 20) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al controllo dei</p>

<p>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79</p> <p>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica.</p> <p>L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p>L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia.</p> <p>Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori sputando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati.</p> <p>Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli</p>
<p>Decreto Ministeriale 11 novembre 1999</p> <p>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11</p>	<p>All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti "certificati verdi".</p>

<p>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164</p> <p>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.</p> <p>Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno; • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. <p>Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei.</p> <p>Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale <u>senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema</u>.</p>
<p>Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20kW</p>	<p>La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.</p> <p>Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica <u>prelevata nel punto di connessione</u>.</p>

<p>Decreto Ministeriale 18 marzo 2002</p> <p>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999"</p>	<p>In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.</p>
<p>Legge 120/2002</p> <p>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</p>	<p>Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE.</p> <p>La legge stanzia un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra.</p>

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti:

1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004.
2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico.
3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale.
4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico.
5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti.
6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili.

Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti)

<p>Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."</p>	<p>Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001.</p> <p>Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).</p> <p>Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire direttamente o tramite società controllate, acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service COmpanies) che abbiano effettuato gli interventi. <p>Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo. Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.</p> <p>I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.</p> <p>L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.</p> <p>I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.</p> <p>I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.</p> <p>I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.</p> <p>I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.</p> <p>Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.</p>
	[Mtep]
Anno	Obiettivi nazionali
Distribuzione di energia elettrica	2005 0,10
	2006 0,20
	2007 0,40

La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:	

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente,

- la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001);
- il completamento della liberalizzazione dei mercati;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno;
- una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, il Ente Nazionale per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, aderenza e leale collaborazione. I tali principi vanno anno 2005 la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificazione delle fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.

Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
 - l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
 - l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa; in base alla essenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti;
 - l'accordo ai fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;
 - l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e fornitura per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
 - l'unificazione della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
 - applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione;
 - l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;
 - interventi sulla proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico;
 - interventi sulla riduzione dell'indotto edotto degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici in riscaldamento che in raffrescamento e di architettura progettata in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
 - la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio.
- In sintesi i punti chiave della legge sono i seguenti:
- le generazioni elettriche a biomassa nel campo dell'efficienza energetica;
 - l'impiego di veicoli elettrici ed a gas;
 - sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in libera concorrenza, come l'informazione, gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche;

I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento e cliente idoneo ogni cliente finale, il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,05 GWh. In corrispondenza della legge 12 novembre 2004, il cliente idoneo è quello che ha un consumo annuale superiore a 0,05 GWh.

La legge stabilisce che ogni cliente idoneo, a partire dal 1° gennaio 2007 e sempre dopo applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo, si troverà automaticamente inserito nel circuito la

comune di concorrenza, il quale comprende tutti gli operatori di servizi di distribuzione di

energia elettrica che esercitano in proprio o con società collegate o partecipate alcuna attività in regime

di concorrenza, al 30 dicembre 2004, per le informazioni necessarie ai fini

dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2009-2007, i gestori degli impianti genitori, i gestori delle reti elettriche, le imprese indicate nell'allegato 1 della direttiva

2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di

potenza termica minima nel range dell'300 MW, che siano mettute in esercizio entro il

presente apposito periodo della legge 229/2003, al loro presidente o già dai periodi delle date di

entrata in esercizio di un impianto, comprensivo del periodo di finanziamento del

territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni

negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 200 MW di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli

Decreto legge 12 novembre 2004, n.273

"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"

Legge 239/04

"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli

	<p>distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace; • hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento; • il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai DM 20 luglio 2004; • i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh; • gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed
Legge n.316 del 30/12/2004	<p>La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.</p> <p>L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra:</p> <p>art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:</p> <p>art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:</p> <p>art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui</p>
Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 <i>sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</i>	<p>Il decreto fissa le seguenti percentuali:</p> <p>1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;</p> <p>2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010</p> <p>Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Il decreto disciplina, in particolare:</p> <p>la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;</p> <p>i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;</p> <p>la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;</p> <p>la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.</p>

	<p>ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'esterno di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; - sostituzione di generatori di calore. <p>Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. <p>Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edili costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m²</p> <p>di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.</p> <p>Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.</p> <p>È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti. Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:</p>
Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005 <i>'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.'</i>	<p>Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.</p> <p>Certificati verdi (art. 5 e 6)</p> <p>Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.</p> <p>Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)</p>

	da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione
--	---

Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005	<p>Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:</p>
<p><i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
	<p>Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3)</p>
	<p>Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzi le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.</p>
	<p>Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4)</p>
Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2	<p><i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'aerointermedia, della pesca, nonché in materia di fiscalità"</i></p>
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311	<p>Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.</p>
	<p>Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.</p>
	<p>Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento.
	<p>Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi.</p>
	<p>Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:</p>
Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20	<p>Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi.</p>
	<p>L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.</p>
	<p>Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79).</p>
	<p>Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto</p>

	<p>a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).</p>
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007	<p>Spese ammesse</p> <p>Acquisto e installazione di:</p> <p>motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW</p> <p>I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.</p>
CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006n. 81-presentato il 10/01/2007.	<p>Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione</p>
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007	<p>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</p> <p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accolligibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p> <p>fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW;</p> <p>concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh);</p> <p>pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;</p> <p>incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati;</p> <p>semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in</p>

Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007	<p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p>
<i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i>	<p>fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW;</p>
	<p>concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh);</p>
	<p>pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;</p> <p>incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati;</p>
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007	<p><u>semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in Spese ammesse</u></p>
<i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n°296"</i>	<p>Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettagliate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato</p>

Gli obiettivi presi in considerazione dal PUC per il fattore "energia" sono:

Sostenere l'innalzamento delle prestazioni energetiche e microclimatiche degli edifici pubblici e privati, garantendone un comportamento energetico prevalentemente passivo integrato dall'uso di fonti energetiche da risorse rinnovabili;

Prevedere specifici incentivi e premialità, anche attraverso bandi prestazionali, per incrementare i parametri di sostenibilità ambientale.

Rifiuti

Alla luce di quanto emerso nel corso degli anni e preso atto delle differenti esigenze territoriali che si sono evidenziate nelle attività di gestione del ciclo dei rifiuti, l'adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti della

Campania del Marzo 2006 (O.C. n.77) ha ridefinito in via inequivocabile gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che vengono in pratica fatti coincidere col territorio provinciale.

L'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti è stato a suo tempo previsto, in applicazione della legge regionale 10/93, con la suddivisione del territorio provinciale in quattro bacini d'utenza ai quali fanno capo i quattro Consorzi di Bacino e una società partecipata da tutti i consorzi per la gestione dei siti di trasferenza. I 4 Consorzi di Smaltimento dei Rifiuti (SA1, SA2, SA3, SA4) ricoprono 154 dei 158 comuni provinciali; il comune di Baronissi viene ricompreso nel Consorzio Salerno 1, assieme ai comuni di Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano) per un'utenza complessiva di 402.892 abitanti e si caratterizza per una produzione totale di rifiuti al 2005 pari a 182.006 t/a. Il Consorzio SA1 provvede direttamente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla fase di raccolta differenziata a quella di smaltimento, compreso il trasporto degli stessi. La sede amministrativa è situata a Cava de' Tirreni (SA) mentre le sedi operative sono a Mercato San Severino, Roccapiemonte e Corbara (OPR, 2004).

La produzione dei rifiuti appare generalmente connesso con l'andamento temporale dei principali indicatori socio-economici, rilevando solitamente che la crescita o il calo dei consumi si riflette su una maggiore o minore tendenza alla produzione di rifiuti e contestualmente che le realtà con consumi più elevati si caratterizzano per una contemporanea maggiore produzione di RU.

La produzione complessiva di rifiuti solidi urbani nel comune di Baronissi ammonta nel 2012 a circa 6520 t con un indice di produzione pro-capite pari a 1,18 kg/ab/giorno

A livello impiantistico pubblico la Provincia di Salerno ha completato l'attivazione dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, e la ricognizione dei principali impianti realizzati presenti in Provincia vede:

- a) 70 isole ecologiche tutte convenzionate con il CdC RAEE;
- b) 1 impianto di recupero (STIR ex CDR) ubicato in Battipaglia;
- c) 2 impianti di compostaggio in Polla (da adeguare a seguito del prolungato fermo per lo stoccaggio di balle di rifiuti da parte del Sottosegretario di Stato) ed Eboli;
- d) 1 impianto di digestione anaerobica in realizzazione a Salerno;
- e) 1 impianto di selezione multi materiale in Casalvelino;
- f) 10 piattaforme convenzionate con il CONAI;
- g) 1 discarica in Serre, località Macchia Soprana.

L'impianto destinato a ricevere il rifiuto indifferenziato operativo ed autorizzato ai sensi della Legge n.123/2008, per la provincia di Salerno è la discarica di "Macchia Soprana" sita in loc. Serre ed era prevista, sulla base della suddetta legge, la realizzazione di un secondo impianto sempre in loc. Serre "Valle della Masseria" e un inceneritore.

Un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi viene svolto dalla raccolta differenziata in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e, dall'altro, di condizionare in maniera positiva l'intero sistema di gestione. Essa, infatti, consente:

- la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
- la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, individuando tecnologie più adatte di gestione e minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento;
- il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale.

In tema di rifiuti si propone di seguito la normativa di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Questa disposizione regolamenta il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi	Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione.
Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni (PCB/PCT)	Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti	La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero. E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso	La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpegno, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate,

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti	La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpegno, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti	La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale, A fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere: 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpegno, riutilizzo od ogni altra azione
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	La direttiva stabilisce: 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma,

Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e
2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.
Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma,

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 <i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i>	Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti: 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti 3. Smaltimento dei rifiuti Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali

D.M. 5 febbraio 1998	Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).
Decreto 25 ottobre 1999, n. 471 <i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i>	Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di
Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 <i>Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincondimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i>	Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina: <ul style="list-style-type: none">• i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;• le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;• i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti;• i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;• il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione;• i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.

D.M. 18 settembre 2001, n. 468 <i>Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</i>	dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in
Decreto Interministeriale recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE". <i>Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1</i>	Il programma nazionale provvede alla: <ul style="list-style-type: none">a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN);b) definizione degli interventi prioritari;c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;g) individuazione delle fonti di finanziamento; Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.

Decreto 12 giugno 2002, n. 161 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</i>	Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
Decreto Legislativo 36/2003 <i>"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</i>	Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di centro abitato; • la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; • gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica; l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica; <ul style="list-style-type: none"> • una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; • le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; • la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; • un nuovo sistema di garanzie finanziarie; • la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 <i>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti o residui.
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</i>	Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
Decreto 3 luglio 2003, n. 194	Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adgeua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)	contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 <i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i>	Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il decreto disciplina: <ul style="list-style-type: none"> a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 <i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i>	Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a: <ul style="list-style-type: none"> a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE; b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE;

Decreto 3 agosto 2005 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i>	Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo</i>	Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 <i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i>	Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209. Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i>	Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i>	Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata: a) 40% entro il 31 dicembre 2007 b) 50% entro il 31 dicembre 2009

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"	La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei

4.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DALLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO

Le aree interessate significativamente dal PUC risultano essere sul territorio di Pellezzano la SIC/ZPS "Fiume Irno" e il Parco dell'Irno che sono descritte assieme alle possibili interferenze con il PUC stesso

all'interno della Valutazione di Incidenza. Per tutte le altre aree si fa riferimento nei vari capitoli del Rapporto Ambientale.

4.3 RELAZIONI DI SISTEMA TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO E L'AMBIENTE

"Coerenza tra pericolosità frane e ambiti di trasformazione

Sono stati concepiti per verificare le possibili incoerenze tra gli ambiti di PUC così come configurati dallo strutturale di piano e le caratteristiche ambientali più rilevanti del territorio comunale di Pellezzano.

Da questa operazione di overlay mapping risulta che sostanzialmente le previsioni di piano risultano essere coerenti con le caratteristiche ambientali. Si sottolinea solo una incoerenza tra la previsione di un piccolo parcheggio e un ambito produttivo (maneggio) rispetto ad una pericolosità di frana elevato R3. Altre eventuali incoerenze riportate nella presente relazione si potranno evincere dalle tavole grafiche

5. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE

La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc dovrà essere effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi del Puc (declinati in strategie di intervento, azioni, progetti, norme, etc.) ed i quattro settori *principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell'ambiente*,²⁸ anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.

Categoria	Definizione	Declinazione	Note
Impatto netto	Valuta la significatività e la natura preponderante dei potenziali impatti significativi, in relazione allo specifico obiettivo ambientale.	positivo negativo incerto non significativo	La natura dell'impatto sarà qualificata sulla base di un bilanciamento tra i potenziali impatti positivi e negativi.
Durata	Valuta la presumibile durata dell'impatto.	duraturo temporaneo	La durata sarà attribuita sulla base della natura strutturale e non strutturale del lineamento strategico valutato.
Diretto/indiretto	Valuta se l'interazione del lineamento strategico con l'obiettivo è di tipo diretto o indiretto.	diretto indiretto	
Criticità	Valuta se si ravvisa la presenza di criticità anche in funzione delle qualificazioni attribuite alle categorie precedenti.	! No	Il punto esclamativo evidenzia la presenza di una criticità, la cui esplicazione è riportata in una successiva matrice.

Legenda matrice:

Effetto: P=positivo;

N=negativo; I=incerto **Durata:**

D=duraturo; T=temporaneo

Diretto/indiretto: D=diretto;

I=indiretto

Criticità: !=si ravvisa l'esistenza di criticità; No=non si ravvisa l'esistenza di criticità

N.S.: = effetti non significativi

In termini generali, si può riscontrare che le azioni volte alla tutela ed alla salvaguardia del territorio, comportano soprattutto impatti positivi in quanto sono orientati alla conservazione delle risorse esistenti ed al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di benessere, con attenzione specifica al contenimento dei consumi ed alla vivibilità, sia del contesto urbano che del territorio comunale.

Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione, una particolare attenzione deve essere riservata alle azioni che incidono sul territorio, comportando modifiche dell'ambiente costruito e di quello naturale. In questo senso, risulta significativo considerare gli impatti degli interventi sulle aree di tutela ambientale, ma anche quelli che riguardano gli interventi sulle infrastrutture stradali e sul patrimonio edilizio, che prevedono sia impatti relativi alla realizzazione di nuovi edifici, che alla riqualificazione di quelli esistenti.

Azioni significative riguardano anche la realizzazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo tesi a migliorare le condizioni complessive del territorio comunale.

Gli interventi che potrebbero determinare impatti negativi sul territorio si riferiscono soprattutto all'inserimento di mix funzionali e di servizi connessi. In maniera analoga, la realizzazione di strutture

ricettive potrebbe incrementare la presenza dei turisti sul territorio, ma anche compromettere la qualità delle aree tutelate.

Si deve evidenziare che la maggior parte degli impatti considerati (sia positivi che negativi) riguardano soprattutto il lungo periodo, cioè la fase di esercizio degli interventi previsti dal PUC, in quanto si è ritenuto essenziale considerare le conseguenze permanenti delle trasformazioni ipotizzate. In ogni caso, non si deve supporre che gli impatti previsti dalle singole azioni sia sommabili a quelli delle altre azioni, sia a causa del diverso periodo temporale nel quale gli effetti possono verificarsi e sia perché molte azioni comportano effetti che potrebbero essere assolutamente analoghi o, al contrario, cumulativi e/o sinergici. Nella stessa logica, questo significa anche che impatti di segno opposto (cioè positivi e negativi) non è detto che si elidano a vicenda, sia perché le loro intensità potrebbero essere diverse e sia perché potrebbero verificarsi in tempi differenti.

E' stata elaborata una matrice che esprime una "valutazione di sintesi" di tutti gli impatti generati dalle singole azioni. Questa matrice riporta per colonne tutti i temi ambientali ed i rispettivi indicatori in qualche modo influenzati dalla azioni del PUC.

Dalla lettura della matrice di valutazione di sintesi, tenuto conto delle diverse aree tematiche, emerge quanto di seguito riportato:

Popolazione: gli interventi sulle infrastrutture e di ripristino, recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di inserimento di nuova edilizia residenziale, producono effetti positivi in termini di stock e qualità del patrimonio abitativo, e quindi della sua utilizzazione. Come effetto indotto, soprattutto nella fase di realizzazione degli interventi, si generano nuove opportunità di lavoro con incremento del tasso di occupazione e del livello locale del reddito. Anche l'insediamento di nuove attività produttive e commerciali possono creare nuova occupazione sia nel breve periodo (cioè nella fase di realizzazione degli interventi) che nel lungo periodo. Inoltre, la realizzazione e integrazione di nuove attrezzature ed infrastrutture permettono di migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi pubblici.

Patrimonio edilizio e qualità dell'ambiente urbano: gli interventi sul patrimonio edilizio riguardano soprattutto gli edifici e le abitazioni, con particolare attenzione per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la perimetrazione di aree per l'inserimento di nuova edilizia residenziale, in grado di realizzare nuove polarità attrattive sul territorio ma anche, di determinare un incremento dei consumi di energia e di produzione di rifiuti.

Sistema socioeconomico: gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione generano come indotto, soprattutto nella fase di realizzazione degli interventi, la possibilità di localizzazione sul territorio di nuove imprese e, di conseguenza, la creazione di nuovi posti di lavoro. Nuove imprese (con nuovi addetti) si insedieranno sul territorio comunale anche per gli interventi previsti per le attività commerciali e quelle collegate all'offerta di nuovi servizi (attrezzature ricettive e pararicettive, attrezzature multifunzionali, ecc.).

Inoltre, i benefici che potrebbero registrarsi nel settore del turismo fanno riferimento anche agli interventi collegati alla tutela e valorizzazione delle aree naturali, in quanto contribuiscono ad innalzare la qualità dell'ambiente e del paesaggio (biodiversità, ecosistema fluviale, ecc.).

Aria e cambiamenti climatici: l'insediamento di nuove attività produttive può comportare un aumento delle emissioni di inquinanti atmosferici e di anidride carbonica. Gli impatti positivi sull'atmosfera saranno generati invece dagli interventi di potenziamento delle aree verdi e di tutela di quelle esistenti.

Acqua: gli interventi di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione producono maggiori consumi idrici. Questo riguarda sia le nuove utenze domestiche che, e soprattutto, i consumi dovuti all'insediamento di nuove attività produttive e commerciali, nonché di nuove attrezzature turistico-ricettive ed attrezzature pubbliche. Inoltre, le nuove edificazioni (anche residenziali) ed il potenziamento delle attività produttive (artigianali, commerciali, agricole e turistico-ricettive) possono causare un incremento dei carichi inquinanti sversati nei maggiori corpi idrici superficiali ricettori, con conseguente peggioramento del loro stato ecologico ed ambientale.

Ecosistemi biodiversità flora e fauna: il PUC prevede diverse azioni per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale e, quindi, per la conservazione della biodiversità (riserve di naturalità, corridoi ecologici, ecc.).

Suolo e sottosuolo: l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo e della riduzione della densità abitativa sono perseguiti mediante gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di inserimento/riqualificazione delle attrezzature pubbliche, tesi soprattutto alla tutela delle aree verdi. La nuova edificazione (sia a scopi residenziali che produttivi o per servizi) produce, invece, consumo di suolo con conseguente incremento della quota relativa alle aree edificate e/o urbanizzate.

Rischio naturale ed antropogenico: il PUC prevede interventi, relativi sia all'ambiente naturale che antropizzato, in grado di generare effetti positivi in termini di riduzione del rischio. Infatti per quanto attiene alla mitigazione del rischio idrogeologico, il Puc prevede mediante meccanismi premiali una diffusa azione di contenimento e regimazione delle acque meteoriche. Inoltre per quanto riguarda il rischio indotto dalla prossimità all'area Asi Avellino, il Puc prevede mediante azioni di terziarizzazione la riduzione dell'esposizione stabile della popolazione.

Agricoltura: la tutela e la riqualificazione delle superfici agricole e delle coltivazioni possono comportare la promozione delle attività produttive nel settore primario (soprattutto agricoltura) con un incremento di addetti nel settore. Si riscontra anche un maggiore utilizzo a fini agricoli della superficie territoriale (con incremento, pertanto, della SAT), riservando una particolare attenzione alle colture locali.

Energia: gli interventi di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione producono un maggiore consumo di energia elettrica. Questo riguarda sia le nuove utenze domestiche che i consumi dovuti all'insediamento di nuove attività produttive e commerciali, nonché di nuove attrezzature turistico-ricettive ed attrezzature pubbliche.

Paesaggio e patrimonio culturale: la nozione di paesaggio è stata intesa in senso ampio comprendendo anche la protezione, la conservazione ed il recupero dei valori storici, culturali ed architettonici. In questa prospettiva, gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio architettonico esistente producono significativi effetti positivi. Allo stesso tempo, il PUC propone anche una serie di interventi di tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse, che producono impatti positivi sul paesaggio agrario, tipico del territorio in esame.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: relativamente a questa tematica il PUC non individua interventi specifici.

Rumore: un maggiore inquinamento acustico potrà verificarsi soprattutto in quei luoghi che saranno deputati ad accogliere attività commerciali ed artigianali, o a causa del miglioramento dell'accessibilità. In ogni caso, il PUC tiene conto delle indicazioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

Rifiuti: gli interventi previsti di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente comportano una maggiore produzione di rifiuti, sia in fase di realizzazione (rifiuti speciali provenienti dal settore delle costruzioni) che successivamente a causa della produzione di rifiuti solidi urbani. Questo vale, seppure con aspetti diversi, anche per gli interventi di nuova edificazione, sia a scopi abitativi che per l'insediamento di nuove attività produttive e commerciali, nonché di nuove attrezzature turistico-ricettive ed attrezzature pubbliche.

Trasporti: il settore della viabilità e dei trasporti è interessato, principalmente, dagli interventi di adeguamento, riqualificazione del sistema delle connessioni stradali. L'integrazione del sistema delle

infrastrutture comporta il miglioramento sia dell'accessibilità che della mobilità, con benefici sulla riduzione del numero di incidenti.

Le azioni che si presume possano determinare impatti negativi sul territorio sono state oggetto di analisi ulteriori e rispetto ad esse sono state esplicitate opportune misure di mitigazione e/o compensazione, nell'intento di conservare la valenza positiva dell'azione ma ridurre le possibili conseguenze negative

Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambien		infrastrutture		attività antropiche		fattori di interferenza				
	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	agricoltura	industria e commercio	turismo	rumore	energia	rifiuti
A.1.1.1 -Recupero dei tessuti edificati esistenti e del riuso delle aree e delle costruzioni dismesse o sottoutilizzate (zona A2 – B1).....	-	-	+	+	+						
A.1.1.2 -Riqualificazione area ex cave (zone C3.i)											
A.1.2.1 -Densificazione e ricucitura dei margini (Zone C1-C3.i-C4.i-C5)											
A.1.3.1 -Definizione della zona C5											
A.1.4.1 -Misure di incentivazione (Nta – art. 16)											
A.1.4.2 -Promozione della qualità architettonica											
A.1.5.1 -Apporto privato nella realizzazione e gestione degli standard (Nta art. 119)											
A.1.5.2 -Realizzazione di standard mediante											
A.1.5.3 -Polifunzionalità degli edifici e degli spazi											
A.2.1.1 -Riconoscimento di un tessuto esistente											
A.2.1.2 -Definizione di un comparto											
A.2.1.3 -Riconoscimento di un produttivo per											

A.2.1.4 –Individuazione di un'area mercatale								
A.2.2.1 -Attuazione ecologico ambientale delle								
A.2.2.2 -Disposizioni di mitigazione paesaggistica								
A.2.3.1 -Multifunzionalità delle aziende agricole e								
A.2.3.2 -Valorizzazione delle preesistenti attività								
A.2.4.1 – Riconversione di edifici di archeologia								
A.2.5.1 -Articolazione del territorio rurale e aperto								
A.2.5.2 -Possibilità di nuova edificazione se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e connesse(Nta – artt. 113-116-118)								
A.3.1.2 -Riconoscimento di rinvenimenti archeologici (Nta – art.17)								
A.3.1.3 -Tutela e valorizzazione di edifici o complessi edilizi che rivestono valore storico o solo documentario ai fini della conservazione dei valori identitari (Zona A1 - Nta – art.62)								
A.3.1.1 -Conservazione dell'impianto storico e del rapporto tra edificato e impianto urbano nel centro storico manomesso nelle ricostruzioni post-terremoto che conservano un impianto urbanistico storico riconoscibile (Zona A1-Zona A2)								
A.4.1.1 -Individuazione della zona agricola di tutela paesaggistica e salvaguardia idrogeologica								
A.4.2.1 -Individuazione della rete ecologica locale								
A.4.4.1 -Prescrizioni alla trasformazione per gli ecosistemi di interesse ecologico (Nta - art.38)								
A.4.5.1 -Interventi di tutela e uso delle risorse naturali (Nta – art.43)								
A.4.5.2 -Riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli attraverso la prescrizione di idonei rapporti di								
A.5.1.1 –Miglioramento della viabilità di connessione con la SS. 88								
A.5.2.1 -Potenziamento della viabilità esistente								

6. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE

Lo scopo della lettera g) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.), a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati.

Le misure sono previste e prescritte nel piano o discusse nel rapporto ambientale. Va ricordato che le stesse misure di mitigazione possono *avere conseguenze negative sull'ambiente che devono, quindi, essere evidenziate*. Si valuterà la possibilità di utilizzare alcuni metodi di mitigazione associati alle valutazioni *sull'impatto ambientale che sono stati ritenuti validi anche in questa sede per la valutazione del piano*.

ZONA OMOGENEA E – Zona agricola di salvaguardia periurbana

Sono così classificate quelle parti del territorio, ricadenti nel territorio rurale e aperto, che presentano rilevanti limitazioni che riducono la scelta degli usi e la produttività. Esse richiedono specifiche pratiche agronomiche ed idrauliche (ad esempio i terrazzamenti) per la conservazione della risorsa suolo. Le limitazioni, solo in parte attenuabili, riguardano essenzialmente struttura del suolo, tessitura, capacità di trattenere l'umidità, pendenza, altimetria, lavorabilità e rischio di erosione. Tali caratteristiche sono unite ad una elevata funzione paesaggistica e di filtro delle coltivazioni nei confronti di aree ad alta naturalità.

Le attività previste determinano incidenze significative sugli elementi ecologici del Sito, con interazioni che non determinano alterazioni a livello trofico, nella composizione delle associazioni e

nell'assetto ecologico del Sito. L'adozione di alcuni accorgimenti potrebbe evitare a priori tali incidenze

ZONA OMOGENEA E – Zona agricola ordinaria

Sono classificate aree agricole ordinarie gli spazi agricoli caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di modesto valore produttivo e paesaggistico. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole.

Le attività previste determinano incidenze significative sugli elementi ecologici del Sito, con interazioni che non determinano alterazioni a livello trofico, nella composizione delle associazioni e nell'assetto ecologico del Sito. L'adozione di alcuni accorgimenti potrebbe evitare a priori tali incidenze

Misure di mitigazione dell'incidenza per le zone agricole

Anche la semplice attività agricola può determinare impatti sensibili all'interno delle aree protette; Attività selviculturali indiscriminate, pascolo eccessivo, mancato controllo delle fitopatologie e dei parassiti, introduzione di specie invasive e/o infestanti possono portare a riduzioni di aree degli habitat contigui, con particolare riferimento all'Habitat 9260 e 92A0.

Ove sia realizzabile l'attività selviculturale le pratiche dovranno essere rispettose dell'intervallo colturale stabilito dalla normativa vigente; si deve mirare al contenimento delle aree di taglio in modo da realizzare radure non troppo vaste riducendo il rischio di insediamento delle specie infestanti e di determinare fenomeni di dissesto.

Deve essere svolta una puntuale attività di monitoraggio e controllo delle fitopatologie, degli attacchi di insetti dannosi, oltre che il controllo dell'insediamento di specie alloctone potenzialmente invasive.

Il controllo degli agenti patogeni, come anche altre pratiche culturali, di contro potrebbe indurre all'impiego di sostanze (fitofarmaci e concimi) che se impiegati in eccesso, non essendo assorbiti dalle colture, percolino nel suolo e quindi nelle falde; si rende necessario il perseguimento di pratiche culturali e tecniche agronomiche finalizzate alla riduzione dell'uso di prodotti di sintesi.

L'attività edilizia, dovrà essere condotta in maniera prevalentemente eco-compatibile utilizzando materiali, prodotti o altri elementi che abbiano il minor impatto sulla qualità dell'ambiente.

La gestione ottimale delle fasi di cantiere, dovrà prevedere, prima dell'inizio dei lavori, l'apposizione di un telo o di una guaina incerata o gommata impermeabilizzante che consenta la protezione del suolo e impedisca il percolamento dei reflui di lavorazione. Gli stessi dovranno raccogliersi in apposite taniche ermetiche e trasportate presso i centri di smaltimento.

La realizzazione degli interventi edilizi dovrà essere realizzata in periodi non significativi per a biologia della fauna selvatica.

E' comunque buona norma contenere il rumore e lo svolgimento delle attività al fine di arrecare il minor impatto possibile sulla biologia delle specie animali tutelate.

ZONA OMOGENEA D1 – Produttiva esistente

Area produttiva esistente

Le attività insediate determinano incidenze significative sugli elementi ecologici del Sito, con interazioni che determinano alterazioni del paesaggio, nella composizione delle associazioni e nell'assetto ecologico del Sito.

L'adozione di alcuni accorgimenti potrebbe evitare a priori tali incidenze.

ZONA OMOGENEA D2 – Produttiva di completamento

Area produttiva di previsione destinata ad ospitare:

Artigianato produttivo e industria (limitatamente alle attività con limitate emissioni sonore);

Depositi e magazzini;

Attrezzature di servizio per l'industria, centri servizi;

Usi commerciali qualora previsti dal Siad (limitatamente agli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti – rif. art. 4, comma 1 lett. b) della L.R. 1/2014, e alle medie strutture di vendita alimentari e non - rif. art. 4, comma 1 lett. c) della L.R. 1/2014);

Usi terziari direzionali (Uffici e studi professionali, ambulatori, studi medici e cliniche veterinarie, servizi per l'industria, la ricerca e il terziario collegato alla ricerca, magazzini e depositi di servizio

strettamente legati alla funzione terziaria, banche, sportelli bancari e uffici postali, assicurazioni, complessi direzionali)

Le attività previste determinano incidenze significative sugli elementi ecologici del Sito, con interazioni che determinano alterazioni del paesaggio, nella composizione delle associazioni e nell’assetto ecologico del Sito.

L’adozione di alcuni accorgimenti potrebbe evitare a priori tali incidenze.

ZONA OMOGENEA D5 – Archeologia industriale

La zona D5 comprende aree interessate da tipologie edilizie costruttive che costituiscono la memoria storica del passato industriale del comune. Nella zona D5 non sono ammessi usi residenziali; sono invece consentite tutte le altre categorie funzionali di cui all’art. 23ter comma 1, del Dpr 380/2001 e s.m.i., ad esclusione, ovviamente, di quella rurale.

Le attività previste determinano incidenze significative sugli elementi ecologici del Sito, con interazioni che determinano alterazioni del paesaggio, nella composizione delle associazioni e nell’assetto ecologico del Sito.

L’adozione di alcuni accorgimenti potrebbe evitare a priori tali incidenze.

Misure di mitigazione dell’incidenza per le zone D

La mitigazione dell’impatto sul paesaggio dovrà essere perseguita mediante realizzazione di aree cuscinetto verdi che contribuiscano a ridurre l’interazione delle aree sul paesaggio. La realizzazione di tali interventi deve perseguire finalità “naturalistiche” piuttosto che “estetiche” preferendo impianti multispecie e multivarietali ma comunque rifuggendo dalla scelta di essenze alloctone.

L’attività edilizia dovrà essere condotta in maniera prevalentemente eco-compatibile utilizzando materiali, prodotti o altri elementi che abbiano il minor impatto sulla qualità dell’ambiente.

La gestione ottimale delle fasi di cantiere, dovrà prevedere che la realizzazione degli interventi venga realizzata in epoche in cui l’attività antropica non interferisca con la biologia della flora e fauna tutelata

La gestione delle aree post intervento dovrà prevedere una fruizione regolamentata; ad esempio potrebbero essere previste limitazioni di accesso alle adiacenti aree protette in quei periodi dell’anno in cui potrebbero determinare interferenze con la biologia della flora e della fauna tutelate; inoltre occorre realizzare un’attività di monitoraggio e di controllo degli accessi alle aree più sensibili al fine di limitare il depauperamento degli habitat protetti.

ZONA OMOGENEA Standard urbanistici

L'intervento di trasformazione urbanistica, potrebbe determinare incidenze significative sulle aree protette in cui ricade.

La realizzazione di tali impianti determinano sicuramente impatti sull'habitat se non altro per il maggior traffico veicolare; tuttavia il posizionamento in aree già urbanizzate e lungo le ordinarie direttive di traffico contribuisce a ridurre l'effetto di potenziali impatti negativi.

ZONA OMOGENEA B1 - Urbana consolidata

Trattandosi di aree preesistenti e vista la ridotta superficie non si dovrebbero realizzare nuove significative interferenze rispetto le componenti ambientali.

ZONA OMOGENEA C4.2 – Comparti misti

Le zone C4.i sono compatti di trasformazione prevalentemente residenziali nei quali viene comunque assicurata la presenza di più funzioni complementari, per garantire idonea conformazione dell'ambiente urbano con cui si integrano assicurando le necessarie dotazioni territoriali di servizi.

Le attività previste determinano incidenze significative sugli elementi ecologici del Sito, con interazioni che determinano alterazioni del paesaggio, nella composizione delle associazioni e nell'assetto ecologico del Sito. L'adozione di alcuni accorgimenti potrebbe evitare a priori tali incidenze

7. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

7.1 LA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE

Le principali "criticità" emerse nella verifica di coerenza tra gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in esame e quelli degli altri strumenti di pianificazione e programmazione di riferimento per il PUC stesso, fanno riferimento alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali ed alla presenza di nuovi impianti produttivi. Allo scopo di minimizzare gli impatti sono state

esaminate le possibili alternative localizzative di queste funzioni elaborando delle opportune carte della “suscettività alla localizzazione”, che esprimono la maggiore o minore attitudine del territorio ad accogliere una determinata funzione, tenuto conto degli impatti potenziali: quanto minori sono gli impatti territoriali ed ambientali determinati da una certa funzione, tanto maggiore risulterà la suscettività di quel territorio all’insediamento della funzione. In questo modo, un’idonea localizzazione anche di una quota parte di nuova edificazione, se congruente con la maggiore suscettività alla localizzazione di dette funzioni sul territorio comunale, non comporta effetti negativi sull’ambiente, soprattutto in termini di frammentazione ecologica e visiva. Da un punto di vista operativo il metodo si rifà alla land suitability analysis. Lo schema metodologico, implementato attraverso l’ausilio dei sistemi informativi geografici, si articola nelle seguenti tre fasi:

- identificazione del primo livello di trasformabilità;
- identificazione del secondo livello di trasformabilità;

Pertanto, non si è fatto riferimento ad alternative di tipo “discreto”, cioè costituito da un numero finito di soluzioni possibili, bensì di tipo “continuo”, cioè si è considerato l’intero territorio comunale e si è cercato di comprendere quali potessero essere le combinazioni e le localizzazioni preferibili delle diverse funzioni.

L’Identificazione del primo livello di trasformabilità consiste nella individuazione delle aree potenzialmente insediabili in relazione ai limiti fisici emersi dalla cognizione della disciplina vincolistica, e rispetto ai limiti strutturali esistenti e ai problemi qualitativi del tessuto urbano.

Nello specifico sono state definite delle regole escludenti rispondenti a criteri connessi alle seguenti tematiche:

- esigenze di difesa del suolo;
- condizioni geomorfologiche;
- vincoli ambientali e paesaggistici;
- rilevanza ecologica;
- prestazionalità dei suoli.

In tal senso è stato attribuito a ogni strato informativo un coefficiente di restrittività alla trasformazione, derivata dal limite espresso dal vincolo, distinguendo:

- gli elementi determinanti condizioni di inedificabilità o forte restrittività alla trasformazione;

- gli elementi determinanti un'evidenza pianificatoria sovracomunale (la rete ecologica regionale, gli elementi costitutivi fondamentali del Ptcp, il PTR, etc.);
- gli elementi di conclamata sensibilità ambientale determinanti significative condizioni di restrittività all'insediabilità dei luoghi;
- gli elementi di cautela ambientale, assoggettati a specifica tutela paesaggistica;
- gli spazi di rispetto e di tutela amministrativa;
- gli spazi agricoli e inedificati;
- il grado di biodiversità e connettività ambientale dello spazio comunale;
- le condizioni geomorfologiche.
- il riconoscimento del tessuto consolidato.

La mappa di sintesi, ottenuta mediante overlay map dai differenti strati opportunamente normalizzati, fornisce un quadro circa la potenziale trasformabilità del territorio.

Il secondo livello di trasformabilità attiene all'individuazione di quelle porzioni di territorio da selezionare, all'interno del primo livello, secondo opportuni criteri di accessibilità e prossimità, intesi rispettivamente come prossimità alle strade e agli attrattori, coerenti con gli obiettivi generali di sostenibilità insediativa.

Operativamente si è operata, a partire dal database geografico, la selezione degli oggetti geografici, necessari per esplicitare i criteri previsti dalla metodologia, ovvero l'edificato, la rete stradale, gli attrattori e le aree produttive. Successivamente ricorrendo a tecniche afferenti alla point pattern analysis si è operata la spazializzazione degli stessi relativamente alle due funzioni in esame. Successivamente è stato possibile territorializzare le strategie, articolate in ambiti, relativamente a ciascuno dei sistemi di analisi del territorio comunale.

Sulla base delle due carte generali di cui sopra sono state localizzate sul territorio comunale le funzioni che fanno riferimento alle rispettive Zone Territoriali Omogenee, in modo da non ricadere in quelle aree a bassa suscettività localizzativa e, quindi, riducendo gli impatti e le "criticità" evidenziate con la precedente analisi di coerenza. In particolare, è possibile verificare la localizzazione delle diverse funzioni sia con riferimento ai singoli criteri che alla suscettività localizzativa complessiva dell'ambiente geologico e di quello naturale.

Map overlay tra zonizzazione e carta degli scenari di rischio

Map overlay tra zonizzazione e vincoli

8. MISURE PER IL MONITORAGGIO

8.1 MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO

Lo strumento utilizzato per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione della proposta di Piano o Programma al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune, è il Piano di Monitoraggio Ambientale. Esso si attua nella fase d'implementazione del Piano o Programma ed ha come finalità:

- la verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Piano o Programma;
- la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- l'individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
- l'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste dal Piano o Programma;
- l'informazione degli enti e delle autorità ambientali competenti sui risultati periodici del monitoraggio attraverso l'attività di reporting.

A tal proposito, la definizione delle attività di monitoraggio deve essere effettuata considerando gli obiettivi del Piano o Programma, gli effetti a maggiore pressione ambientale da monitorare e le fonti conoscitive esistenti e database informativi a cui attingere per la definizione degli indicatori di valutazione ambientale da utilizzare nelle fasi di attuazione e verifica. Alla luce delle valutazioni effettuate deve essere poi redatto, con cadenza periodica, un rapporto di monitoraggio ambientale che darà conto delle prestazioni del Piano o Programma, rapportandole anche alle previsioni effettuate. Tale rapporto avrà la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico in generale sulle ricadute ambientali che la programmazione sta generando, ed inoltre di fornire al decisore uno strumento in grado di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e

dunque di consentire l'adozione delle opportune misure correttive. Lo schema logico del Piano di Monitoraggio Ambientale adottato per il monitoraggio del processo di VAS è di tipo ciclico: le misure correttive apportate alla luce del Rapporto di monitoraggio ambientale influenzano la successiva attuazione. Di conseguenza, l'elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte con riferimento alle prestazioni ambientali consentirà la valutazione delle performance del PUC nel successivo Rapporto di monitoraggio ambientale. L'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale prevede necessariamente la definizione di indicatori di contesto (capaci di caratterizzare la situazione ambientale ed identificare eventuali scostamenti sia positivi che negativi dallo scenario di riferimento) e di realizzazione, risultato ed impatto (in grado di valutare gli effetti dell'attuazione del Piano o Programma sull'ambiente).

Tutto ciò premesso, si precisa come nel caso specifico della proposta di PUC del Comune

- a) gli obiettivi e le azioni da monitorare sono quelle riportate nei paragrafi del capitolo 4 relativo alla valutazione ambientale strategica;
- b) gli indicatori di contesto, risultato ed impatto utilizzati per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PUC di Montefredane sono quelli individuati ed utilizzati nell'ambito del processo di valutazione;
- c) gli indicatori saranno raccolti ed elaborati secondo le modalità riportate di seguito;
- d) il Rapporto di Monitoraggio Ambientale sarà redatto con periodicità annuale, riporterà gli andamenti delle misure degli indicatori monitorati ed il loro raffronto rispetto a quanto ipotizzato in fase di valutazione e sarà messo a disposizione del pubblico attraverso la sua pubblicazione sul portale informatico del Comune.
- e) in caso di potenziali scostamenti degli effetti ambientali monitorati in fase di attuazione del PUC da quelli previsti nel presente Rapporto Ambientale, il Comune provvederà all'individuazione ed attuazione delle azioni di compensazione e mitigazione più sostenibili, monitorandone l'efficacia;
- f) la valutazione delle misure correttive adottate sarà altresì riportata all'interno del Rapporto di Monitoraggio Ambientale;
- g) la valutazione sarà effettuata esplicitando almeno gli indicatori riportati in Tabella ulteriori indicatori individuabili per il monitoraggio delle fasi di attuazione e gestione del PUC, ovvero l'eventuale sostituzione di alcuni di quelli sopra elencati, dovrà essere descritta nel Rapporto annuale di Monitoraggio, riportandone la spiegazione della surrogazione.

8.2 GLI INDICATORI

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia *dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio*. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:

- essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici *che si intende "misurare"*;
- **essere semplici e agevoli all'interpretazione;**
- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati. Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale sarà opportuno considerare differenti tipologie di indicatori e l'utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti – a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP – costituisce un importante accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

In allegato al presente Documento si riportano due elenchi di indicatori (Allegati n.1 e n.2), derivanti dalle banche dati dell'ISPRA e dell'ARPAC, che in parte potrebbero essere popolati ai fini della strutturazione del piano di monitoraggio del Puc, in sede di stesura del Rapporto Ambientale. L'Allegato n.3 contiene, invece, il Piano di Monitoraggio del vigente PTCP, comprensivo degli indicatori utilizzati per il Piano provinciale.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Macro-obiettivo	Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Obiettivo di sostenibilità ambientale	Indicatore	Parametro attuale	Valore soglia	Dati di riferimento che popolano l'indicatore				Note	Codice Indicatore
							descrizione dell'indicatore	unità di misura	fonte	Copertura territoriale temporale		
<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità</p>	<p>Contenere il consumo del suolo</p> <p>Costituire e gestire la rete ecologica provinciale</p> <p>Incrementare il valore della naturalità ed il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione</p> <p>Ridurre la superficie frammentata</p> <p>Tutelare le aree ad elevata naturalità</p> <p>Favorire una gestione delle aree boschive orientata alla protezione delle risorse, degli ecosistemi e del paesaggio</p> <p>Contenere la riduzione della superficie agricola utilizzata</p> <p>Favorire la diffusione della agricoltura biologica</p>	<p>Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento del consumo di suolo</p> <p>Favorire la conservazione della biodiversità</p> <p>superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>numero di aree marine protette</p> <p>superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/PSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>superficie frammentata / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>superficie agricola totale / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>superficie agricola utilizzata / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>superficie agricola utilizzata / superficie agricola totale</p> <p>Numero di aziende a produzione biologica</p>	<p>Au / Stc area urbanizzata/ superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>Sapt/Stc superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>n. apm numero di aree marine protette</p> <p>Szps/Stc superficie interessata da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>Ssic/Stc superficie interessata da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/PSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>Vnt/Stc valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>Sfr / Stc superficie frammentata / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>Sen / Stc superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>Sb / Stc superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>SAT/Stc superficie agricola totale / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>SAU / Stc superficie agricola utilizzata / superficie territoriale provinciale complessiva</p> <p>SAU/SAT superficie agricola utilizzata / superficie agricola totale</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p> <p>In SIT Ufficio di Piano</p> <p>14</p> <p>In SIT Ufficio di Piano</p> <p>21 %</p> <p>18 %</p> <p>68.6 %</p> <p>39.3 %</p> <p>57.3 %</p> <p>272</p>	<p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Conservare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata</p> <p>Ridurre il valore attuale</p> <p>Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata</p> <p>Misurare gli effetti positivi delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla frammentazione territoriale. Per la definizione di "superficie frammentata" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.</p> <p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.</p> <p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione</p> <p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>Monitorare il consumo di suolo ai fini di una corretta programmazione e gestione territoriale, impedendo l'impermeabilizzazione totale del territorio.</p> <p>L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio</p> <p>L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio</p> <p>L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio</p> <p>L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio</p> <p>L'indicatore ci permette di conoscere il grado di naturalità dei vari biotopi e dell'eco-mosaico di un determinato territorio.</p> <p>Misurare gli effetti positivi delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla frammentazione territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.</p> <p>Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.</p> <p>Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.</p> <p>L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.</p> <p>L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.</p> <p>Misurare la diffusione di tecniche di coltivazione sostenibili.</p>	<p>ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>numero</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>% ettaro/ettaro</p> <p>n. imprese</p>	<p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p> <p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p> <p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p> <p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p> <p>Comunale Provinciale</p> <p>Comunale Provinciale</p> <p>Comunale Provinciale</p> <p>Comunale Provinciale</p> <p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p> <p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p> <p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p> <p>Comunale Provinciale</p> <p>Reg. Campania, Decreto dirig. n.243 del 16 Luglio 2007, su Burc speciale del 16/08/2007</p>	<p>Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008</p> <p>Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)</p>	<p>SA/I1</p> <p>SA/I2</p> <p>SA/I3</p> <p>SA/I4</p> <p>SA/I5</p> <p>SA/I6</p> <p>SA/I7</p> <p>SA/I8</p> <p>SA/I9</p> <p>SA/I10</p> <p>SA/I11</p> <p>SA/I12</p> <p>SA/I13</p>	

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Favorire la diffusione delle aziende agrituristiche	Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo	528	Monitorarne l'evoluzione	Misurare la diffusione di imprese eco-compatibili.	n. imprese	ISTAT	Comunale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/I14	
		Tutelare e valorizzare le fasce fluviali e costiere	Perseguire valori coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di stato di qualità ambientale fissati dalla norma	LIM Livello di inquinamento da Macrodescrittori	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Tale indicatore è espressione sintetica della natura del corpo idrico, aggregando i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico ai fini della classificazione dello stato ecologico del corso d'acqua.	Come da normativa	ARPAC , annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		SA/I15	
				IBE indice Biotico Esteso	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	E un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. n. 152/06 allo scopo di valutare la qualità biologica dei corsi d'acqua, ai fini della classificazione dello Stato ecologico dei corsi d'acqua.	Come da normativa	ARPAC , annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		SA/I16	
				SECA stato Ecologico dei Corsi d'Acqua	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Tale indice è l'espressione sintetica della complessità degli ecosistemi fluviali, della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico superficiale, attribuendo una importanza prioritaria allo stato degli elementi biotici dell'ecosistema.	Come da normativa	ARPAC , annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		SA/I17	
				SACA stato Ambientale dei Corsi d'Acqua	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico, integrandole informazioni di caratterizzazione chimico-fisica delle matrici acqua e sedimenti e di numerosità e variabilità degli elementi biologici degli ecosistemi fluviali, con i dati sulla presenza di sostanze chimiche pericolose.	Come da normativa	ARPAC , annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		SA/I18	
		Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio	Numero di comuni interessati da eventi franosi	125	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da eventi franosi.	numero	APAT - Progetto IFFI; CNR GNDCI - Progetto AVI	Comunale	2005 2000		SA/I19
					Numero di eventi di frana registrati nel comune / per anno	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero di frane registrate nei comuni della provincia, per anno.	numero	APAT - Progetto IFFI; CNR GNDCI - Progetto AVI	Comunale	2005 2000		SA/I20
					Numeri di eventi di alluvioni registrati nel comune / per anno	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero di eventi alluvionali registrati nei comuni della provincia, per anno.	numero	CNR GNDCI - Progetto AVI	Comunale	2000		SA/I21
					Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da alluvione.	% ettaro/ettaro	Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	SA/I22
					Percentuale di territorio comunale a rischio da frana	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da frana.	% ettaro/ettaro	Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	SA/I23
					Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da alluvione.	% ettaro/ettaro	Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	SA/I24
					Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da frana.	% ettaro/ettaro	Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	SA/I25
					Sdveg/Stc superficie devegetata da incendi / superficie territoriale provinciale complessiva	0,22 %	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore misura la percentuale di superficie territoriale provinciale interessata da incendi nel corso del 2007.	% ettaro/ettaro	Regione Campania - Difesa Suolo	Comunale Provinciale	2007	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I26
					SCAS stato Chimico delle Acque Sotterranee	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Rappresenta sinteticamente l'entità degli impatti prodotti dalle attività antropiche sulle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado di compromissione qualitativa della falda, e l'eventuale presenza e di particolari facies idrochimiche caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC , annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		SA/I27
Popolazione e Salute Umana		Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia	

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)	Preservare la qualità delle acque marino-costiere	TRIX indice di stato trofico	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice ha come obiettivo l'individuazione e la valutazione quantitativa dello stato trofico delle acque marino-costiere. Numericamente il valore può variare da 0 a 10, andando dalla oligotrofia (acque scarsamente produttive tipiche del mare aperto) alla ipertrofia (acque molto produttive tipiche d'arie costiere soggette ad impatto antropico).	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		SA/I28		
				CAM indice di classificazione delle acque costiere	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice vuole fornire un giudizio sulla qualità delle acque utilizzando nel calcolo le seguenti variabili: nitrati (NO_3^-); fosfato (PO_4^{3-}); silicati (SiO_4^{4-}); salinità; trasparenza; clorofilla.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		SA/I29		
				IQB indice di Qualità Batteriologica	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Rappresenta un' indicatore sintetico dei livelli di deterioramento o di purezza della qualità delle acque adibite alla balneazione e fornisce una misura del grado di stress cui è sottoposta la risorsa marina costiera.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		SA/I30		
				Migliorare i livelli di balneabilità	Idoneità delle acque alla balneazione	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Tale indicatore ha lo scopo di valutare la qualità igienico-sanitaria, su base normativa, delle acque di balneazione e di fornire un'indicazione complessiva dell'evoluzione della contaminazione, così da poter segnalare lo stato di stress o di deterioramento della risorsa marina costiera e rendere più efficace la scelta di specifici programmi di intervento.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Provinciale	2007		SA/I31	
				Definire le misure da adottare per la tutela e la valorizzazione della fascia costiera	Contrastare i fenomeni di erosione costiera	Km di costa a rischio-pericolo di erosione	62 Km	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i Km di costa interessati dal rischio/pericolo di erosione	km	Autorità di Bacino regione Sinistra Sele	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2006		SA/I32
				Definire le misure da adottare in rapporto ai rischi vulcanico e sismico	Adottare le misure necessarie per gestire il rischio vulcanico ed il rischio sismico	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	3106	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico e lo stato dell'arte degli interventi consequenziali messi a punto per raggiungere livelli di maggiore sicurezza.	numero	CUGRI	Comunale	2003		SA/I33
				Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da attività estrattive	Contenere il dispendio di risorse non rinnovabili	Numero di cave autorizzate	30	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di cave autorizzate.	numero	Reg. Campania Settore provinciale Genio Civile di Salerno	Comunale	2006		SA/I35
				Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Contenere i rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Numero comuni interessati da insediamenti a RIR	14	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da insediamenti a RIR.	numero	Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio	Comunale Provinciale	2008		SA/I36
				Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.	Favorire la diffusione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili	Produzione energia idroelettrica	205,9 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte idroelettrica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I38
						Produzione energia termoelettrica tradizionale	40,4 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte termoelettrica tradizionale.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I39
						Produzione di energia eolica	32,9 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte eolica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I40
						Produzione di energia fotovoltaica	5,7 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte fotovoltaica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I41
					Contenere il dispendio energetico per usi civili	Consumo energetico da prodotti petroliferi	31.180 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I42
						Consumo energetico da gas naturale	110.829 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I43
						Consumo energetico da energia elettrica	175.501 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I44

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

³¹ I comuni provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio sono: Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de Tirreni, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Siano, Tramonti.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO															
<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.</p>	<p>Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative</p>	<p>Contenere il dispendio energetico per usi industriali</p>	Consumo energetico da prodotti petroliferi	54.569 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/145		
				Consumo energetico da gas naturale	193.865 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/146		
				Consumo energetico da energia elettrica	118.853 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/147		
				Contenere il dispendio energetico per usi agricoli	33.271 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/148		
				Consumo energetico da gas naturale	1.595 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/149		
				Consumo energetico da energia elettrica	7.645 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/150		
				Contenere il dispendio energetico per i trasporti	620.396 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/151		
				Consumo energetico da gas naturale	797 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/152		
				Consumo energetico da energia elettrica	3.070 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/153		
				Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	Contenere il consumo idrico per usi civili	Volumi totali fatturati per comune	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i volumi totali fatturati per comune.	Mc	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/154
					Dotazione procapite per comune	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la dotazione procapite per comune.	I/ab'd	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/155	
					Perdite in rete per comune	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare le perdite in rete per comune.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/156	
				Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione per tutti i comuni della provincia	Numeri impianti di depurazione	209	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero degli impianti di depurazione presenti su territorio provinciale (per i comuni ricadenti nell'ATO4 ³²).	numero	ATO 4	Per ambiti territoriali dell'ATO 4 ³²	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/157	
					Percentuale di copertura del servizio	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di territorio comunale servito da impianti di depurazione delle acque.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/158	
				Favorire il completamento della rete fognaria per tutti i comuni della provincia	Lunghezza rete fognaria	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la lunghezza della rete fognaria (in Km) per comune.	km	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/159	
					Percentuale di copertura del servizio	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di copertura del servizio fognario per comune.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/160	
				Favorire l'adozione di tecniche di irrigazione risparmiatrici di acqua	Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione ad aspersione / superficie territoriale provinciale complessiva	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il deppauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/161	
					Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a sommersione/ superficie territoriale provinciale complessiva	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il deppauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/162	
					Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a scorrimento/ superficie territoriale provinciale complessiva	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il deppauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/163	

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

³² In particolare gli ambiti territoriali sono: Costiera Amalfitana, Area Salernitana, Sele, Cilento e Vallo di Diano.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO															
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.	Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti	Produzione di rifiuti urbani	In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore misura la quantità totale e proporzionale di rifiuti generati.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/I64		
			Produzione di rifiuti speciali	In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore si pone lo scopo di rappresentare i dati della produzione dei rifiuti speciali.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/I65			
			Assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/I66		
			Ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/12/CE	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio	42,494 t/a	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Provinciale	2007		SA/I67		
				Quantità di rifiuti avviati al trattamento meccanico-biologico	409,87 t/a	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Provinciale	2007		SA/I68		
				Quantità di rifiuti urbani avviata a recupero di materia, per componente merceologica	In SIT Ufficio di Piano	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/I69		
			Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi	Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore	Tutelare i beni ambientali e paesaggistici	Número de comuni sotoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004	78	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero dei comuni sotoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/I70
					Sup.art.136/Stc superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva	In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04.	ettaro/ettaro	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/I71	
					Número de bienes arquitectónicos declarados de interés cultural	819	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di bienes arquitectónicos declarados de interés cultural.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/I72	
					Sup.art.142/Stc superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva	35.6%	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04.	% ettaro/ettaro	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/I73	
					Tutelare i beni archeologici	Número de comuni con bienes declarados de interés arqueológico.	53	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni con bienes declarados de interés arqueológico.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/I74
						Número de áreas indizadas a valenza arqueológica	1077	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere el número de áreas indizadas a valenza arqueológica.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/I75
						Número de comuni con presencia de áreas indizadas a valenza arqueológica	106	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere el número de comuni con presencia de áreas indizadas a valenza arqueológica.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/I76
					Tutelare le aree di rilievo	Sen / Stc superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva	21 %	Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I8
						Sb / Stc superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva	18 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I9

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi</p> <p>Progettare il paesaggio nelle aree di media ed elevata urbanizzazione, infrastrutturazione ed in quelle degradate.</p>	<p>Recuperare e riqualificare i paesaggi degradati</p>	<p>Monitoraggio bonifica siti contaminati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siti contaminati per i quali è stata effettuata l'indagine preliminare ▪ Siti contaminati con piano di caratterizzazione approvato ▪ Siti contaminati con progetto preliminare approvato ▪ Siti contaminati con progetto definitivo approvato ▪ Siti bonificati 	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di conoscere il numero di siti contaminati per i quali :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata effettuata l'indagine preliminare; ▪ con piano di caratterizzazione approvato; ▪ con progetto preliminare approvato; ▪ con progetto definitivo approvato; ▪ il numero totale di siti bonificati. 	<p>numero</p>	<p>ARPAC, annuario dati ambientali</p>	<p>Provinciale</p>	<p>2007</p>		SA/I77
	<p>Contrastare la desertificazione sociale anche attraverso apposite politiche per il paesaggio</p>	<p>Contenere lo spopolamento delle aree interne</p>	<p>Variazione percentuale saldo naturale</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.</p>	<p>Popolazione (%)</p>	<p>ISTAT</p>	<p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione SIT Ufficio di Piano 2008</p>	SA/I78

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------